m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.I.0030736.10-08-2021

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/07/2021, NRG 6070/2020, DECRETO N. 2612/2021.

Con riferimento al decreto n. 2612/2021, pubblicato in data 23/07/2021, NRG 6070/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, **NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6070/2020**, DECRETO N. 2612/2021 PUBBLICATO IL 23/07/2021.

***

2. Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti**:**

BELLAVIA NOEMI (BLLNMO82M59B429C) nata a Caltanissetta il 19/08/1982 e residente in Caltanissetta alla Via Pisacane 77 A; **LAZZERINI SERENA** (LZZSRN88S69D612Z) nata a Firenze il 29/11/1988 e residente in Firenze, alla Via S.Maria a Cintoia; **AMATI ANNA** (MTANNA79C45D416R) nata a Erba il 05.03.1979 e residente in Cantù alla Via Mazzini 29/A; **PULIZZOTTO PAOLO MARIA** (PLZPMR89B23D390O) nato a Eboli il 23/02/1989 e ivi residente in Via Vito Accarino N°20; **IASSOGNA LUCA** (SSGLCU92A15G596G) nato a Piedimonte Matese il 15/01/1992 e residente in Sezze alla Via Casali 1 tratto; **ORLANDO MARTINA** (RLNMTN98T54C129E) nata a Castellammare di Stabia il 14/12/1998 e residente in Torre Annunziata alla Via Zampa 21; **BONGIOVANNI DOMENICO** (BNGDNC74L02G273E) nato a Palermo il 02/07/1974 e residente a Corleone

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

in Via Caltanissetta N. 1; **GENNARO MARIA CRISTINA** (GNNMCR87T57G511I) nata a Petralia Sottana il 17.12.1987 e ivi residente in Via Provinciale 158; **GAUDIO CARMINE**(GDACMN78B05D390G) nato a Eboli il 05/02/1978 e residente a Bellizzi, in Via Olmo 26; **OTTONELLI LAURA**TTNLRA74E56H501M nata a ROMA il 16/05/1974 e residente in Roma Al Piazzale Prenestino, 15; **PIRACCINI SAVERIO** (PRCSVR67M12C573P) nato a Cesena il 12.08.1967 e residente in Bertinoro alla Via Loreto 4195; **GARELLA RACHELE** (GRLRHL80L48D612V) nata a Firenze il 08/07/1980 e ivi residente in Via Maragliano 98; **SANTORIELLO MARISABELLA** (SNTMSB84B61F912V) nata a Nocera Inferiore il 21/02/1984 e residente a Pomezia, in Via Boccaccio 12; **FUSCO SANDRA** (FSCSDR79A41I234E) nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01-01-1979 e residente a Sparanise (CE), in Via Canonico De Felice, 53- Cond. "Quadrifoglio"; **MONTE MARIA** (MNTMRA74M43G273K) nata a Palermo il 03/08/1974 e ivi residente in Via Gaetano Filangeri, 48; **MARTIN GIOVANNI** (MRTGNN77C03G964K) nato a Pozzuoli, il 03/03/1977 e ivi residente in Viale J. F. Kennedy 39; **MANFREDI MARINA DOMENICA** (MNFMND76D60A662M) nata a Bari, il 20/04/1976 e ivi residente in Via A.M. Calefati 310; **SALVATERRA MARIAELENA** (SLVMLN73A53C933Y) nata a Como il 13/01/1973 e residente in San Fermo Della Battaglia alla Via Imbonati 14; rappresentati e difesi come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

Amministrazioni intimate:

- **Ministero dell'Istruzione (**80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione,** in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t.;
- **Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**;

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587)**,** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
- **Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile,** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80022410486) - Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, in persona del legale rappresentante p.t**;
- **Dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione**;
- **Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione**;
- **Commissione Giudicatrice per la cdc A050 presso USR Toscana, in persona del legale rappresentante p.t;**
- **tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt.,**
- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese,**

Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**
- **Nonché nei confronti di GRASSI STEFANO** GRSSFN84D20C236Q nato il 20/04/1984 a Castelnuovo di Grafagnana (Lu); **BALDASSARRE GEORGIA** BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987; **SERINO VALENTINA** SRNVNT81D58A509M nata ad Avellino il 18/04/1981

***

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a

tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'

diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante

«Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018;

considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013

che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate.

C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro

che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Con i **primi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *"Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510"*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti,

l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03,

04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie

di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese

rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

Con i **motivi aggiunti bis**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *"Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione"*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione

epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successivi **motivi aggiunti** la ricorrente Garella Rachele ribadisce le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre chiede l'annullamento e/o nullità:

a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 14/06/2021 prot. n. 0000363 del 14/06/2021 a firma del Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale dell'USR Toscana Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, ed di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso.

b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e /o connessi all'impugnato decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; il decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili; il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020; l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, l'USR Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale per la sola regione Toscana; l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; il proprio decreto n. AOODRTO 716 del 02/11/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE; gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice;

c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0004787 del 23/04/2021, a firma del

dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale- Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. n. 510 e n. 783 del 2020. Avviso di pubblicazione esiti prove scritte e presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva".

***

Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti BELLAVIA NOEMI, LAZZERINI SERENA, AMATI ANNA, PULIZZOTTO PAOLO MARIA, IASSOGNA LUCA, BONGIOVANNI DOMENICO, GENNARO MARIA CRISTINA, GAUDIO CARMINE, OTTONELLI LAURA, SANTORIELLO MARISABELLA, FUSCO SANDRA, MONTE MARIA,MARTIN GIOVANNI,MANFREDI MARINA DOMENICA, SALVATERRA MARIAELENA, ORLANDO MARTINA, PIRACCINI SAVERIO, hanno ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre hanno chiesto l'annullamento e/o nullità:

delle **Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario**, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedisseque note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di

concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissione, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

COGNOME E NOME	**CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE**	**REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE**	**ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE**
BELLAVIA NOEMI	AJ56 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 0013821 del 10/06/2021; Decreto prot. n. 0016156 del 30/06/2021
LAZZERINI SERENA	AD02 TOSCANA	TOSCANA	Avviso prot. n. 0004787 del 24/05/2021; Decreto prot. n. 0000359 del 11/06/2021
AMATI ANNA	ADSS - ADMM LOMBARDIA	LOMBARDIA	Adss Decreto prot. n. 0001331 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 0001467 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001608 del 30/06/2021; Admm Decreto prot. n. 0001410 del 15/06/2021; decreto prot. n. 0001599 del 30/06/2021; decreto prot. n. 0001631 del 02/07/2021
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	B014 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001165 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0001374 del 14/06/2021
IASSOGNA LUCA	B020 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 16574 del 01/06/2021
BONGIOVANNI DOMENICO	B006 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008544 del 27/05/2021; Decreto prot. n. 0021150 del 09/06/2021
GENNARO MARIA CRISTINA	A050 SICILIA	SICILIA	avviso prot. 15597 del 24/06/2021; Decreto prot. n. 0015842.28-06-2021; Decreto prot. n. 16199 del 01/07/2021
GAUDIO CARMINE	A046 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 19149 del 16/06/2021; Avviso prot. n. 021689 del 28/06/2021; Decreto prot. n. 0000382 del 05/07/2021
OTTONELLI LAURA	A046 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 19149 del 16/06/2021; Avviso prot. n. 021689 del 28/06/2021; Decreto prot. n. 0000382 del 05/07/2021
SANTORIELLO MARISABELLA	A015 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 17528 del 09/06/2021; decreto prot. n. 397 del 05/07/2021
FUSCO SANDRA	A034 CAMPANIA	CAMPANIA	**Avviso prot. n. 0007767 del 13/05/2021**; Decreto prot. n. 0020885 del 08/06/2021

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
MONTE MARIA	A051 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 13010 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0015969 del 29/06/2021
MARTIN GIOVANNI	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021
MANFREDI MARINA DOMENICA	A046 PUGLIA	CAMPANIA	avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; decreto n. 0020879.08-06-2021
SALVATERRA ELENA	A046 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Avviso prot. n. 0001362 del 14/06/2021

***

Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata partecipazione degli istanti al Concorso straordinario per il ruolo di cui al D.D. 510/2020 e sulla successiva e consequenziale impugnazione delle relative graduatorie di merito definitive e degli esiti delle prove scritte per le classi di concorso e per le regioni di interessi dei ricorrenti.
- Nello specifico, gli odierni istanti proponevano ricorso, lamentando la loro esclusione dal concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente per le classi di concorso e le regioni di interesse dei ricorrenti.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

1. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

2. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ***ratio*** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

3. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 –

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

4. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<*la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del*

legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

5. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

6. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

***

Con i **primi motivi aggiunti** i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN

PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

2. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ***ratio*** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

3. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA

***PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.**

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

4. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<*la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.,*

deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

5. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

6. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

***

Con i motivi aggiunti bis viene eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor partecipationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

2. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ***ratio*** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

4. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

5. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<*la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)*>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

***

Con successivi **motivi aggiunti**, la ricorrente Garella Rachele ha impugnato gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A**. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.** Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì

permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatorio – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

***

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

La ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento del ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor partecipationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, la ricorrente lamenta che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierna istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

La ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione dell'odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch'egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica il ricorrente non possa– non già essere stabilizzato d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. **VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-**

La ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ***ratio*** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 –

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

La ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. La ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<*la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del*

legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istane chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

8. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

***

Con successivi **motivi aggiunti**, i ricorrenti BELLAVIA NOEMI, LAZZERINI SERENA, AMATI ANNA, PULIZZOTTO PAOLO MARIA, IASSOGNA LUCA, BONGIOVANNI DOMENICO, GENNARO MARIA CRISTINA, GAUDIO CARMINE, OTTONELLI LAURA, SANTORIELLO MARISABELLA, FUSCO SANDRA, MONTE MARIA,MARTIN GIOVANNI,MANFREDI MARINA DOMENICA, SALVATERRA MARIAELENA,

ORLANDO MARTINA, PIRACCINI SAVERIO, hanno impugnato gli esiti delle prove scritte e le graduatorie di merito definitive per le classi di concorso e regioni di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A**. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.** Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatorio – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

***

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO

PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor partecipationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento

sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. **VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-**

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai

fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ***ratio*** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST-

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<*la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)*>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in

esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

***

Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionale impugnate, si allegano al presente avviso le graduatorie di merito definitive.

***

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it , attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

***

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 2612/2021 NRG 6070/2020 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/07/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 2612/2021, NRG 6070/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/07/2021;
b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

c) il Ministero dell'Istruzione e gli USR non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero e degli USR degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/08/2021

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO

Firmato digitalmente da SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.08.04 16:04:52 +02'00'

Pubblicato il 23/07/2021

N. 02612/2021 REG.PROV.PRES.
N. 06070/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Noemi Bellavia, Serena Lazzerini, Anna Amati, Paolo Maria Pulizzotto, Luca Iassogna, Martina Orlando, Domenico Bongiovanni, Maria Cristina Gennaro, Carmine Gaudio, Laura Ottonelli, Saverio Piraccini, Rachele Garella, Marisabella Santoriello, Sandra Fusco, Maria Monte, Giovanni Martin, Marina Domenica Manfredi, Mariaelena Salvaterra, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia,

Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico

Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Ambito Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Marche - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la

Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise -, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dott. Bruschi, Capo del Dip. per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Tutti Gli Ambiti Territoriali Provinciali, Tutti Gli Uffici Scolastici Regionali non costituiti in giudizio;

nei confronti

Georgia Baldassarre non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Impugnazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BELLAVIA NOEMI il 12\10\2020 :

Impugnazione del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BELLAVIA NOEMI il 21\1\2021 :

Impugnazione della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Garella Rachele il 19/7/2021:

Impugnazione Graduatorie Concorso Straordinario

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l’elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.

proc.amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 luglio 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

mercoledì 04.08.2021
SOLIDORO SIRIO
Documento
IT27B0200879671000401071717

Il bonifico è in attesa di essere inviato
ORDINANTE
Nominativo
SOLIDORO SIRIO
IBAN
IT27B0200879671000401071717
Banca
UNICREDIT SPA
Filiale
GALLIPOLI, CORSO ROMA, 90 73014 GALLIPOLI
Beneficiario
Nominativo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
IBAN
IT94M0100003245348013355004
Banca
BANCA D'ITALIA
Filiale
VERSAMENTI DI TESORERIA - BON, VIA MILANO, 60 G 00100 ROMA
Dati del pagamento
Importo
100,00 EUR
Commissioni
1,21 EUR
Importo totale
101,21 EUR
Causale
Decreto n. 2612/2021- Tar Lazio, Sezione III bis, Nrg 6070/2020
TRN
1101212160171643
Data esecuzione
04 ago 2021
Data e ora inserimento
04 ago 2021 09:58
Canale
INTERNET

Tutti i dettagli

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa
I contenuti di questa pagina sono da considerare a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Banca. EN
UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A - 20154 Milano.
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1
unicredit.it

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

PER: BELLAVIA NOEMI (BLLNMO82M59B429C) nata a Caltanissetta il 19/08/1982 e residente in Caltanissetta alla Via Pisacane 77 A, con Diploma di pianoforte conseguito presso Istituto Musicale " V. Bellini" Caltanissetta in data 17/10/2005, cdc AJ56 regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **LAZZERINI SERENA** (LZZSRN88S69D612Z) nata a Firenze il 29/11/1988 e residente in Firenze, alla Via S.Maria a Cintoia, laurea conseguita il 17/04/2014 presso Ateneo di Firenze in Psicologia Clinica E Della Salute, cdc AD02, regione per cui si intende partecipare al concorso Toscana; **AMATI ANNA** (MTANNA79C45D416R) nata a Erba il 05.03.1979 e residente in Cantù alla Via Mazzini 29/A, laurea conseguita il 13/09/2005 presso l'Università Statale di Pavia in Psicologia, cdc Sostegno, regione presso cui chiede l'inserimento Lombardia; **PULIZZOTTO PAOLO MARIA** (PLZPMR89B23D390O) nato a Eboli il 23/02/1989 e ivi residente in Via Vito Accarino N°20, con Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto tecnico per geometri Luca Pacioli di Nola, in data 11.07.2009, cdc B014, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **IASSOGNA LUCA** (SSGLCU92A15G596G) nato a Piedimonte Matese il 15/01/1992 e residente in Sezze alla Via Casali 1 tratto, con Diploma di tecnico dei servizi della Ristorazione conseguito presso IPSSEOA Celletti di Formia in data 4/7/2012, cdc B020, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **ORLANDO MARTINA** (RLNMTN98T54C129E) nata a Castellammare di Stabia il 14/12/1998 e residente in Torre Annunziata alla Via Zampa 21, con Diploma in Servizi Sociali conseguito presso I.I.S Ferrari Castellammare di Stabia in data A.S. 2017/2018, CDC B023, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **BONGIOVANNI DOMENICO** (BNGDNC74L02G273E) nato a Palermo il 02/07/1974 e residente a Corleone in Via Caltanissetta N. 1, con Diploma di Ragioniere e perito commerciale; Diploma di Odontotecnico; Diploma di istituto tecnico commerciale sistemi informativi aziendali (SIA), conseguiti rispettivamente in data 20/07/1996; 04/07/2016; 11/07/2019, presso I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" Bisacquino (PA); I.I.S.S. "Ernesto Ascione" Palermo; Istituto Paritario "Platone" Palermo, cdc B006, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GENNARO MARIA CRISTINA** (GNNMCR87T57G511I) nata a Petralia Sottana il 17.12.1987 e ivi residente in Via Provinciale 158, con Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie,

conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 20.10.2015, cdc A50, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GAUDIO CARMINE**(GDACMN78B05D390G) nato a Eboli il 05/02/1978 e residente a Bellizzi, in Via Olmo 26, con Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 10/12/2018, presso Unicam, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **OTTONELLI LAURA**TTNLRA74E56H501M nata a ROMA il 16/05/1974 e residente in Roma Al Piazzale Prenestino, 15, con Laurea In Giurisprudenza V.O. in data 17/07/2007 presso LA SAPIENZA, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso LAZIO; **PIRACCINI SAVERIO** (PRCSVR67M12C573P) nato a Cesena il 12.08.1967 e residente in Bertinoro alla Via Loreto 4195, con Diploma Di Violino conseguito in data Luglio 1991 presso Conservatorio Di Musica Maderna DI CESENA, cdc AM56, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia – Romagna; **GARELLA RACHELE** (GRLRHL80L48D612V) nata a Firenze il 08/07/1980 e ivi residente in Via Maragliano 98, con Dottorato di ricerca in Scienze Fisiologiche e Nutrizionali, conseguito presso Università degli Studi di Firenze, in data 19/04/2012, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; t **SANTORIELLO MARISABELLA** (SNTMSB84B61F912V) nata a Nocera Inferiore il 21/02/1984 e residente a Pomezia, in Via Boccaccio 12, con Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, conseguito presso Università degli Studi di Salerno, in data 21.02.2011,con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019, con 24 cfu conseguiti press Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019 cdc A015, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **FUSCO SANDRA** (FSCSDR79A41I234E) nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01-01-1979 e residente a Sparanise (CE), in Via Canonico De Felice, 53- Cond. "Quadrifoglio", con Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso Università di Napoli Federico II, in data 18.12.2007, con 24 cfu conseguiti presso Università "Giustino Fortunato" conseguiti in data 20/01/2018 ed in data 03/02/2018, cdc A034, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MONTE MARIA** (MNTMRA74M43G273K) nata a Palermo il 03/08/1974 e ivi residente in Via Gaetano Filangeri, 48, con Dottorato di Ricerca in Colture Arboree, conseguito presso Università degli Studi di Palermo, in data 12.02.2005, con 24 cfu conseguiti presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA in data 30 LUGLIO 2018 cdc A051, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MARTIN**

GIOVANNI (MRTGNN77C03G964K) nato a Pozzuoli, il 03/03/1977 e ivi residente in Viale J. F. Kennedy 39, con Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute: metodologie e biotecnologie applicate alla fisiopatologia digestiva, conseguito presso Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 19/12/2007, con 24 cfu conseguiti Risultati di ricerca Risultati web Università Telematica Giustino Fortunato – Benevento in data 24/03/2018, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MANFREDI MARINA DOMENICA** (MNFMND76D60A662M) nata a Bari, il 20/04/1976 e ivi residente in Via A.M. Calefati 310, con Dottorato di Ricerca in Ambiente, Medicina e Salute, conseguito presso Università di Bari, in data 16.04.2008, con 24 cfu conseguiti presso Università per stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria in data 10/03/2019, cdc A046, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Puglia; **SALVATERRA MARIAELENA** (SLVMLN73A53C933Y) nata a Como il 13/01/1973 e residente in San Fermo Della Battaglia alla Via Imbonati 14 cap.22042, dottorato conseguito il 21/05/2004 in Filosofia Del Diritto presso l'Università Degli Studi Di Milano, con 24 cfu conseguiti presso eCampus novedrate in data Aprile 2018, cdc A46, regione presso cui chiede di essere inserito Lombardia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec **solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it** e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione,** con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo

e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi

3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019;

visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei

posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate.

C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi

note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con l'impugnato bando indicato in epigrafe, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il Concorso Straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente.

2. I ricorrenti sono tutti docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
3. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
BELLAVIA NOEMI	dal 05/03/2019 al 14/05/2019 presso Scuola Statale Primo Grado "Ettore Romagnoli" di Gela, cdc A030; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Comprensivo Statale "Nino Di Maria" Sommatino-Delia, cdc sostegno primo grado
LAZZERINI SERENA	ANNO SCOLASTICO 2019-2020 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA POLI - FIRENZE- COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO - SCUOLA PUBBLICA
AMATI ANNA	Dal 5/11/2018 al 30/06/2019 presso ICS A. Manzoni infanzia XX settembre Uboldo AD0D; dal 18/09/2019 al 9/04/2020 presso ICS A.Manzoni XX Settembre primaria Uboldo, AD0J
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	dal 18/10/2018 al 30/06/2019 presso Istituto d'istruzione superiore statale "Paolini-Cassiano" di Imola - Sostegno dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto professionale statale per l'artigianato e i servizi "Aldrovandi Rubbiani" Bologna - Sostegno
IASSOGNA LUCA	Dal 5/10/2019 al 31/06/2020 ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS, CDC ADSS
ORLANDO MARTINA	dal 27/09/2019 al 27/02/2020 presso I.C Varese 1 Don Rimoldi di Varese, cdc EE
BONGIOVANNI DOMENICO	dal 07/10/2019 al 31/08/2020 presso I.I.S.S. E Medi (PA) su classe di concorso B016
GENNARO MARIA CRISTINA	dal 02/04/2019 al 16/04/2019 presso Istituto Basile-D'aleo di Monreale, cdc B15, sostegno; dal 29/04/2019 al 30/06/2019 presso Istituto Basile-D'Aleo di Monreale (pubblico), cdc B-15, sostegno; dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Ugo Mursia di Carini (pubblico), cdc B-15, sostegno.
GAUDIO CARMINE	DAL 19/02/2019 AL 11/06/2019 PRESSO IIS DE AMICIS- CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE; DAL 27/09/2019 AL 30/06/2020 PRESSO IIS DE AMICIS-CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE.
OTTONELLI LAURA	Dal 8/10/2014 al 2/11/2014 Istituto tecnico industriale G. Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 10/10/2016 al 30/06/2017 istituto tecnico industriale G.Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 3/11/2019 as la 30/06/2020 convitto nazionale di Tivoli ist. Alberghiero, CDC sostegno II grado
PIRACCINI SAVERIO	Dal 26/09/2017 al 30/06/2018 presso istituto comprensivo Alighieri di Rimini (RN),cdc sostegno primo grado
GARELLA RACHELE	dal 31/10/2016 al 24/11/2016 presso Media Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 25/11/2016 al 28/11/2016 meida Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 29/11/2016 al 24/06/2017 Media Barsanti c/o I.C. Barsanti di Firenze, cdc A028
SANTORIELLO MARISABELLA	dal 17/10/2012 al 31/10/2012 presso Istituto Professionale Sassetti Peruzzi di Firenze

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
FUSCO SANDRA	Dal 1/4/2019 al 16/4/2019 presso Istituto Superiore (Statale) "Agostino Nifo" di Sessa Aurunca (prov. CE) per la classe di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche).
MONTE MARIA	dal 14/10/2019 al 25/11/2019 presso I.C. - Statale- Politeama di Palermo (PAIC 890009), cdc A 060; dal 26/11/2019 al 30/06/2020 I.I.S.S. Gioeni-Trabia -statale-di Palermo (PAIS03600R), cdc sostegno secondo grado.
MARTIN GIOVANNI	POSTO SU SOST. MINORATI PSICOFISICI, CON DECORRENZA DAL 04/10/2019 E CESSAZIONE AL 30/06/2020, PRESSO L'ISTITUTO PUBBLICO COMPRENSIVO QUARTO I.C. DON L. MILANI QUARTO
MANFREDI MARINA DOMENICA	Dal 24/10/2019 al 12/11/2019 presso Istitito Tecnico statale Panetti, cdc sostegno secondo grado; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso istituto professionale statale Santarella, cdc sostegno.
SALVATERRA ELENA	Istituto Ripamonti dal 17.10.2017 al 30.06.2018 ADSS, istituto Vanoni dal 17 al 21 ottobre 2018 A046; Istituto Ripamonti dal 31.10 al 18.11.2018 ADSS. Istituto Vanoni dal 9 ottobre 2019 al 31.08.2020 ADSS

4. Nel bando impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
5. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59.
6. Contro l'ingiusta esclusione, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto.

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

MOTIVI

I

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

I. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'*an*, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento *post lauream* era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie,

invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente *precario*, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B.B. Docente Caio= servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del *favor partecipationis.*

***

II

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

II. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI

LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti,

in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ***ratio*** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

***

III

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

III. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA-IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi *post lauream* che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

***

IV

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

IV. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<*la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano*

peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, *in parte qua*, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede

che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsale ad oggetto.

***

V

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

V. ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non

fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

***

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 02/07/2020 Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO

Firmato digitalmente da SOLIDORO SIRIO
Data: 2020.07.02 15:21:17 +02'00'

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI – NRG 6070/2020

PER: BELLAVIA NOEMI (BLLNMO82M59B429C) nata a Caltanissetta il 19/08/1982 e residente in Caltanissetta alla Via Pisacane 77 A, con Diploma di pianoforte conseguito presso Istituto Musicale " V. Bellini" Caltanissetta in data 17/10/2005, cdc AJ56 regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **LAZZERINI SERENA** (LZZSRN88S69D612Z) nata a Firenze il 29/11/1988 e residente in Firenze, alla Via S.Maria a Cintoia, laurea conseguita il 17/04/2014 presso Ateneo di Firenze in Psicologia Clinica E Della Salute, cdc AD02, regione per cui si intende partecipare al concorso Toscana; **AMATI ANNA** (MTANNA79C45D416R) nata a Erba il 05.03.1979 e residente in Cantù alla Via Mazzini 29/A, laurea conseguita il 13/09/2005 presso l'Università Statale di Pavia in Psicologia, cdc Sostegno, regione presso cui chiede l'inserimento Lombardia; **PULIZZOTTO PAOLO MARIA** (PLZPMR89B23D390O) nato a Eboli il 23/02/1989 e ivi residente in Via Vito Accarino N°20, con Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto tecnico per geometri Luca Pacioli di Nola, in data 11.07.2009, cdc B014, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **IASSOGNA LUCA** (SSGLCU92A15G596G) nato a Piedimonte Matese il 15/01/1992 e residente in Sezze alla Via Casali 1 tratto, con Diploma di tecnico dei servizi della Ristorazione conseguito presso IPSSEOA Celletti di Formia in data 4/7/2012, cdc B020, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **ORLANDO MARTINA** (RLNMTN98T54C129E) nata a Castellammare di Stabia il 14/12/1998 e residente in Torre Annunziata alla Via Zampa 21, con Diploma in Servizi Sociali conseguito presso I.I.S Ferrari Castellammare di Stabia in data A.S. 2017/2018, CDC B023, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **BONGIOVANNI DOMENICO** (BNGDNC74L02G273E) nato a Palermo il 02/07/1974 e residente a Corleone in Via Caltanissetta N. 1, con Diploma di Ragioniere e perito commerciale; Diploma di Odontotecnico; Diploma di istituto tecnico commerciale sistemi informativi aziendali (SIA), conseguiti rispettivamente in data 20/07/1996; 04/07/2016; 11/07/2019, presso I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" Bisacquino (PA); I.I.S.S. "Ernesto Ascione" Palermo; Istituto Paritario "Platone" Palermo, cdc B006, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GENNARO MARIA CRISTINA** (GNNMCR87T57G511I) nata a Petralia Sottana il

17.12.1987 e ivi residente in Via Provinciale 158, con Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie, conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 20.10.2015, cdc A50, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GAUDIO CARMINE**(GDACMN78B05D390G) nato a Eboli il 05/02/1978 e residente a Bellizzi, in Via Olmo 26, con Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 10/12/2018, presso Unicam, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **OTTONELLI LAURA**TTNLRA74E56H501M nata a ROMA il 16/05/1974 e residente in Roma Al Piazzale Prenestino, 15, con Laurea In Giurisprudenza V.O. in data 17/07/2007 presso LA SAPIENZA, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso LAZIO; **PIRACCINI SAVERIO** (PRCSVR67M12C573P) nato a Cesena il 12.08.1967 e residente in Bertinoro alla Via Loreto 4195, con Diploma Di Violino conseguito in data Luglio 1991 presso Conservatorio Di Musica Maderna DI CESENA, cdc AM56, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia – Romagna; **GARELLA RACHELE** (GRLRHL80L48D612V) nata a Firenze il 08/07/1980 e ivi residente in Via Maragliano 98, con Dottorato di ricerca in Scienze Fisiologiche e Nutrizionali, conseguito presso Università degli Studi di Firenze, in data 19/04/2012, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; t **SANTORIELLO MARISABELLA** (SNTMSB84B61F912V) nata a Nocera Inferiore il 21/02/1984 e residente a Pomezia, in Via Boccaccio 12, con Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, conseguito presso Università degli Studi di Salerno, in data 21.02.2011,con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019, con 24 cfu conseguiti press Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019 cdc A015, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **FUSCO SANDRA** (FSCSDR79A41I234E) nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01-01-1979 e residente a Sparanise (CE), in Via Canonico De Felice, 53- Cond. "Quadrifoglio", con Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso Università di Napoli Federico II, in data 18.12.2007, con 24 cfu conseguiti presso Università "Giustino Fortunato" conseguiti in data 20/01/2018 ed in data 03/02/2018, cdc A034, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MONTE MARIA** (MNTMRA74M43G273K) nata a Palermo il 03/08/1974 e ivi residente in Via Gaetano Filangeri, 48, con Dottorato di Ricerca in Colture Arboree, conseguito presso Università degli Studi di Palermo, in data 12.02.2005, con 24 cfu conseguiti presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA in data 30

LUGLIO 2018 cdc A051, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MARTIN GIOVANNI** (MRTGNN77C03G964K) nato a Pozzuoli, il 03/03/1977 e ivi residente in Viale J. F. Kennedy 39, con Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute: metodologie e biotecnologie applicate alla fisiopatologia digestiva, conseguito presso Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 19/12/2007, con 24 cfu conseguiti Risultati di ricerca Risultati web Università Telematica Giustino Fortunato – Benevento in data 24/03/2018, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MANFREDI MARINA DOMENICA** (MNFMND76D60A662M) nata a Bari, il 20/04/1976 e ivi residente in Via A.M. Calefati 310, con Dottorato di Ricerca in Ambiente, Medicina e Salute, conseguito presso Università di Bari, in data 16.04.2008, con 24 cfu conseguiti presso Università per stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria in data 10/03/2019, cdc A046, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Puglia; **SALVATERRA MARIAELENA** (SLVMLN73A53C933Y) nata a Como il 13/01/1973 e residente in San Fermo Della Battaglia alla Via Imbonati 14 cap.22042, dottorato conseguito il 21/05/2004 in Filosofia Del Diritto presso l'Università Degli Studi Di Milano, con 24 cfu conseguiti presso eCampus novedrate in data Aprile 2018, cdc A46, regione presso cui chiede di essere inserito Lombardia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec **solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it** e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione,** con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *"Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510"*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire

una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti

salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio

superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione,

pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

F) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.*

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi *1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni*

speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento

di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le

organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e

secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.

3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
BELLAVIA NOEMI	dal 05/03/2019 al 14/05/2019 presso Scuola Statale Primo Grado "Ettore Romagnoli" di Gela, cdc A030; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Comprensivo Statale "Nino Di Maria" Sommatino-Delia, cdc sostegno primo grado
LAZZERINI SERENA	ANNO SCOLASTICO 2019-2020 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA POLI - FIRENZE- COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO - SCUOLA PUBBLICA
AMATI ANNA	Dal 5/11/2018 al 30/06/2019 presso ICS A. Manzoni infanzia XX settembre Uboldo AD0D; dal 18/09/2019 al 9/04/2020 presso ICS A.Manzoni XX Settembre primaria Uboldo, AD0J
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	dal 18/10/2018 al 30/06/2019 presso Istituto d'istruzione superiore statale "Paolini-Cassiano" di Imola - Sostegno dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto professionale statale per l'artigianato e i servizi "Aldrovandi Rubbiani" Bologna - Sostegno
IASSOGNA LUCA	Dal 5/10/2019 al 31/06/2020 ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS, CDC ADSS
ORLANDO MARTINA	dal 27/09/2019 al 27/02/2020 presso I.C Varese 1 Don Rimoldi di Varese, cdc EE
BONGIOVANNI DOMENICO	dal 07/10/2019 al 31/08/2020 presso I.I.S.S. E Medi (PA) su classe di concorso B016
GENNARO MARIA CRISTINA	dal 02/04/2019 al 16/04/2019 presso Istituto Basile-D'aleo di Monreale, cdc B15, sostegno; dal 29/04/2019 al 30/06/2019 presso Istituto Basile-D'Aleo di Monreale (pubblico), cdc B-15, sostegno; dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Ugo Mursia di Carini (pubblico), cdc B-15, sostegno.
GAUDIO CARMINE	DAL 19/02/2019 AL 11/06/2019 PRESSO IIS DE AMICIS- CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE; DAL 27/09/2019 AL 30/06/2020 PRESSO IIS DE AMICIS-CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE.
OTTONELLI LAURA	Dal 8/10/2014 al 2/11/2014 Istituto tecnico industriale G. Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 10/10/2016 al 30/06/2017 istituto tecnico industriale G.Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 3/11/2019 as la 30/06/2020 convitto nazionale di Tivoli ist. Alberghiero, CDC sostegno II grado
PIRACCINI SAVERIO	Dal 26/09/2017 al 30/06/2018 presso istituto comprensivo Alighieri di Rimini (RN),cdc sostegno primo grado
GARELLA RACHELE	dal 31/10/2016 al 24/11/2016 presso Media Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 25/11/2016 al 28/11/2016 meida Manzoni c/o I.C.

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 29/11/2016 al 24/06/2017 Media Barsanti c/o I.C. Barsanti di Firenze, cdc A028
SANTORIELLO MARISABELLA	dal 17/10/2012 al 31/10/2012 presso Istituto Professionale Sassetti Peruzzi di Firenze
FUSCO SANDRA	Dal 1/4/2019 al 16/4/2019 presso Istituto Superiore (Statale) "Agostino Nifo" di Sessa Aurunca (prov. CE) per la classe di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche).
MONTE MARIA	dal 14/10/2019 al 25/11/2019 presso I.C. - Statale- Politeama di Palermo (PAIC 890009), cdc A 060; dal 26/11/2019 al 30/06/2020 I.I.S.S. Gioeni-Trabia -statale-di Palermo (PAIS03600R), cdc sostegno secondo grado.
MARTIN GIOVANNI	POSTO SU SOST. MINORATI PSICOFISICI, CON DECORRENZA DAL 04/10/2019 E CESSAZIONE AL 30/06/2020, PRESSO L'ISTITUTO PUBBLICO COMPRENSIVO QUARTO I.C. DON L. MILANI QUARTO
MANFREDI MARINA DOMENICA	Dal 24/10/2019 al 12/11/2019 presso Istitito Tecnico statale Panetti, cdc sostegno secondo grado; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso istituto professionale statale Santarella, cdc sostegno.
SALVATERRA ELENA	Istituto Ripamonti dal 17.10.2017 al 30.06.2018 ADSS, istituto Vanoni dal 17 al 21 ottobre 2018 A046; Istituto Ripamonti dal 31.10 al 18.11.2018 ADSS. Istituto Vanoni dal 9 ottobre 2019 al 31.08.2020 ADSS

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

7. Contro l'ingiusta esclusione, i docenti propongono le seguenti doglianze in quanto coinvolte da illegittimità propria e derivata.

MOTIVI

IN LIMINE

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Illegittimità propria.

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'*an*, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il *quomodo*, e, dato il contesto temporale, il *quando*.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

Illegittimità derivata

I

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio= servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor partecipationis.

II

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

*In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.*

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d.

Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

*Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.*

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

III

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI

TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

IV

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano

peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si

chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsale ad oggetto.

V

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.*

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza in diritto scolastico

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 06/10/2020 Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO

Firmato digitalmente da SOLIDORO SIRIO
Data: 2020.10.06 18:23:40 +02'00'

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI BIS– NRG 6070/2020

PER: BELLAVIA NOEMI (BLLNMO82M59B429C) nata a Caltanissetta il 19/08/1982 e residente in Caltanissetta alla Via Pisacane 77 A, con Diploma di pianoforte conseguito presso Istituto Musicale " V. Bellini" Caltanissetta in data 17/10/2005, cdc AJ56 regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **LAZZERINI SERENA** (LZZSRN88S69D612Z) nata a Firenze il 29/11/1988 e residente in Firenze, alla Via S.Maria a Cintoia, laurea conseguita il 17/04/2014 presso Ateneo di Firenze in Psicologia Clinica E Della Salute, cdc AD02, regione per cui si intende partecipare al concorso Toscana; **AMATI ANNA** (MTANNA79C45D416R) nata a Erba il 05.03.1979 e residente in Cantù alla Via Mazzini 29/A, laurea conseguita il 13/09/2005 presso l'Università Statale di Pavia in Psicologia, cdc Sostegno, regione presso cui chiede l'inserimento Lombardia; **PULIZZOTTO PAOLO MARIA** (PLZPMR89B23D390O) nato a Eboli il 23/02/1989 e ivi residente in Via Vito Accarino N°20, con Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto tecnico per geometri Luca Pacioli di Nola, in data 11.07.2009, cdc B014, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **IASSOGNA LUCA** (SSGLCU92A15G596G) nato a Piedimonte Matese il 15/01/1992 e residente in Sezze alla Via Casali 1 tratto, con Diploma di tecnico dei servizi della Ristorazione conseguito presso IPSSEOA Celletti di Formia in data 4/7/2012, cdc B020, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **ORLANDO MARTINA** (RLNMTN98T54C129E) nata a Castellammare di Stabia il 14/12/1998 e residente in Torre Annunziata alla Via Zampa 21, con Diploma in Servizi Sociali conseguito presso I.I.S Ferrari Castellammare di Stabia in data A.S. 2017/2018, CDC B023, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **BONGIOVANNI DOMENICO** (BNGDNC74L02G273E) nato a Palermo il 02/07/1974 e residente a Corleone in Via Caltanissetta N. 1, con Diploma di Ragioniere e perito commerciale; Diploma di Odontotecnico; Diploma di istituto tecnico commerciale sistemi informativi aziendali (SIA), conseguiti rispettivamente in data 20/07/1996; 04/07/2016; 11/07/2019, presso I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" Bisacquino (PA); I.I.S.S. "Ernesto Ascione" Palermo; Istituto Paritario "Platone" Palermo, cdc B006, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GENNARO MARIA CRISTINA** (GNNMCR87T57G511I) nata a Petralia Sottana il

17.12.1987 e ivi residente in Via Provinciale 158, con Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie, conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 20.10.2015, cdc A50, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GAUDIO CARMINE**(GDACMN78B05D390G) nato a Eboli il 05/02/1978 e residente a Bellizzi, in Via Olmo 26, con Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 10/12/2018, presso Unicam, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **OTTONELLI LAURA**TTNLRA74E56H501M nata a ROMA il 16/05/1974 e residente in Roma Al Piazzale Prenestino, 15, con Laurea In Giurisprudenza V.O. in data 17/07/2007 presso LA SAPIENZA, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso LAZIO; **PIRACCINI SAVERIO** (PRCSVR67M12C573P) nato a Cesena il 12.08.1967 e residente in Bertinoro alla Via Loreto 4195, con Diploma Di Violino conseguito in data Luglio 1991 presso Conservatorio Di Musica Maderna DI CESENA, cdc AM56, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia – Romagna; **GARELLA RACHELE** (GRLRHL80L48D612V) nata a Firenze il 08/07/1980 e ivi residente in Via Maragliano 98, con Dottorato di ricerca in Scienze Fisiologiche e Nutrizionali, conseguito presso Università degli Studi di Firenze, in data 19/04/2012, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; t **SANTORIELLO MARISABELLA** (SNTMSB84B61F912V) nata a Nocera Inferiore il 21/02/1984 e residente a Pomezia, in Via Boccaccio 12, con Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, conseguito presso Università degli Studi di Salerno, in data 21.02.2011,con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019, con 24 cfu conseguiti press Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019 cdc A015, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **FUSCO SANDRA** (FSCSDR79A41I234E) nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01-01-1979 e residente a Sparanise (CE), in Via Canonico De Felice, 53- Cond. "Quadrifoglio", con Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso Università di Napoli Federico II, in data 18.12.2007, con 24 cfu conseguiti presso Università "Giustino Fortunato" conseguiti in data 20/01/2018 ed in data 03/02/2018, cdc A034, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MONTE MARIA** (MNTMRA74M43G273K) nata a Palermo il 03/08/1974 e ivi residente in Via Gaetano Filangeri, 48, con Dottorato di Ricerca in Colture Arboree, conseguito presso Università degli Studi di Palermo, in data 12.02.2005, con 24 cfu conseguiti presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA in data 30

LUGLIO 2018 cdc A051, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MARTIN GIOVANNI** (MRTGNN77C03G964K) nato a Pozzuoli, il 03/03/1977 e ivi residente in Viale J. F. Kennedy 39, con Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute: metodologie e biotecnologie applicate alla fisiopatologia digestiva, conseguito presso Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 19/12/2007, con 24 cfu conseguiti Risultati di ricerca Risultati web Università Telematica Giustino Fortunato – Benevento in data 24/03/2018, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MANFREDI MARINA DOMENICA** (MNFMND76D60A662M) nata a Bari, il 20/04/1976 e ivi residente in Via A.M. Calefati 310, con Dottorato di Ricerca in Ambiente, Medicina e Salute, conseguito presso Università di Bari, in data 16.04.2008, con 24 cfu conseguiti presso Università per stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria in data 10/03/2019, cdc A046, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Puglia; **SALVATERRA MARIAELENA** (SLVMLN73A53C933Y) nata a Como il 13/01/1973 e residente in San Fermo Della Battaglia alla Via Imbonati 14 cap.22042, dottorato conseguito il 21/05/2004 in Filosofia Del Diritto presso l'Università Degli Studi Di Milano, con 24 cfu conseguiti presso eCampus novedrate in data Aprile 2018, cdc A46, regione presso cui chiede di essere inserito Lombardia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec **solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it** e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione,** con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587)**,** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *"Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione"*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e

dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) Nonché i ricorrenti ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *"Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510"*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire

una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti

salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio

superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione,

pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

I) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.*

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni

speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento

di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le

organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e

secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.

3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
BELLAVIA NOEMI	dal 05/03/2019 al 14/05/2019 presso Scuola Statale Primo Grado "Ettore Romagnoli" di Gela, cdc A030; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Comprensivo Statale "Nino Di Maria" Sommatino-Delia, cdc sostegno primo grado
LAZZERINI SERENA	ANNO SCOLASTICO 2019-2020 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA POLI - FIRENZE- COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO - SCUOLA PUBBLICA
AMATI ANNA	Dal 5/11/2018 al 30/06/2019 presso ICS A. Manzoni infanzia XX settembre Uboldo AD0D; dal 18/09/2019 al 9/04/2020 presso ICS A.Manzoni XX Settembre primaria Uboldo, AD0J
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	dal 18/10/2018 al 30/06/2019 presso Istituto d'istruzione superiore statale "Paolini-Cassiano" di Imola - Sostegno dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto professionale statale per l'artigianato e i servizi "Aldrovandi Rubbiani" Bologna - Sostegno
IASSOGNA LUCA	Dal 5/10/2019 al 31/06/2020 ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS, CDC ADSS
ORLANDO MARTINA	dal 27/09/2019 al 27/02/2020 presso I.C Varese 1 Don Rimoldi di Varese, cdc EE
BONGIOVANNI DOMENICO	dal 07/10/2019 al 31/08/2020 presso I.I.S.S. E Medi (PA) su classe di concorso B016
GENNARO MARIA CRISTINA	dal 02/04/2019 al 16/04/2019 presso Istituto Basile-D'aleo di Monreale, cdc B15, sostegno; dal 29/04/2019 al 30/06/2019 presso Istituto Basile-D'Aleo di Monreale (pubblico), cdc B-15, sostegno; dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Ugo Mursia di Carini (pubblico), cdc B-15, sostegno.
GAUDIO CARMINE	DAL 19/02/2019 AL 11/06/2019 PRESSO IIS DE AMICIS- CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE; DAL 27/09/2019 AL 30/06/2020 PRESSO IIS DE AMICIS-CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE.
OTTONELLI LAURA	Dal 8/10/2014 al 2/11/2014 Istituto tecnico industriale G. Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 10/10/2016 al 30/06/2017 istituto tecnico industriale G.Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 3/11/2019 as la 30/06/2020 convitto nazionale di Tivoli ist. Alberghiero, CDC sostegno II grado
PIRACCINI SAVERIO	Dal 26/09/2017 al 30/06/2018 presso istituto comprensivo Alighieri di Rimini (RN),cdc sostegno primo grado
GARELLA RACHELE	dal 31/10/2016 al 24/11/2016 presso Media Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 25/11/2016 al 28/11/2016 meida Manzoni c/o I.C.

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 29/11/2016 al 24/06/2017 Media Barsanti c/o I.C. Barsanti di Firenze, cdc A028
SANTORIELLO MARISABELLA	dal 17/10/2012 al 31/10/2012 presso Istituto Professionale Sassetti Peruzzi di Firenze
FUSCO SANDRA	Dal 1/4/2019 al 16/4/2019 presso Istituto Superiore (Statale) "Agostino Nifo" di Sessa Aurunca (prov. CE) per la classe di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche).
MONTE MARIA	dal 14/10/2019 al 25/11/2019 presso I.C. - Statale- Politeama di Palermo (PAIC 890009), cdc A 060; dal 26/11/2019 al 30/06/2020 I.I.S.S. Gioeni-Trabia -statale-di Palermo (PAIS03600R), cdc sostegno secondo grado.
MARTIN GIOVANNI	POSTO SU SOST. MINORATI PSICOFISICI, CON DECORRENZA DAL 04/10/2019 E CESSAZIONE AL 30/06/2020, PRESSO L'ISTITUTO PUBBLICO COMPRENSIVO QUARTO I.C. DON L. MILANI QUARTO
MANFREDI MARINA DOMENICA	Dal 24/10/2019 al 12/11/2019 presso Istitito Tecnico statale Panetti, cdc sostegno secondo grado; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso istituto professionale statale Santarella, cdc sostegno.
SALVATERRA ELENA	Istituto Ripamonti dal 17.10.2017 al 30.06.2018 ADSS, istituto Vanoni dal 17 al 21 ottobre 2018 A046; Istituto Ripamonti dal 31.10 al 18.11.2018 ADSS. Istituto Vanoni dal 9 ottobre 2019 al 31.08.2020 ADSS

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Ne deriva che i ricorrenti lamentano come il provvedimento di sospensione del Concorso, peraltro parziale, avrebbe dovuto indurre la parte pubblica alla riedizione del potere amministrativo e, dunque, a comprendere anche quella parte del personale docente rimasto tutt'oggi escluso dal predetto Concorso.
9. Viceversa, l'impugnato provvedimento, nonostante le varie interrogazioni parlamentari, le proteste nel mondo della scuola, si limita a sospendere il Concorso, con l'ingiusta conseguenza di confermare l'esclusione delle parti ricorrenti.
10. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto e, pertanto, oltre ad articolare vizi propri, ripropongono gli stessi vizi derivati e già eccepiti in occasione dell'atto introduttivo con cui hanno contestato il bando di indizione del Concorso de quo.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie

esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrenti, dunque, seppure docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del *favor partecipationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrenti di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

Illegittimità derivata

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia

il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio= servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor partecipationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

*In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.*

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al

personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** *sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta* ***ratio*** *che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.*

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione,

uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è

chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsale ad oggetto.

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.*

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 30/12/2020

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO
Firmato digitalmente da SOLIDORO SIRIO
Data: 2020.12.30 19:35:05 +01'00'

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI TER– NRG 6070/2020

PER: BELLAVIA NOEMI (BLLNMO82M59B429C) nata a Caltanissetta il 19/08/1982 e residente in Caltanissetta alla Via Pisacane 77 A, con Diploma di pianoforte conseguito presso Istituto Musicale " V. Bellini" Caltanissetta in data 17/10/2005, cdc AJ56 regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **LAZZERINI SERENA** (LZZSRN88S69D612Z) nata a Firenze il 29/11/1988 e residente in Firenze, alla Via S.Maria a Cintoia, laurea conseguita il 17/04/2014 presso Ateneo di Firenze in Psicologia Clinica E Della Salute, cdc AD02, regione per cui si intende partecipare al concorso Toscana; **AMATI ANNA** (MTANNA79C45D416R) nata a Erba il 05.03.1979 e residente in Cantù alla Via Mazzini 29/A, laurea conseguita il 13/09/2005 presso l'Università Statale di Pavia in Psicologia, cdc Sostegno, regione presso cui chiede l'inserimento Lombardia; **PULIZZOTTO PAOLO MARIA** (PLZPMR89B23D390O) nato a Eboli il 23/02/1989 e ivi residente in Via Vito Accarino N°20, con Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto tecnico per geometri Luca Pacioli di Nola, in data 11.07.2009, cdc B014, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **IASSOGNA LUCA** (SSGLCU92A15G596G) nato a Piedimonte Matese il 15/01/1992 e residente in Sezze alla Via Casali 1 tratto, con Diploma di tecnico dei servizi della Ristorazione conseguito presso IPSSEOA Celletti di Formia in data 4/7/2012, cdc B020, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **BONGIOVANNI DOMENICO** (BNGDNC74L02G273E) nato a Palermo il 02/07/1974 e residente a Corleone in Via Caltanissetta N. 1, con Diploma di Ragioniere e perito commerciale; Diploma di Odontotecnico; Diploma di istituto tecnico commerciale sistemi informativi aziendali (SIA), conseguiti rispettivamente in data 20/07/1996; 04/07/2016; 11/07/2019, presso I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" Bisacquino (PA); I.I.S.S. "Ernesto Ascione" Palermo; Istituto Paritario "Platone" Palermo, cdc B006, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GENNARO MARIA CRISTINA** (GNNMCR87T57G511I) nata a Petralia Sottana il 17.12.1987 e ivi residente in Via Provinciale 158, con Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie, conseguita presso Università degli Studi di Palermo, in data 20.10.2015, cdc A50, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **GAUDIO CARMINE**(GDACMN78B05D390G) nato a Eboli il 05/02/1978 e residente a Bellizzi, in Via

Olmo 26, con Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 10/12/2018, presso Unicam, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **OTTONELLI LAURA**TTNLRA74E56H501M nata a ROMA il 16/05/1974 e residente in Roma Al Piazzale Prenestino, 15, con Laurea In Giurisprudenza V.O. in data 17/07/2007 presso LA SAPIENZA, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso LAZIO; **SANTORIELLO MARISABELLA** (SNTMSB84B61F912V) nata a Nocera Inferiore il 21/02/1984 e residente a Pomezia, in Via Boccaccio 12, con Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, conseguito presso Università degli Studi di Salerno, in data 21.02.2011,con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019, con 24 cfu conseguiti press Università Telematica Pegaso in data 20/03/2019 cdc A015, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **FUSCO SANDRA** (FSCSDR79A41I234E) nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01-01-1979 e residente a Sparanise (CE), in Via Canonico De Felice, 53- Cond. "Quadrifoglio", con Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, conseguito presso Università di Napoli Federico II, in data 18.12.2007, con 24 cfu conseguiti presso Università "Giustino Fortunato" conseguiti in data 20/01/2018 ed in data 03/02/2018, cdc A034, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MONTE MARIA** (MNTMRA74M43G273K) nata a Palermo il 03/08/1974 e ivi residente in Via Gaetano Filangeri, 48, con Dottorato di Ricerca in Colture Arboree, conseguito presso Università degli Studi di Palermo, in data 12.02.2005, con 24 cfu conseguiti presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA in data 30 LUGLIO 2018 cdc A051, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MARTIN GIOVANNI** (MRTGNN77C03G964K) nato a Pozzuoli, il 03/03/1977 e ivi residente in Viale J. F. Kennedy 39, con Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute: metodologie e biotecnologie applicate alla fisiopatologia digestiva, conseguito presso Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 19/12/2007, con 24 cfu conseguiti Risultati di ricerca Risultati web Università Telematica Giustino Fortunato – Benevento in data 24/03/2018, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **MANFREDI MARINA DOMENICA** (MNFMND76D60A662M) nata a Bari, il 20/04/1976 e ivi residente in Via A.M. Calefati 310, con Dottorato di Ricerca in Ambiente, Medicina e Salute, conseguito presso Università di Bari, in data 16.04.2008, con 24 cfu conseguiti presso Università per stranieri Dante Alighieri - Reggio Calabria in data 10/03/2019, cdc A046, regione presso cui chiede di partecipare al

concorso Puglia; **SALVATERRA MARIAELENA** (SLVMLN73A53C933Y) nata a Como il 13/01/1973 e residente in San Fermo Della Battaglia alla Via Imbonati 14 cap.22042, dottorato conseguito il 21/05/2004 in Filosofia Del Diritto presso l'Università Degli Studi Di Milano, con 24 cfu conseguiti presso eCampus novedrate in data Aprile 2018, cdc A46, regione presso cui chiede di essere inserito Lombardia; **ORLANDO MARTINA** (RLNMTN98T54C129E) nata a Castellammare di Stabia il 14/12/1998 e residente in Torre Annunziata alla Via Zampa 21, con Diploma in Servizi Sociali conseguito presso I.I.S Ferrari Castellammare di Stabia in data A.S. 2017/2018, CDC B023, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **PIRACCINI SAVERIO** (PRCSVR67M12C573P) nato a Cesena il 12.08.1967 e residente in Bertinoro alla Via Loreto 4195, con Diploma Di Violino conseguito in data Luglio 1991 presso Conservatorio Di Musica Maderna DI CESENA, cdc AM56, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia – Romagna; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec **solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it** e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione,** con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587)**,** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

SERINO VALENTINA SRNVNT81D58A509M nata ad Avellino il 18/04/1981 – A034 CAMPANIA

Nonché ove occorra di tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt., difesi, domiciliati e rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Per l'annullamento e/o nullità

delle **Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario**, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedisseque note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissione, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza in diritto scolastico

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
BELLAVIA NOEMI	AJ56 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 0013821 del 10/06/2021; Decreto prot. n. 0016156 del 30/06/2021
LAZZERINI SERENA	AD02 TOSCANA	TOSCANA	Avviso prot. n. 0004787 del 24/05/2021; Decreto prot. n. 0000359 del 11/06/2021
AMATI ANNA	ADSS - ADMM LOMBARDIA	LOMBARDIA	Adss Decreto prot. n. 0001331 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 0001467 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001608 del 30/06/2021; Admm Decreto prot. n. 0001410 del 15/06/2021; decreto prot. n. 0001599 del 30/06/2021; decreto prot. n. 0001631 del 02/07/2021
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	B014 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001165 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0001374 del 14/06/2021
IASSOGNA LUCA	B020 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 16574 del 01/06/2021
BONGIOVANNI DOMENICO	B006 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008544 del 27/05/2021; Decreto prot. n. 0021150 del 09/06/2021
GENNARO MARIA CRISTINA	A050 SICILIA	SICILIA	avviso prot. 15597 del 24/06/2021; Decreto prot. n. 0015842.28-06-2021; Decreto prot. n. 16199 del 01/07/2021
GAUDIO CARMINE	A046 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 19149 del 16/06/2021; Avviso prot. n. 021689 del 28/06/2021; Decreto prot. n. 0000382 del 05/07/2021
OTTONELLI LAURA	A046 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 19149 del 16/06/2021; Avviso prot. n. 021689 del 28/06/2021; Decreto prot. n. 0000382 del 05/07/2021
SANTORIELLO MARISABELLA	A015 LAZIO	LAZIO	Avviso prot. n. 17528 del 09/06/2021; decreto prot. n. 397 del 05/07/2021
FUSCO SANDRA	A034 CAMPANIA	CAMPANIA	**Avviso prot. n. 0007767 del 13/05/2021**; Decreto prot. n. 0020885 del 08/06/2021
MONTE MARIA	A051 SICILIA	SICILIA	Avviso prot. n. 13010 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0015969 del 29/06/2021
MARTIN GIOVANNI	A028 CAMPANIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008862 del 03/06/2021; Decreto prot. n. 0021172.09-06-2021
MANFREDI MARINA DOMENICA	A046 PUGLIA	CAMPANIA	avviso prot. n. 0008718 del 31/05/2021; decreto n. 0020879.08-06-2021
SALVATERRA ELENA	A046 LOMBARDIA	LOMBARDIA	Avviso prot. n. 0001362 del 14/06/2021

I ricorrenti ribadiscono l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insistono per l'annullamento:

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *"Svolgimento*

prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione", nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

C) Nonché ove occorra della mancata pubblicazione delle graduatorie di merito a causa della mancata indizione del concorso per la classe di interesse. Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione

formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) Nonché i ricorrenti ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *"Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510"*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti

pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il

contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con

sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei

titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.

H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec,

nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

I) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.*

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi *1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola*

secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università

e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e

il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova

scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio

e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo, gli istanti impugnavano gli atti sopra specificati, a causa della loro esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicati, nella parte in cui escludono i docenti dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.
3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
BELLAVIA NOEMI	dal 05/03/2019 al 14/05/2019 presso Scuola Statale Primo Grado "Ettore Romagnoli" di Gela, cdc A030; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Comprensivo Statale "Nino Di Maria" Sommatino-Delia, cdc sostegno primo grado
LAZZERINI SERENA	ANNO SCOLASTICO 2019-2020 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA POLI - FIRENZE- COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO - SCUOLA PUBBLICA
AMATI ANNA	Dal 5/11/2018 al 30/06/2019 presso ICS A. Manzoni infanzia XX settembre Uboldo AD0D; dal 18/09/2019 al 9/04/2020 presso ICS A.Manzoni XX Settembre primaria Uboldo, AD0J
PULIZZOTTO PAOLO MARIA	dal 18/10/2018 al 30/06/2019 presso Istituto d'istruzione superiore statale "Paolini-Cassiano" di Imola - Sostegno dal 19/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto professionale statale per l'artigianato e i servizi "Aldrovandi Rubbiani" Bologna - Sostegno
IASSOGNA LUCA	Dal 5/10/2019 al 31/06/2020 ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS, CDC ADSS
BONGIOVANNI DOMENICO	dal 07/10/2019 al 31/08/2020 presso I.I.S.S. E Medi (PA) su classe di concorso B016
GENNARO MARIA CRISTINA	dal 02/04/2019 al 16/04/2019 presso Istituto Basile-D'aleo di Monreale, cdc B15, sostegno; dal 29/04/2019 al 30/06/2019 presso Istituto Basile-D'Aleo di Monreale (pubblico), cdc B-15, sostegno; dal 10/10/2019 al 30/06/2020 presso Istituto Ugo Mursia di Carini (pubblico), cdc B-15, sostegno.
GAUDIO CARMINE	DAL 19/02/2019 AL 11/06/2019 PRESSO IIS DE AMICIS- CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE; DAL 27/09/2019 AL 30/06/2020 PRESSO IIS DE AMICIS-CATTANEO DI ROMA, CDC SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE.
OTTONELLI LAURA	Dal 8/10/2014 al 2/11/2014 Istituto tecnico industriale G. Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 10/10/2016 al 30/06/2017 istituto tecnico industriale G.Giorgi, CDC sostegno II grado; dal 3/11/2019 as la 30/06/2020 convitto nazionale di Tivoli ist. Alberghiero, CDC sostegno II grado
SANTORIELLO MARISABELLA	dal 17/10/2012 al 31/10/2012 presso Istituto Professionale Sassetti Peruzzi di Firenze
FUSCO SANDRA	Dal 1/4/2019 al 16/4/2019 presso Istituto Superiore (Statale) "Agostino Nifo" di Sessa Aurunca (prov. CE) per la classe di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche).
MONTE MARIA	dal 14/10/2019 al 25/11/2019 presso I.C. - Statale- Politeama di Palermo (PAIC 890009), cdc A 060; dal 26/11/2019 al 30/06/2020 I.I.S.S. Gioeni-Trabia -statale-di Palermo (PAIS03600R), cdc sostegno secondo grado.
MARTIN GIOVANNI	POSTO SU SOST. MINORATI PSICOFISICI, CON DECORRENZA DAL 04/10/2019 E CESSAZIONE AL 30/06/2020, PRESSO L'ISTITUTO PUBBLICO COMPRENSIVO QUARTO I.C. DON L. MILANI QUARTO
MANFREDI MARINA DOMENICA	Dal 24/10/2019 al 12/11/2019 presso Istitito Tecnico statale Panetti, cdc sostegno secondo grado; dal 13/11/2019 al 30/06/2020 presso istituto professionale statale Santarella, cdc sostegno.

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
SALVATERRA ELENA	Istituto Ripamonti dal 17.10.2017 al 30.06.2018 ADSS, istituto Vanoni dal 17 al 21 ottobre 2018 A046; Istituto Ripamonti dal 31.10 al 18.11.2018 ADSS. Istituto Vanoni dal 9 ottobre 2019 al 31.08.2020 ADSS
ORLANDO MARTINA	dal 27/09/2019 al 27/02/2020 presso I.C Varese 1 Don Rimoldi di Varese, cdc EE
PIRACCINI SAVERIO	Dal 26/09/2017 al 30/06/2018 presso istituto comprensivo Alighieri di Rimini (RN),cdc sostegno primo grado

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Ne deriva che i ricorrenti lamentano come il provvedimento di sospensione del Concorso, peraltro parziale, avrebbe dovuto indurre la parte pubblica alla riedizione del potere amministrativo e, dunque, a comprendere anche quella parte del personale docente rimasto tutt'oggi escluso dal predetto Concorso.

9. Viceversa, l'impugnato provvedimento, nonostante le varie interrogazioni parlamentari, le proteste nel mondo della scuola, si limita a sospendere il Concorso, con l'ingiusta conseguenza di confermare l'esclusione delle parti ricorrenti.
10. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto e, pertanto, oltre ad articolare vizi propri, ripropongono gli stessi vizi derivati e già eccepiti in occasione dell'atto introduttivo con cui hanno contestato il bando di indizione del Concorso de quo.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatorio – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma

indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, gli odierni istanti.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive dei ricorrenti che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui gli odierni ricorrenti.

***

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA'

MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrenti, dunque, seppure docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del *favor partecipationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrenti di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che

sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

Illegittimità derivata

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e

Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso

dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio= servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor partecipationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

*In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.*

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ***ragioni*** *sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta* ***ratio*** *che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.*

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON

ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.*

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VIII

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

A livello nazionale, il numero dei docenti che hanno superato il concorso è notoriamente inferiore rispetto al fabbisogno. Ad ogni modo, si chiede la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuare uno ad uno i soggetti terzi secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 12/07/2021 Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO

Firmato digitalmente da SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.07.12 12:22:00 +02'00'

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI– NRG 6070/2020

PER: GARELLA RACHELE (GRLRHL80L48D612V) nata a Firenze il 08/07/1980 e ivi residente in Via Maragliano 98, con Dottorato di ricerca in Scienze Fisiologiche e Nutrizionali, conseguito presso Università degli Studi di Firenze, in data 19/04/2012, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec **solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it** e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione,** con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80022410486) - Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - Ufficio IV, Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione Giudicatrice per la cdc A050 presso USR Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587)**,** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa,

Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

GRASSI STEFANO GRSSFN84D20C236Q nato il 20/04/1984 a Castelnuovo di Grafagnana (Lu)- inserito nelle graduatorie di merito A050 Toscana

Per l'annullamento e/o nullità

a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 14/06/2021 prot. n. 0000363 del 14/06/2021 a firma del Dott. Ernesto Pellecchia, in qualità di Direttore Generale dell'USR Toscana Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, ed di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano

per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso.

b) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e /o connessi all'impugnato decreto di approvazione delle graduatorie, fra cui: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili; il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020; l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, l'USR Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale per la sola regione Toscana; l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1,

comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; il proprio decreto n. AOODRTO 716 del 02/11/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE; gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice;

c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Toscana, come pubblicate dall'USR Toscana, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0004787 del 23/04/2021, a firma del dott. Michele Mazzola, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale- Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. n. 510 e n. 783 del 2020. Avviso di pubblicazione esiti prove scritte e presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva".

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insiste per l'annullamento:

A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *"Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione"*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto l'odierna ricorrente.

B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su

proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *"Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510"*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude la ricorrente, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dellla ricorrente, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione della parte ricorrente.

F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente

aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in

quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per la ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall'odierna ricorrente.

G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione dell'odierna ricorrente.

H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente alla ricorrente l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande della ricorrente, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione della ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dalla ricorrente, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni

dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

I) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude la ricorrente, in quanto docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica

amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo

funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura

straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugnate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedisseque note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall'odierna ricorrente. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al

presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente all'istante l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande della ricorrente, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione della ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo

le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dalla ricorrente.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo l'istante impugnava gli atti sopra specificati, a causa della sua esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicate, nella parte in cui escludono il docente dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione dell'odierna ricorrente.
3. In particolare, la ricorrente sono tutti docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva della ricorrente è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
GARELLA RACHELE	dal 31/10/2016 al 24/11/2016 presso Media Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 25/11/2016 al 28/11/2016 meida Manzoni c/o I.C. Vespucci di Firenze, cdc A028; dal 29/11/2016 al 24/06/2017 Media Barsanti c/o I.C. Barsanti di Firenze, cdc A028

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso l'odierna ricorrente. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di

coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.

6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto l'odierna ricorrente, che, seppure ugualmente precaria, per cause estranee al merito, non ha tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dalla ricorrente inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Da ultimo, l'Ufficio Scolastico di interesse dell'odierna ricorrente ha pubblicato le graduatorie di merito.
9. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, il docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO

COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatorio – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, l'odierna istante.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive della ricorrente che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui l'odierna ricorrente.

***

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

La ricorrente, dunque, seppure docenti con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento della ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del *favor partecipationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso alla ricorrente di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierna istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione dell'odierna ricorrente, che, seppure rimasta precaria, è tuttavia estromessa dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che la ricorrente ha pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro

determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – la ricorrente è stata ingiustamente esclusa.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, la ricorrente è anche lei precaria e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica la ricorrente non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresa l'odierna ricorrente, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierna docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio= servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, la ricorrente avrebbe potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbe ugualmente rimasta esclusa e non avrebbe perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che alla ricorrente sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, l'odierna ricorrente, anche lei precaria, dovrà sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito della ricorrente, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor partecipationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al

fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari dell'odierna ricorrente.

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito alla ricorrente di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che l'istante lavorasse tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale dell'odierna ricorrente – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole alla ricorrente, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione dell'odierna ricorrente.

Peraltro, la partecipazione della ricorrente alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche alla ricorrente di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia della ricorrente e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessa alla procedura concorsale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita alla ricorrente.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente la ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse della ricorrente, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora la ricorrente non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero alla ricorrente di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione della ricorrente alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

LE FONTI AWARDS WINNER 2019
Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 22/06/2021

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO
Firmato digitalmente da SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.06.22 19:36:53 +02'00'

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000397.05-07-2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA

A015 - DISCIPLINE SANITARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante «*norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»;

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107" e, in particolare il comma 7 dell'art. 17;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";

VISTO Il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510", con i quali il Ministero dell'Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale - il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado, e con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso;

VISTE le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all'art. 3 del bando di concorso;

VISTO l'art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, sono approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A015 - DISCIPLINE SANITARIE per le regioni LAZIO, MARCHE SARDEGNA e TOSCANA formate secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio**.**

Art. 2

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la rete Intranet e il sito internet del Ministero dell'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri

Digitally signed by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LAZIO	A015	1	Tosti	Rosaria	28/05/1967	NO	NO	NO	78,50	11,00	89,50
LAZIO	A015	2	Lo Giudice	Rossella	10/11/1986	NO	SI	NO	77,50	11,50	89,00
LAZIO	A015	3	Capirchio	Valeria	25/07/1959	NO	SI	NO	75,00	13,60	88,60
LAZIO	A015	4	Di Lauro	Michela	15/10/1980	NO	SI	NO	66,50	17,50	84,00
LAZIO	A015	5	Giordano	Tania	15/12/1981	NO	SI	NO	72,00	11,00	83,00
LAZIO	A015	6	Iacovissi	Emiliano	13/11/1984	NO	SI	NO	72,50	10,20	82,70
LAZIO	A015	7	Di Pardo	Valeria	17/12/1969	NO	SI	NO	69,00	12,00	81,00
LAZIO	A015	8	Leone	Valentina	03/07/1976	NO	SI	NO	64,00	16,90	80,90
LAZIO	A015	9	Ziaco	Luigi	21/03/1981	NO	SI	NO	73,50	6,50	80,00
LAZIO	A015	10	Chiotti	Maria Stefania	14/08/1988	NO	NO	NO	66,50	10,00	76,50
LAZIO	A015	11	Silva	Maria	21/11/1965	NO	NO	NO	56,00	15,50	71,50
LAZIO	A015	12	Minutoli	Eleonora	21/08/1980	NO	SI	NO	56,00	14,40	70,40
LAZIO	A015	13	Miceli	Giovanna	07/06/1975	NO	SI	NO	57,50	12,70	70,20
LAZIO	A015	14	Angiani	Elena	25/09/1968	NO	SI	NO	61,50	4,60	66,10

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
MARCHE	A015	1	Lucciarini	Roberta	28/09/1969	NO	SI	NO	76,00	17,50	93,50
MARCHE	A015	2	Diaz	Anna Rita	19/09/1988	NO	SI	NO	77,50	13,50	91,00
MARCHE	A015	3	Ferracuti	Federica	25/02/1984	NO	SI	NO	70,50	9,00	79,50
MARCHE	A015	4	Felicioni	Fabiana	13/08/1983	NO	SI	NO	71,00	8,10	79,10
MARCHE	A015	5	Corradi	Raffaella	31/03/1975	NO	SI	NO	64,50	10,50	75,00
MARCHE	A015	6	Pala	Giorgio	18/12/1979	NO	SI	NO	57,50	10,50	68,00
MARCHE	A015	7	Silla	Nadia	12/06/1972	NO	SI	NO	56,50	3,40	59,90

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SARDEGNA	A015	1	CADEDDU	FRANCESCA	31/12/1983	NO	SI	NO	72,00	18,00	90,00
SARDEGNA	A015	2	Campus	Gerardo	08/03/1987	NO	NO	NO	72,50	9,50	82,00
SARDEGNA	A015	3	Broccia	Francesca	17/07/1980	NO	SI	NO	63,00	13,50	76,50
SARDEGNA	A015	4	Galistu	Adriana	26/06/1978	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
SARDEGNA	A015	5	ROCCA	JULA ANNA MARIA	18/08/1969	NO	NO	NO	62,50	8,30	70,80

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
TOSCANA	A015	1	Zanfini	Assunta	10/02/1973	NO	SI	NO	79,50	20,00	99,50
TOSCANA	A015	2	Lo Grasso	Letizia	18/06/1984	NO	NO	NO	79,00	13,00	92,00
TOSCANA	A015	3	MUSCARELLO	AGNESE	22/05/1982	NO	SI	NO	77,70	13,90	91,60
TOSCANA	A015	4	Berti	Alessandra	01/04/1990	NO	NO	NO	80,00	11,00	91,00
TOSCANA	A015	5	Bartoli	Cristina	24/01/1972	NO	SI	NO	70,50	20,00	90,50
TOSCANA	A015	6	Guglielmelli	Maria Rosa	22/09/1986	NO	SI	NO	79,00	10,50	89,50
TOSCANA	A015	7	Bertocci	Erica	13/04/1980	NO	NO	NO	74,00	14,50	88,50
TOSCANA	A015	8	Balestriere	Luigi	07/07/1960	NO	SI	NO	71,00	16,50	87,50
TOSCANA	A015	9	Fabozzi	Federica	10/04/1990	NO	SI	NO	70,50	10,00	80,50
TOSCANA	A015	10	Ceragioli	Claudia	04/09/1963	NO	NO	NO	73,50	6,60	80,10
TOSCANA	A015	11	Bonechi	Irene	05/09/1988	NO	NO	NO	68,00	10,50	78,50
TOSCANA	A015	12	Cipriano	Maria	14/10/1971	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
TOSCANA	A015	13	Ciantelli	Monica	28/01/1966	NO	NO	NO	56,50	17,10	73,60
TOSCANA	A015	14	LUCARELLI	ILARIA	06/07/1983	NO	NO	NO	67,50	6,00	73,50
TOSCANA	A015	15	Fratoni	Laura	28/04/1972	NO	SI	NO	67,00	5,50	72,50
TOSCANA	A015	16	Novelli	Paola	24/01/1966	NO	SI	NO	66,50	5,90	72,40
TOSCANA	A015	17	Ciaramella	Marta	19/03/1990	NO	SI	NO	65,50	6,50	72,00
TOSCANA	A015	18	Ghezzi	Silvia	11/01/1973	NO	SI	NO	56,50	9,60	66,10
TOSCANA	A015	19	Cardaropoli	Ercole	28/02/1987	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
TOSCANA	A015	20	Marabissi	Ingrid	30/12/1967	NO	SI	NO	56,00	9,00	65,00
TOSCANA	A015	21	Grotteria	Francesca	02/04/1988	NO	NO	NO	57,00	6,00	63,00
TOSCANA	A015	22	Schinoppi	Luca	26/10/1987	NO	NO	NO	56,50	6,00	62,50

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021172.09-06-2021

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito**,** con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria";

VISTO il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B del predetto decreto;

VISTO l'allegato B del bando di concorso che prevede le aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali;

VISTO l'allegato A che suddivide i posti messi a bando per regione, tipologia di posto e classe di concorso;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del bando di concorso che stabiliscono i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;

VISTO il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice (ex art. 15 D.D. 510/2020);

VISTO il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che "la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo";

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrate da quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

DECRETA

Art.1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di A028 - MATEMATICA E SCIENZE per le Regioni Campania e Molise;

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.campania.istruzione.it.

MTDL

mariateresa.delisa@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

All'albo

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – GRADUATORIE della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - CLC A028

GRADUATORIA REGIONE CAMPANIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A028	1	Siciliano	Camilla	05/05/1987	NO	SI	NO	80,00	19,50	99,50
CAMPANIA	A028	2	De Stefano	Rosalba	17/07/1984	NO	SI	NO	79,40	20,00	99,40
CAMPANIA	A028	3	Varriale	Annalisa	18/04/1979	NO	SI	NO	79,40	19,00	98,40
CAMPANIA	A028	4	Lasco	Valentina	16/04/1986	NO	SI	NO	77,40	20,00	97,40
CAMPANIA	A028	5	Manente	Lucrezia	18/10/1976	NO	SI	NO	80,00	17,30	97,30
CAMPANIA	A028	6	Schiavone	Giovanna	25/09/1987	NO	SI	NO	80,00	16,00	96,00
CAMPANIA	A028	7	Apicella	Elisa	18/12/1983	NO	NO	NO	76,10	19,50	95,60
CAMPANIA	A028	8	Massa	Ornella	15/02/1963	NO	SI	NO	75,10	20,00	95,10
CAMPANIA	A028	9	Savarese	Sabrina	15/12/1987	NO	NO	NO	75,00	20,00	95,00
CAMPANIA	A028	10	Fava	Elisabetta	08/11/1983	NO	SI	NO	78,20	16,50	94,70
CAMPANIA	A028	11	Sasso	Anna	10/10/1987	NO	SI	NO	74,40	20,00	94,40
CAMPANIA	A028	12	De Masi	Raffaella	11/09/1985	NO	SI	NO	80,00	14,30	94,30
CAMPANIA	A028	13	Daniele	Lucia	21/03/1979	NO	SI	NO	77,80	16,50	94,30
CAMPANIA	A028	14	Selvaggio	Anna	12/08/1983	NO	SI	NO	73,50	20,00	93,50
CAMPANIA	A028	15	Venezia	Antonella	12/07/1972	NO	SI	NO	73,30	20,00	93,30
CAMPANIA	A028	16	De Martino	Giuliano	09/10/1985	NO	SI	NO	80,00	13,30	93,30
CAMPANIA	A028	17	Cetrangolo	Giovanni Paolo	13/01/1980	NO	SI	NO	73,20	20,00	93,20
CAMPANIA	A028	18	Iorio	Myriam	22/02/1976	NO	SI	NO	80,00	13,00	93,00
CAMPANIA	A028	19	Fabozzi	Federica	26/07/1989	NO	SI	NO	80,00	13,00	93,00
CAMPANIA	A028	20	Panico	Anna	05/06/1984	NO	NO	NO	80,00	12,70	92,70
CAMPANIA	A028	21	Valentino	Ilaria	25/10/1980	NO	SI	NO	79,40	13,00	92,40
CAMPANIA	A028	22	Del Villano	Chiara	16/01/1985	NO	SI	NO	75,40	17,00	92,40
CAMPANIA	A028	23	Vitale	Maria Rosaria	03/09/1987	NO	SI	NO	74,50	17,40	91,90
CAMPANIA	A028	24	Gallo	Alessandra	01/06/1982	NO	SI	NO	79,40	12,50	91,90
CAMPANIA	A028	25	Lanza	Diana	01/12/1981	NO	SI	NO	71,60	20,00	91,60
CAMPANIA	A028	26	Verde	Rosa	03/04/1983	NO	SI	NO	75,70	15,50	91,20
CAMPANIA	A028	27	De Luise	Adriana	06/05/1984	NO	SI	NO	75,00	15,40	90,40
CAMPANIA	A028	28	Cacciapuoti	Angela	30/01/1987	NO	NO	NO	77,60	12,00	89,60
CAMPANIA	A028	29	Vitale	Fiorella	01/12/1985	NO	SI	NO	80,00	9,50	89,50
CAMPANIA	A028	30	Villecco	Domenica	26/07/1984	NO	SI	NO	69,40	20,00	89,40
CAMPANIA	A028	31	Carotenuto	Umberto	26/03/1984	NO	SI	NO	70,10	19,00	89,10
CAMPANIA	A028	32	Piccolo	Annalisa	05/01/1984	NO	SI	NO	75,00	14,00	89,00
CAMPANIA	A028	33	Cristiano	Amelia	05/10/1984	NO	SI	NO	75,20	13,60	88,80
CAMPANIA	A028	34	Di Nuzzo	Giovanna	12/05/1977	NO	SI	NO	75,00	13,80	88,80
CAMPANIA	A028	35	Di Bernardo	Fabiana	11/07/1992	NO	NO	NO	79,00	9,50	88,50
CAMPANIA	A028	36	Bisceglia	Adele	10/12/1982	NO	NO	NO	75,00	13,50	88,50
CAMPANIA	A028	37	Chiacchio	Maria Pia	02/09/1987	NO	SI	NO	80,00	8,40	88,40
CAMPANIA	A028	38	Ceniccola	Mariavittoria	25/02/1985	NO	NO	NO	79,40	9,00	88,40
CAMPANIA	A028	39	D'Aniello	Elena	25/04/1981	NO	SI	NO	70,50	17,50	88,00
CAMPANIA	A028	40	Viparelli	Francesca	08/08/1976	NO	SI	NO	67,40	20,00	87,40
CAMPANIA	A028	41	Carotenuto	Rita	08/11/1977	NO	SI	NO	71,00	16,40	87,40
CAMPANIA	A028	42	Cerciello	Laura	05/03/1983	NO	SI	NO	76,40	10,80	87,20
CAMPANIA	A028	43	De Sio	Leonilde	16/12/1985	NO	NO	NO	77,60	9,50	87,10
CAMPANIA	A028	44	Farina	Marisa	26/03/1986	NO	SI	NO	69,40	17,50	86,90
CAMPANIA	A028	45	Esposito	Giuseppina	12/10/1981	NO	SI	NO	69,10	17,50	86,60
CAMPANIA	A028	46	De Vito	Melania	01/12/1983	NO	SI	NO	68,50	18,00	86,50
CAMPANIA	A028	47	Sica	Raffaella	08/04/1986	NO	SI	NO	66,40	20,00	86,40
CAMPANIA	A028	48	D'Addio	Elisabetta	05/01/1986	NO	SI	NO	72,90	13,50	86,40
CAMPANIA	A028	49	Russo	Rosa	18/07/1983	NO	SI	NO	74,20	12,00	86,20
CAMPANIA	A028	50	Peluso	Carmela	14/09/1982	NO	SI	NO	66,20	20,00	86,20
CAMPANIA	A028	51	Persico	Carolina	10/06/1987	NO	SI	NO	74,00	12,00	86,00
CAMPANIA	A028	52	Rezza	Carmela	22/08/1984	NO	NO	NO	71,80	14,00	85,80
CAMPANIA	A028	53	Marotta	Erica	20/11/1990	NO	SI	NO	75,00	10,50	85,50
CAMPANIA	A028	54	Tufano	Alessandra	08/12/1978	NO	SI	NO	65,40	20,00	85,40
CAMPANIA	A028	55	Del Grosso	Marinella	13/10/1988	NO	SI	NO	75,30	10,00	85,30
CAMPANIA	A028	56	Di Giovanni	Annamaria	03/11/1987	NO	SI	NO	69,10	16,00	85,10
CAMPANIA	A028	57	Avvisati	Rosa Anna	14/12/1982	NO	SI	NO	69,40	15,50	84,90
CAMPANIA	A028	58	Coppola	Paola	11/04/1982	NO	SI	NO	67,40	17,50	84,90
CAMPANIA	A028	59	Barone	Loredana	24/08/1975	NO	SI	NO	75,60	9,20	84,80
CAMPANIA	A028	60	Cecere	Michela	01/01/1984	NO	SI	NO	75,00	9,80	84,80
CAMPANIA	A028	61	Frigenti	Maria	31/07/1981	NO	SI	NO	71,70	13,00	84,70
CAMPANIA	A028	62	Sapere	Nadia	15/08/1983	NO	SI	NO	68,10	16,50	84,60
CAMPANIA	A028	63	Melchiade	Daniela	11/02/1981	NO	SI	NO	67,40	17,00	84,40
CAMPANIA	A028	64	Russo	Rosalia	01/07/1985	NO	SI	NO	76,00	8,00	84,00
CAMPANIA	A028	65	Malmo	Clorinda	13/07/1976	NO	SI	NO	65,40	18,50	83,90
CAMPANIA	A028	66	Gioiello	Alessia	14/08/1989	NO	SI	NO	63,90	20,00	83,90
CAMPANIA	A028	67	Esposito	Dario	30/04/1984	NO	SI	NO	69,80	14,00	83,80
CAMPANIA	A028	68	De Nisco	Gerardo	01/02/1980	NO	SI	NO	63,50	20,00	83,50
CAMPANIA	A028	69	Soccodato	Anna	30/12/1976	NO	NO	NO	76,00	7,50	83,50
CAMPANIA	A028	70	D'Aiello	Lidia	26/04/1992	NO	SI	NO	67,40	16,00	83,40
CAMPANIA	A028	71	Biancaccio	Marta	08/06/1986	NO	NO	NO	69,10	14,00	83,10
CAMPANIA	A028	72	Cesarano	Mara	09/05/1985	NO	SI	NO	68,50	14,50	83,00
CAMPANIA	A028	73	Di Salvatore	Mina	30/05/1976	NO	NO	NO	63,00	20,00	83,00
CAMPANIA	A028	74	Valentino	Mario	08/10/1982	NO	SI	NO	76,80	6,00	82,80
CAMPANIA	A028	75	Napolitano	Angela	30/07/1987	NO	SI	NO	68,40	14,20	82,60
CAMPANIA	A028	76	Malatesta	Rossella	25/09/1992	NO	SI	NO	74,50	8,00	82,50
CAMPANIA	A028	77	Casale	Rossana	17/01/1990	NO	SI	NO	71,00	11,50	82,50
CAMPANIA	A028	78	Manzo	Andrea	27/11/1986	NO	SI	NO	75,00	7,30	82,30
CAMPANIA	A028	79	Picco	Claudia	09/07/1967	NO	SI	NO	71,10	11,00	82,10
CAMPANIA	A028	80	Bonito	Elvira	30/04/1988	NO	SI	NO	71,40	10,50	81,90
CAMPANIA	A028	81	Basile	Filomena	22/07/1981	NO	SI	NO	67,40	14,50	81,90
CAMPANIA	A028	82	Tescione	Fabiana	28/12/1980	NO	SI	NO	61,80	20,00	81,80
CAMPANIA	A028	83	Marrazzo	Marianna	10/01/1976	NO	SI	NO	64,80	17,00	81,80
CAMPANIA	A028	84	De Vivo	Ciro	29/09/1986	NO	NO	NO	71,30	10,50	81,80

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A028	85	Fiadone	Emanuela	20/12/1979	NO	SI	NO	72,20	9,50	81,70
CAMPANIA	A028	86	Schiavone	Lara	21/01/1988	NO	SI	NO	70,20	11,50	81,70
CAMPANIA	A028	87	Caputo	Nicoletta	17/06/1988	NO	SI	NO	68,10	13,50	81,60
CAMPANIA	A028	88	Antonacci	Lucia Linda	20/01/1982	NO	SI	NO	73,30	8,00	81,30
CAMPANIA	A028	89	Tartaglione	Michele Diego	01/12/1976	NO	NO	NO	66,10	15,00	81,10
CAMPANIA	A028	90	Catapano	Angela	21/01/1980	NO	SI	NO	66,00	15,00	81,00
CAMPANIA	A028	91	Visciano	Carla	14/02/1986	NO	SI	NO	68,50	12,50	81,00
CAMPANIA	A028	92	Di Cerbo	Rinalda Alberta	10/05/1985	NO	SI	NO	67,50	13,50	81,00
CAMPANIA	A028	93	Iaccio	Annalisa	25/12/1980	NO	NO	NO	69,50	11,50	81,00
CAMPANIA	A028	94	Pagnotta	Daniele	23/10/1988	SI	SI	NO	72,80	7,90	80,70
CAMPANIA	A028	95	Saviano	Valeria	08/02/1989	NO	NO	NO	68,50	12,00	80,50
CAMPANIA	A028	96	Barbato	Vincenza	22/05/1983	NO	NO	NO	64,10	16,00	80,10
CAMPANIA	A028	97	Fusco	Daniela	13/07/1979	NO	SI	NO	71,50	8,50	80,00
CAMPANIA	A028	98	Winchester	Ilaria	06/02/1984	NO	SI	NO	70,00	10,00	80,00
CAMPANIA	A028	99	Ventriglia	Filomena	05/08/1981	NO	SI	NO	61,90	18,00	79,90
CAMPANIA	A028	100	Cozzolino	Antonella	14/05/1988	NO	NO	NO	72,00	7,90	79,90
CAMPANIA	A028	101	Usai	Alessio	27/06/1981	NO	SI	NO	68,60	11,00	79,60
CAMPANIA	A028	102	Marra	Luigi Domenico Liberato	07/09/1976	NO	SI	NO	70,10	9,20	79,30
CAMPANIA	A028	103	Callegari	Paola	05/03/1981	NO	NO	NO	65,80	13,40	79,20
CAMPANIA	A028	104	Cante	Maria Teresa	25/04/1981	SI	SI	NO	64,40	14,70	79,10
CAMPANIA	A028	105	Benetton	Chiara	02/10/1988	NO	NO	NO	64,10	15,00	79,10
CAMPANIA	A028	106	Ziello	Angela	07/11/1985	NO	SI	NO	67,00	12,00	79,00
CAMPANIA	A028	107	Bruno	Raffaele	23/02/1975	NO	SI	NO	59,00	20,00	79,00
CAMPANIA	A028	108	Colutta	Luca	17/11/1973	NO	SI	NO	62,50	16,50	79,00
CAMPANIA	A028	109	Amato	Cinzia	30/01/1985	NO	SI	NO	66,00	13,00	79,00
CAMPANIA	A028	110	Pascarella	Maria Teresa	15/10/1981	NO	SI	NO	59,00	20,00	79,00
CAMPANIA	A028	111	Imperlini	Esther	17/05/1978	NO	SI	NO	59,40	19,50	78,90
CAMPANIA	A028	112	Giustiniano	Alessia	12/01/1987	NO	SI	NO	66,20	12,60	78,80
CAMPANIA	A028	113	Forte	Sabrina	13/04/1976	NO	NO	NO	59,90	18,90	78,80
CAMPANIA	A028	114	Napolitano	Giuseppina	19/06/1992	NO	SI	NO	68,80	9,90	78,70
CAMPANIA	A028	115	Carbone	Alessandra	21/08/1987	NO	SI	NO	67,60	11,00	78,60
CAMPANIA	A028	116	Scognamiglio	Maria Anna	30/11/1973	NO	SI	NO	61,50	17,00	78,50
CAMPANIA	A028	117	Zona	Giuseppe	20/04/1979	NO	SI	NO	65,00	13,50	78,50
CAMPANIA	A028	118	Stanzione	Silvia	15/02/1976	NO	SI	NO	69,10	9,40	78,50
CAMPANIA	A028	119	Monzo	Lorenzo	27/04/1977	NO	NO	NO	69,70	8,80	78,50
CAMPANIA	A028	120	Cicchella	Anna Giuseppa	26/11/1974	NO	NO	NO	58,50	20,00	78,50
CAMPANIA	A028	121	Vietri	Annalisa	22/08/1974	NO	SI	NO	62,90	15,50	78,40
CAMPANIA	A028	122	Piccolo	Nicolina	30/08/1989	NO	SI	NO	62,30	16,00	78,30
CAMPANIA	A028	123	Aruta	Teresa	30/11/1984	NO	SI	NO	70,10	8,00	78,10
CAMPANIA	A028	124	Spampanato	Antonella	18/06/1972	NO	NO	NO	66,10	12,00	78,10
CAMPANIA	A028	125	Bevilacqua	Cinzia	27/07/1984	NO	SI	NO	68,40	9,50	77,90
CAMPANIA	A028	126	Camerota	Manuela	27/08/1985	NO	SI	NO	60,00	17,50	77,50
CAMPANIA	A028	127	Frattaruolo	Margherita	27/11/1979	NO	SI	NO	66,40	11,00	77,40
CAMPANIA	A028	128	Russo	Giusi	31/01/1984	NO	SI	NO	62,90	14,50	77,40
CAMPANIA	A028	129	Trovato	Rosa	02/10/1978	NO	SI	NO	67,20	10,10	77,30
CAMPANIA	A028	130	Pino	Stefania	14/10/1986	NO	SI	NO	64,80	12,50	77,30
CAMPANIA	A028	131	Braun	Sabrina	14/09/1985	NO	SI	NO	65,20	12,00	77,20
CAMPANIA	A028	132	Rocco	Ivana	06/03/1982	NO	SI	NO	62,20	15,00	77,20
CAMPANIA	A028	133	Cosenza	Antonio	24/08/1980	NO	SI	NO	58,40	18,80	77,20
CAMPANIA	A028	134	Ponticelli	Simona	09/02/1979	NO	SI	NO	58,90	18,30	77,20
CAMPANIA	A028	135	Tornincasa	Maria	19/08/1985	NO	SI	NO	64,00	13,00	77,00
CAMPANIA	A028	136	Dati	Francesco	15/07/1984	NO	SI	NO	64,00	13,00	77,00
CAMPANIA	A028	137	Liguoro	Annamaria	23/10/1974	NO	SI	NO	57,00	20,00	77,00
CAMPANIA	A028	138	Russo	Maria Giuseppa	21/02/1983	NO	SI	NO	64,90	12,00	76,90
CAMPANIA	A028	139	Picardi	Annarita	09/04/1978	NO	SI	NO	61,40	15,50	76,90
CAMPANIA	A028	140	Iannuzzi	Antonio	13/06/1977	NO	SI	NO	66,90	10,00	76,90
CAMPANIA	A028	141	Miele	Pasqualina	19/07/1982	NO	SI	NO	68,10	8,50	76,60
CAMPANIA	A028	142	Pezzella	Ada	12/06/1987	NO	NO	NO	67,10	9,50	76,60
CAMPANIA	A028	143	Fusco	Brigida	11/09/1975	NO	SI	NO	66,40	10,10	76,50
CAMPANIA	A028	144	Fontana	Anna	01/08/1979	NO	NO	NO	56,30	20,00	76,30
CAMPANIA	A028	145	Castagna	Mariachiara	08/08/1980	NO	SI	NO	64,20	12,00	76,20
CAMPANIA	A028	146	Petrosino	Antonio	21/11/1990	NO	SI	NO	64,40	11,80	76,20
CAMPANIA	A028	147	Saggiomo	Francesca	12/11/1983	NO	SI	NO	56,10	20,00	76,10
CAMPANIA	A028	148	Capasso	Francesca	21/05/1982	NO	SI	NO	57,60	18,50	76,10
CAMPANIA	A028	149	Sateriale	Antonello	09/08/1983	NO	SI	NO	68,60	7,50	76,10
CAMPANIA	A028	150	Aquino	Durante	02/07/1978	NO	SI	NO	61,10	15,00	76,10
CAMPANIA	A028	151	De Nardo	Marilisa	21/02/1976	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
CAMPANIA	A028	152	Petagna	Concetta	24/07/1972	SI	SI	NO	56,00	20,00	76,00
CAMPANIA	A028	153	Ciccarelli	Gennaro	30/08/1986	NO	NO	NO	64,10	11,90	76,00
CAMPANIA	A028	154	Festa	Luisa	17/07/1982	NO	NO	NO	62,00	14,00	76,00
CAMPANIA	A028	155	Valsecchi	Valeria	26/09/1978	NO	NO	NO	56,00	20,00	76,00
CAMPANIA	A028	156	Martinelli	Immacolata	14/12/1988	NO	NO	NO	63,60	12,30	75,90
CAMPANIA	A028	157	Savarese	Leonilde	21/02/1981	NO	SI	NO	56,80	18,90	75,70
CAMPANIA	A028	158	D'Elia	Rossella	11/11/1975	NO	SI	NO	64,40	11,30	75,70
CAMPANIA	A028	159	D'Alia	Annamaria	25/09/1965	NO	SI	NO	60,00	15,50	75,50
CAMPANIA	A028	160	Pastore	Mariaconsiglia	12/06/1990	NO	SI	NO	67,00	8,50	75,50
CAMPANIA	A028	161	De Rosa	Claudia	29/01/1970	NO	NO	NO	56,40	19,10	75,50
CAMPANIA	A028	162	Pennacchio	Paola	03/12/1986	NO	SI	NO	61,10	14,30	75,40
CAMPANIA	A028	163	Di Girolamo	Adriana	16/06/1986	NO	NO	NO	66,00	9,30	75,30
CAMPANIA	A028	164	Cerbone	Vincenzo	03/04/1986	SI	SI	NO	64,00	11,10	75,10
CAMPANIA	A028	165	Laudieri	Marianna	27/07/1981	NO	NO	NO	63,10	12,00	75,10
CAMPANIA	A028	166	Monaco	Alessandra	21/11/1989	NO	SI	NO	60,30	14,50	74,80
CAMPANIA	A028	167	Ferrara	Adriana	17/12/1982	NO	SI	NO	57,10	17,50	74,60
CAMPANIA	A028	168	Bifulco	Antonietta	09/01/1984	NO	SI	NO	62,10	12,50	74,60
CAMPANIA	A028	169	Carola	Ermelinda	01/07/1982	NO	SI	NO	64,10	10,50	74,60
CAMPANIA	A028	170	Cavalluzzo	Daniela	11/04/1979	NO	SI	NO	67,20	7,40	74,60
CAMPANIA	A028	171	Matarazzo	Francesco	23/02/1987	NO	SI	NO	65,50	9,00	74,50

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A028	172	D'Alessandro	Felicia	20/09/1963	NO	SI	NO	62,50	12,00	74,50
CAMPANIA	A028	173	Delle Curti	Maria Giovanna	03/08/1985	NO	NO	NO	59,50	14,80	74,30
CAMPANIA	A028	174	De Iorio	Simona	21/08/1982	NO	SI	NO	59,20	15,00	74,20
CAMPANIA	A028	175	Miele	Marco	09/04/1975	NO	SI	NO	56,30	17,80	74,10
CAMPANIA	A028	176	Iacono	Gianluca	21/05/1977	NO	SI	NO	64,10	10,00	74,10
CAMPANIA	A028	177	Strollo	Roberta	04/08/1984	NO	SI	NO	60,00	14,00	74,00
CAMPANIA	A028	178	Piscitiello	Rosa	06/02/1979	NO	SI	NO	60,00	14,00	74,00
CAMPANIA	A028	179	Costagliola	Immacolata Rina	13/11/1971	NO	SI	NO	62,10	11,50	73,60
CAMPANIA	A028	180	Leone	Maria Rosaria	22/08/1983	NO	SI	NO	62,50	11,00	73,50
CAMPANIA	A028	181	Di Gregorio	Ada	19/08/1990	NO	NO	NO	61,00	12,50	73,50
CAMPANIA	A028	182	D'Angelillo	Anna	02/05/1985	NO	SI	NO	61,80	11,50	73,30
CAMPANIA	A028	183	Aiello	Anna Maria	03/10/1987	NO	SI	NO	62,20	11,10	73,30
CAMPANIA	A028	184	Gentilcore	Mafalda Anna	12/04/1981	NO	SI	NO	64,60	8,70	73,30
CAMPANIA	A028	185	Giraldi	Tiziana	25/03/1983	NO	SI	NO	58,80	14,50	73,30
CAMPANIA	A028	186	Anatriello	Sandra	20/10/1968	NO	NO	NO	56,70	16,60	73,30
CAMPANIA	A028	187	Panico	Elisabetta	15/09/1974	NO	NO	NO	60,10	13,00	73,10
CAMPANIA	A028	188	Rocco	Annamaria	25/11/1977	NO	SI	NO	60,00	13,00	73,00
CAMPANIA	A028	189	Maranta	Pasquale	12/06/1986	NO	SI	NO	56,00	17,00	73,00
CAMPANIA	A028	190	Ramiro	Rosa	28/03/1980	NO	SI	NO	63,00	10,00	73,00
CAMPANIA	A028	191	Guadagno	Teresa	03/10/1990	NO	NO	NO	62,50	10,50	73,00
CAMPANIA	A028	192	Matrisciano	Leonilde	11/11/1987	NO	NO	NO	56,00	17,00	73,00
CAMPANIA	A028	193	D'Aiuto	Elena	01/02/1979	NO	SI	NO	56,40	16,50	72,90
CAMPANIA	A028	194	Battaglia	Grazia	03/05/1965	NO	NO	NO	57,90	15,00	72,90
CAMPANIA	A028	195	Raimondo	Cinzia	07/03/1986	NO	SI	NO	63,20	9,60	72,80
CAMPANIA	A028	196	Cantarella	Concita	22/04/1976	NO	SI	NO	56,80	15,90	72,70
CAMPANIA	A028	197	Rianna	Carla	01/03/1984	NO	SI	NO	62,70	10,00	72,70
CAMPANIA	A028	198	Mauriello	Alessandra	02/08/1983	NO	SI	NO	62,10	10,50	72,60
CAMPANIA	A028	199	Paterno	Roberto	28/08/1980	NO	SI	NO	61,10	11,50	72,60
CAMPANIA	A028	200	Torre	Serena	10/04/1975	NO	SI	NO	56,00	16,50	72,50
CAMPANIA	A028	201	Arena	Vincenza	20/08/1990	NO	SI	NO	62,90	9,50	72,40
CAMPANIA	A028	202	Verderese	Federica	11/10/1973	SI	SI	NO	63,50	8,60	72,10
CAMPANIA	A028	203	Relli	Laura	09/12/1987	NO	SI	NO	62,60	9,50	72,10
CAMPANIA	A028	204	Caprio	Ermelinda	22/08/1974	NO	NO	NO	59,10	13,00	72,10
CAMPANIA	A028	205	Tussellino	Margherita	08/11/1977	NO	SI	NO	60,20	11,80	72,00
CAMPANIA	A028	206	Corsuto	Luisana	19/10/1985	NO	SI	NO	59,50	12,50	72,00
CAMPANIA	A028	207	Verlotta	Angelo	01/07/1980	NO	SI	NO	56,00	16,00	72,00
CAMPANIA	A028	208	Papa	Maria Francesca	23/04/1979	NO	NO	NO	56,00	16,00	72,00
CAMPANIA	A028	209	Russo	Natalia	24/07/1988	NO	SI	NO	60,40	11,50	71,90
CAMPANIA	A028	210	Scalzone	Marianna	28/05/1989	NO	SI	NO	61,90	10,00	71,90
CAMPANIA	A028	211	Ricciardi	Anna Maria	11/05/1979	NO	SI	NO	61,30	10,60	71,90
CAMPANIA	A028	212	Laurenza	Angela	09/01/1976	NO	NO	NO	59,90	12,00	71,90
CAMPANIA	A028	213	Coppola	Elsa	02/07/1983	NO	SI	NO	63,80	8,00	71,80
CAMPANIA	A028	214	Danna	Massimo	22/01/1972	NO	SI	NO	56,40	15,40	71,80
CAMPANIA	A028	215	Di Perna	Nunzia	24/09/1983	NO	NO	NO	63,30	8,50	71,80
CAMPANIA	A028	216	Fuccio	Francesca	21/09/1979	NO	SI	NO	56,20	15,50	71,70
CAMPANIA	A028	217	Iudici	Arnaldo	10/09/1981	NO	SI	NO	58,90	12,50	71,40
CAMPANIA	A028	218	Bottone	Antonia	25/03/1979	NO	SI	NO	60,40	11,00	71,40
CAMPANIA	A028	219	De Cosmo	Giuseppe	28/10/1985	NO	NO	NO	63,40	8,00	71,40
CAMPANIA	A028	220	Marino	Marcella	22/06/1971	NO	NO	NO	56,40	15,00	71,40
CAMPANIA	A028	221	Trisi	Umberto	24/03/1983	NO	NO	NO	63,00	8,30	71,30
CAMPANIA	A028	222	Pagliarulo	Vita	18/10/1986	NO	SI	NO	61,70	9,50	71,20
CAMPANIA	A028	223	Napolitano	Stefania	07/04/1968	NO	SI	NO	56,00	15,20	71,20
CAMPANIA	A028	224	Rea	Simona	15/03/1986	NO	NO	NO	63,20	8,00	71,20
CAMPANIA	A028	225	Vallone	Elisa	16/02/1985	NO	NO	NO	60,70	10,50	71,20
CAMPANIA	A028	226	Gerretti	Rossella	17/06/1980	NO	SI	NO	57,60	13,50	71,10
CAMPANIA	A028	227	Costabile	Valeria	19/11/1989	NO	SI	NO	59,60	11,50	71,10
CAMPANIA	A028	228	Vallefuoco	Olimpia	26/02/1986	NO	SI	NO	59,50	11,50	71,00
CAMPANIA	A028	229	Lembo	Vincenzo	05/05/1981	NO	SI	NO	56,00	15,00	71,00
CAMPANIA	A028	230	Auriemma	Agostino	16/08/1985	NO	NO	NO	61,50	9,50	71,00
CAMPANIA	A028	231	Russo	Alessandra	18/12/1983	NO	NO	NO	58,00	13,00	71,00
CAMPANIA	A028	232	Pugliese	Carmela Regina	16/02/1978	NO	SI	NO	56,90	14,00	70,90
CAMPANIA	A028	233	Iemma	Roberto	07/03/1976	NO	SI	NO	56,00	14,70	70,70
CAMPANIA	A028	234	Russo	Teresa	08/05/1975	NO	NO	NO	61,00	9,70	70,70
CAMPANIA	A028	235	Gargano	Rosalba	20/05/1976	NO	SI	NO	56,10	14,50	70,60
CAMPANIA	A028	236	Balsamo	Maria	20/05/1971	NO	SI	NO	56,10	14,50	70,60
CAMPANIA	A028	237	Russomanno	Fiorella	26/05/1976	NO	SI	NO	56,00	14,50	70,50
CAMPANIA	A028	238	Sferruzza	Rosalia	19/05/1986	NO	NO	NO	56,00	14,50	70,50
CAMPANIA	A028	239	Petraglia	Raffaella	20/07/1985	NO	NO	NO	57,40	13,00	70,40
CAMPANIA	A028	240	Di Febbraro	Adriana	11/09/1982	NO	SI	NO	60,30	10,00	70,30
CAMPANIA	A028	241	D'Antonio	Floriana	05/06/1975	NO	SI	NO	56,00	14,30	70,30
CAMPANIA	A028	242	Starace	Deborah	12/03/1987	NO	NO	NO	60,40	9,80	70,20
CAMPANIA	A028	243	Ammendola	Annalisa	04/11/1988	NO	SI	NO	58,10	12,00	70,10
CAMPANIA	A028	244	Pizzo	Antonietta	27/08/1984	NO	SI	NO	62,10	8,00	70,10
CAMPANIA	A028	245	Ciniglio	Eliana Carla	04/06/1988	NO	SI	NO	57,50	12,50	70,00
CAMPANIA	A028	246	Iossa	Sandra	07/12/1980	NO	SI	NO	56,50	13,50	70,00
CAMPANIA	A028	247	Tasso	Rosaria	12/06/1972	NO	SI	NO	56,50	13,50	70,00
CAMPANIA	A028	248	Catalano	Immacolata	06/01/1981	NO	SI	NO	58,00	12,00	70,00
CAMPANIA	A028	249	Contreras	Gabriella	26/05/1979	NO	SI	NO	57,50	12,50	70,00
CAMPANIA	A028	250	Tontoli	Lucrezia	10/01/1986	NO	NO	NO	64,00	6,00	70,00
CAMPANIA	A028	251	Di Nardo	Giovanni	22/05/1987	NO	SI	NO	61,40	8,50	69,90
CAMPANIA	A028	252	Occhiello	Antonella	10/08/1975	NO	SI	NO	57,50	12,40	69,90
CAMPANIA	A028	253	Russo	Sara	26/08/1979	NO	SI	NO	62,00	7,90	69,90
CAMPANIA	A028	254	Langella	Concetta	22/08/1985	NO	SI	NO	57,30	12,50	69,80
CAMPANIA	A028	255	Caporaso	Michele	29/09/1980	NO	NO	NO	57,50	12,30	69,80
CAMPANIA	A028	256	Verrone	Maria Antonietta	13/02/1987	NO	SI	NO	59,20	10,50	69,70
CAMPANIA	A028	257	Di Nardo	Fabiana	29/03/1990	NO	NO	NO	58,70	11,00	69,70
CAMPANIA	A028	258	Fusco	Renata	20/09/1977	NO	NO	NO	59,70	10,00	69,70

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A028	259	Langella	Marina	28/10/1973	NO	SI	NO	58,60	11,00	69,60
CAMPANIA	A028	260	De Falco	Diana	11/05/1982	NO	SI	NO	56,60	12,50	69,10
CAMPANIA	A028	261	Del Prete	Anna	05/11/1988	NO	SI	NO	57,10	12,00	69,10
CAMPANIA	A028	262	Caiazzo	Marianna	29/04/1976	NO	SI	NO	56,00	13,00	69,00
CAMPANIA	A028	263	Salvatore	Angelica	13/10/1985	NO	SI	NO	58,50	10,50	69,00
CAMPANIA	A028	264	Fasano	Vittoria	23/08/1967	NO	SI	NO	59,50	9,30	68,80
CAMPANIA	A028	265	Panza	Anna	15/02/1963	NO	SI	NO	57,60	11,00	68,60
CAMPANIA	A028	266	Delle Curti	Angelina	04/03/1983	NO	SI	NO	58,10	10,50	68,60
CAMPANIA	A028	267	Tedesco	Giuseppina	19/02/1984	NO	NO	NO	60,60	8,00	68,60
CAMPANIA	A028	268	Tramparulo	Giuliana	31/01/1976	NO	SI	NO	58,50	10,00	68,50
CAMPANIA	A028	269	Esposito	Maria	11/09/1975	NO	SI	NO	56,00	12,50	68,50
CAMPANIA	A028	270	Longobardi	Antonella	11/09/1976	NO	SI	NO	57,00	11,50	68,50
CAMPANIA	A028	271	Zippo	Maria Vittoria	04/01/1982	NO	SI	NO	56,40	12,00	68,40
CAMPANIA	A028	272	Arpaia	Maria Grazia	30/11/1983	NO	SI	NO	56,10	12,00	68,10
CAMPANIA	A028	273	Grieco	Gelsomina	02/10/1972	NO	SI	NO	56,40	11,50	67,90
CAMPANIA	A028	274	Cerciello	Giuseppina	01/09/1979	NO	NO	NO	57,50	10,40	67,90
CAMPANIA	A028	275	Silvestri	Maria	02/07/1970	NO	NO	NO	56,00	11,90	67,90
CAMPANIA	A028	276	La Mura	Elvira	24/09/1987	NO	SI	NO	57,20	10,50	67,70
CAMPANIA	A028	277	Raiola	Roberta	17/04/1987	NO	NO	NO	58,20	9,50	67,70
CAMPANIA	A028	278	Italiano	Nicoletta	14/03/1990	NO	SI	NO	60,00	7,50	67,50
CAMPANIA	A028	279	Barone	Domenica	05/04/1985	NO	NO	NO	56,00	11,50	67,50
CAMPANIA	A028	280	Sommella	Maria Pia	20/09/1980	NO	SI	NO	59,40	8,00	67,40
CAMPANIA	A028	281	D'Avino	Maria	02/10/1976	NO	NO	NO	60,60	6,60	67,20
CAMPANIA	A028	282	De Riso	Livia	05/07/1983	NO	SI	NO	56,10	11,00	67,10
CAMPANIA	A028	283	Basilicata	Daniela	16/09/1986	NO	SI	NO	56,40	10,50	66,90
CAMPANIA	A028	284	Papale	Cecilia	27/12/1981	NO	SI	NO	56,40	10,50	66,90
CAMPANIA	A028	285	Pozone	Ferdinando	24/07/1978	NO	SI	NO	60,20	6,60	66,80
CAMPANIA	A028	286	Stefanile	Alessandro	31/03/1981	NO	NO	NO	58,80	8,00	66,80
CAMPANIA	A028	287	Gargiulo	Nunzia Rosaria	08/04/1978	SI	SI	NO	56,10	10,50	66,60
CAMPANIA	A028	288	D'Amato	Alessandra	09/01/1982	NO	SI	NO	56,50	10,00	66,50
CAMPANIA	A028	289	Ciaraldi	Rosanna	16/10/1968	NO	SI	NO	57,60	8,60	66,20
CAMPANIA	A028	290	Castaldi	Anna	28/02/1984	NO	NO	NO	56,90	9,20	66,10
CAMPANIA	A028	291	Bianco	Giampiero	21/03/1986	NO	SI	NO	57,10	8,90	66,00
CAMPANIA	A028	292	Balsamo	Alberto	30/01/1977	NO	SI	NO	58,10	7,90	66,00
CAMPANIA	A028	293	Carli	Arianna	03/08/1984	NO	NO	NO	57,00	9,00	66,00
CAMPANIA	A028	294	Caldiero	Paola	25/05/1983	NO	NO	NO	56,90	9,00	65,90
CAMPANIA	A028	295	Pellegrino	Laura	14/06/1982	NO	SI	NO	57,30	8,50	65,80
CAMPANIA	A028	296	Guastaferro Albano	Anna	22/04/1976	NO	NO	NO	56,20	9,60	65,80
CAMPANIA	A028	297	Siconolfi	Daniela	09/08/1984	NO	SI	NO	56,30	9,30	65,60
CAMPANIA	A028	298	Ciccarelli	Nunzia	03/12/1987	NO	SI	NO	56,10	9,50	65,60
CAMPANIA	A028	299	Maiello	Simona	13/02/1987	NO	NO	NO	56,00	9,50	65,50
CAMPANIA	A028	300	De Lucia	Paola Matrona	27/06/1984	NO	NO	NO	57,50	8,00	65,50
CAMPANIA	A028	301	Picone	Maria Rotonda	06/09/1978	NO	SI	NO	57,90	7,50	65,40
CAMPANIA	A028	302	Francone	Wanda	31/10/1970	NO	SI	NO	56,50	8,80	65,30
CAMPANIA	A028	303	Fimiani	Rosario	12/04/1967	NO	SI	NO	56,40	8,70	65,10
CAMPANIA	A028	304	Pontillo	Caterina	14/06/1985	NO	SI	NO	56,50	8,50	65,00
CAMPANIA	A028	305	Mancini	Simona	18/02/1982	NO	NO	NO	56,00	9,00	65,00
CAMPANIA	A028	306	De Simone	Antonio	24/01/1980	NO	NO	NO	56,00	9,00	65,00
CAMPANIA	A028	307	Coppola	Vincenzo	12/06/1981	NO	SI	NO	56,20	8,60	64,80
CAMPANIA	A028	308	Soreca	Eliana	13/09/1980	NO	SI	NO	56,00	8,70	64,70
CAMPANIA	A028	309	Pito'	Diamante	09/03/1981	NO	SI	NO	56,30	8,00	64,30
CAMPANIA	A028	310	Fappiano	Elvira	10/09/1981	NO	SI	NO	56,40	7,80	64,20
CAMPANIA	A028	311	Afano	Maria Teresa	22/08/1990	NO	SI	NO	56,00	8,10	64,10
CAMPANIA	A028	312	D'Orazio	Lucia	27/11/1985	NO	SI	NO	56,50	7,60	64,10
CAMPANIA	A028	313	Campobello	Jessica	10/03/1986	NO	SI	NO	56,40	7,50	63,90
CAMPANIA	A028	314	Longobardi	Giovanna	21/01/1962	NO	SI	NO	56,00	7,90	63,90
CAMPANIA	A028	315	Pugliese	Maria Domenica	06/09/1965	NO	SI	NO	56,40	7,10	63,50
CAMPANIA	A028	316	De Luca	Maria	25/03/1984	NO	NO	NO	57,10	6,00	63,10
CAMPANIA	A028	317	Capobianco	Debora	18/02/1973	NO	SI	NO	57,00	6,00	63,00
CAMPANIA	A028	318	Messina	Anna	15/02/1964	NO	NO	NO	57,90	5,00	62,90
CAMPANIA	A028	319	Corea	Gabriella	30/09/1971	NO	NO	NO	56,20	6,20	62,40
CAMPANIA	A028	320	Vitiello	Valeria	22/05/1979	NO	NO	NO	56,40	5,40	61,80
CAMPANIA	A028	321	Bosone	Assunta	08/11/1979	NO	SI	NO	56,00	4,30	60,30

GRADUATORIA REGIONE MOLISE

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
MOLISE	A028	1	Incollingo	Filomena	10/12/1981	NO	NO	NO	71,40	17,40	88,80
MOLISE	A028	2	Izzi	Carmela Francesca	16/01/1977	NO	SI	NO	68,60	20,00	88,60
MOLISE	A028	3	Di Stefano	Marcello	13/05/1982	NO	SI	NO	72,50	13,50	86,00
MOLISE	A028	4	Cifariello	Agata	05/02/1978	NO	SI	NO	69,40	13,20	82,60
MOLISE	A028	5	Iafigliola	Luigi	15/07/1979	NO	SI	NO	65,00	14,50	79,50
MOLISE	A028	6	Berardo	Fabiana	27/09/1984	NO	SI	NO	62,60	15,50	78,10
MOLISE	A028	7	D'Amico	Carmine	18/05/1978	NO	SI	NO	63,10	13,00	76,10
MOLISE	A028	8	Di Toro	Annalisa	27/02/1985	NO	NO	NO	61,10	12,00	73,10
MOLISE	A028	9	Milone	Assunta	14/04/1966	NO	NO	NO	61,50	11,50	73,00
MOLISE	A028	10	Picone	Gianni	26/05/1978	NO	NO	NO	59,30	6,60	65,90
MOLISE	A028	11	Carfagnini	Gianfranco	13/07/1962	NO	NO	NO	56,00	5,10	61,10

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020885.08-06-2021

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito**,** con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria";

VISTO il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B del predetto decreto;

VISTO l'allegato B del bando di concorso che prevede le aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali;

VISTO l'allegato A che suddivide i posti messi a bando per regione, tipologia di posto e classe di concorso;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del bando di concorso che stabiliscono i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;

VISTO il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice (ex art. 15 D.D. 510/2020);

VISTO il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che "la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo";

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrate da quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

DECRETA

Art.1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE per le Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia;

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.campania.istruzione.it.

MTDL

mariateresa.delisa@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

All'albo

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – GRADUATORIE della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - CLC A034

GRADUATORIA REGIONE BASILICATA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
BASILICATA	A034	1	Ettorre	Valeria	11/10/1986	NO	NO	NO	65,40	13,10	78,50
BASILICATA	A034	2	Stoia	Sonia	14/11/1970	NO	SI	NO	60,70	15,90	76,60
BASILICATA	A034	3	Radesca	Grazia	01/09/1980	NO	SI	NO	56,00	11,80	67,80

GRADUATORIA REGIONE CALABRIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CALABRIA	A034	1	Visciglia	Aldo	26/03/1972	NO	NO	NO	56,00	20,00	76,00
CALABRIA	A034	2	Donato	Giuseppa	11/07/1978	NO	SI	NO	56,00	16,50	72,50
CALABRIA	A034	3	Spagnolo	Maria Lucia	13/12/1977	NO	SI	NO	57,50	12,30	69,80
CALABRIA	A034	4	Voci	Concetta	05/02/1983	NO	NO	NO	56,00	13,00	69,00
CALABRIA	A034	5	Mordocco	Roberta Alessandra	21/01/1989	NO	SI	NO	56,30	12,00	68,30
CALABRIA	A034	6	Zofrea	Antonio	24/06/1973	NO	NO	NO	58,00	6,80	64,80

GRADUATORIA REGIONE CAMPANIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A034	1	Califano	Rosa	11/05/1982	NO	SI	NO	75,00	20,00	95,00
CAMPANIA	A034	2	Fotticchia	Teresa	23/04/1988	NO	SI	NO	74,30	16,50	90,80
CAMPANIA	A034	3	Turco	Fabio	13/12/1981	NO	SI	NO	59,70	20,00	79,70
CAMPANIA	A034	4	Prisco	Maria Grazia	04/06/1975	NO	SI	NO	57,00	20,00	77,00
CAMPANIA	A034	5	Ricciotti	Laura	19/03/1984	NO	SI	NO	56,20	20,00	76,20
CAMPANIA	A034	6	Senese	Maria	12/07/1988	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
CAMPANIA	A034	7	Pagano	Gemma	11/10/1985	NO	SI	NO	56,00	19,50	75,50
CAMPANIA	A034	8	Polcaro	Giovanna	18/11/1988	NO	NO	NO	56,00	19,50	75,50
CAMPANIA	A034	9	De Simone	Rosa	30/06/1983	NO	NO	NO	57,70	16,00	73,70
CAMPANIA	A034	10	Pinto	Simona	14/07/1978	NO	SI	NO	57,90	15,30	73,20
CAMPANIA	A034	11	Raucci	Rossella	25/01/1989	NO	SI	NO	56,00	17,00	73,00
CAMPANIA	A034	12	Tartaglione	Gioia	29/07/1989	NO	NO	NO	56,00	14,10	70,10
CAMPANIA	A034	13	Serino	Valentina	18/04/1981	NO	SI	NO	56,00	12,90	68,90
CAMPANIA	A034	14	Nicotera	Mariarosaria	20/08/1986	NO	NO	NO	56,00	12,60	68,60
CAMPANIA	A034	15	Russo	Francesco	18/01/1985	NO	SI	NO	56,00	11,50	67,50
CAMPANIA	A034	16	Giaquinto	Claudia	24/12/1984	NO	SI	NO	56,00	11,50	67,50

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A034	17	D'Avino	Giusi	19/11/1978	NO	SI	NO	56,00	10,20	66,20
CAMPANIA	A034	18	Spignese	Ilaria	10/05/1986	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
CAMPANIA	A034	19	Russo	Carmela	28/08/1987	NO	NO	NO	56,00	9,60	65,60
CAMPANIA	A034	20	Falco	Rosalia	24/03/1986	NO	SI	NO	56,00	6,70	62,70

GRADUATORIA REGIONE MOLISE

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
MOLISE	A034	1	Spina	Claudia	21/03/1984	NO	NO	NO	65,50	8,60	74,10
MOLISE	A034	2	Di Maria	Sebastiano	05/07/1971	NO	SI	NO	56,00	13,50	69,50
MOLISE	A034	3	Rea	Raffaele	21/03/1982	NO	SI	NO	56,00	9,10	65,10

GRADUATORIA REGIONE PUGLIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
PUGLIA	A034	1	Toscano	Annamaria	30/06/1982	NO	SI	NO	74,00	20,00	94,00
PUGLIA	A034	2	Cantore	Mariangela	30/04/1981	NO	SI	NO	73,00	20,00	93,00
PUGLIA	A034	3	Ferrari	Francesca	20/06/1988	NO	SI	NO	67,50	19,50	87,00
PUGLIA	A034	4	Pio	Iolanda	19/04/1978	NO	SI	NO	63,20	18,10	81,30
PUGLIA	A034	5	Di Giulio	Stefania	16/03/1976	NO	SI	NO	66,50	13,90	80,40
PUGLIA	A034	6	Franchini	Isabella Raffaella	28/03/1981	NO	SI	NO	56,20	20,00	76,20
PUGLIA	A034	7	Lombardi	Riccardo	17/04/1982	NO	SI	NO	56,00	19,50	75,50
PUGLIA	A034	8	Rampino	Vittorio	04/05/1978	NO	NO	NO	56,00	18,90	74,90
PUGLIA	A034	9	Di Bitonto	Luigi	18/10/1984	NO	SI	NO	62,00	11,00	73,00
PUGLIA	A034	10	Turi	Francesco	25/07/1979	NO	NO	NO	60,00	13,00	73,00
PUGLIA	A034	11	Viesti	Giuseppe Walter	01/06/1970	NO	SI	NO	67,00	5,40	72,40
PUGLIA	A034	12	Terracone	Carmela	15/02/1979	NO	SI	NO	58,30	14,00	72,30
PUGLIA	A034	13	Diviccaro	Annamaria	11/11/1985	NO	SI	NO	56,00	11,50	67,50
PUGLIA	A034	14	Rizzo	Salvatore	07/01/1986	NO	NO	NO	56,00	10,50	66,50
PUGLIA	A034	15	Murgante	Mariangela	11/11/1987	NO	SI	NO	56,00	9,60	65,60
PUGLIA	A034	16	Leo	Vincenzo	02/11/1984	NO	SI	NO	56,10	8,10	64,20
PUGLIA	A034	17	Carella	Vito Antonio Nicola	13/06/1970	NO	SI	NO	56,00	5,20	61,20

GRADUATORIA REGIONE SICILIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SICILIA	A034	1	Zanghi'	Antonino	15/09/1976	NO	SI	NO	71,00	18,80	89,80

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SICILIA	A034	2	Malvagna	Paola	23/05/1974	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
SICILIA	A034	3	Angelo	Ilenia Cristel	23/12/1987	NO	SI	NO	56,00	19,60	75,60
SICILIA	A034	4	Drago Ferrante	Giovanni	28/03/1981	NO	NO	NO	56,00	15,80	71,80
SICILIA	A034	5	Crispino	Lia	12/08/1980	NO	SI	NO	56,00	15,20	71,20
SICILIA	A034	6	Aleo	Enrico Salvatore	13/07/1973	NO	SI	NO	59,00	12,00	71,00
SICILIA	A034	7	Roppolo	Maria Antonella	17/05/1985	NO	SI	NO	56,00	13,20	69,20
SICILIA	A034	8	Sperlinga	Emanuela	30/05/1976	NO	NO	NO	58,00	11,00	69,00
SICILIA	A034	9	Vianelli	Giuseppina	19/12/1985	NO	NO	NO	56,00	12,00	68,00
SICILIA	A034	10	D'Angelo	Pietro	02/08/1971	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
SICILIA	A034	11	Lombardo	Anna	30/12/1982	NO	NO	NO	56,00	9,00	65,00

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»;

VISTO l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli;

VISTA la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta;

VISTA la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **A046**;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe **A046**;

VISTO l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso **A046** per la regione **Lombardia**.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all'indirizzo mail drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/ddi

Concorso D.D. 510/2020 - Graduatoria A046.

Regione destinataria	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	1	Porpora	Mariasole	22/12/1987	NO	63,00	15,00	78,00
LOMBARDIA	2	Morandi	Chiara	22/05/1973	NO	57,70	18,00	75,70
LOMBARDIA	3	Cario	Armido	10/06/1979	NO	64,00	10,50	74,50
LOMBARDIA	4	Rubinaccio	Andrea	20/06/1978	NO	67,00	6,40	73,40
LOMBARDIA	5	Mercinelli	Maria Teresa	11/05/1972	NO	61,50	11,80	73,30
LOMBARDIA	6	Soma	Fabiola	31/07/1973	NO	63,20	8,20	71,40
LOMBARDIA	7	ZATTI	IVONNE	04/02/1972	NO	58,70	12,50	71,20
LOMBARDIA	8	Orlando	Mariella	10/11/1979	NO	58,00	12,90	70,90
LOMBARDIA	9	Martinelli	Paola	04/04/1967	NO	56,30	14,50	70,80
LOMBARDIA	10	Giungi	Lucilla	15/11/1984	NO	57,20	12,60	69,80
LOMBARDIA	11	melisi	rossella	15/09/1986	NO	56,20	13,50	69,70
LOMBARDIA	12	Baroni	Fabrizia	02/06/1965	NO	58,50	9,00	67,50
LOMBARDIA	13	Druido	Bruno	08/12/1971	NO	61,50	5,80	67,30
LOMBARDIA	14	Ascione	Gabriella	24/02/1975	NO	57,00	10,00	67,00
LOMBARDIA	15	Paladino	Maria Rita	02/03/1980	NO	60,00	6,80	66,80
LOMBARDIA	16	Sciortino	Mariangela	12/02/1978	NO	56,00	10,70	66,70
LOMBARDIA	17	Middione	Davide	07/07/1982	NO	56,50	10,00	66,50
LOMBARDIA	18	De Nicola	Raffaele	02/07/1983	NO	58,00	8,20	66,20
LOMBARDIA	19	Di Giacomorusso	Bruno	20/07/1975	NO	57,00	9,00	66,00
LOMBARDIA	20	Figliolia	Rocchina	27/03/1972	NO	57,00	8,70	65,70
LOMBARDIA	21	Soresi Bordini	Beatrice	07/01/1969	NO	59,60	6,00	65,60
LOMBARDIA	22	Ippolito	Luisa	25/11/1981	NO	56,60	9,00	65,60
LOMBARDIA	23	Lombardelli	Chiara	01/03/1977	NO	57,50	7,80	65,30
LOMBARDIA	24	De Gregorio	Maria Rosaria	13/11/1971	NO	57,00	8,10	65,10
LOMBARDIA	25	Pozzi	Fede	17/01/1973	NO	57,50	7,60	65,10
LOMBARDIA	26	Guglieri	Alessandra	31/03/1977	NO	56,00	9,00	65,00
LOMBARDIA	27	Sesto	Giovanni	24/06/1985	NO	56,20	8,50	64,70
LOMBARDIA	28	Milano	Mariano	20/08/1980	NO	56,20	8,20	64,40
LOMBARDIA	29	PETRULLI	CARMELA MARIA LEA	22/11/1984	NO	56,30	8,00	64,30

Regione destinataria	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	30	Giansiracusa	Concetta	18/09/1974	NO	56,00	8,30	64,30
LOMBARDIA	31	Celeste	Alfonso	30/06/1982	NO	56,80	7,40	64,20
LOMBARDIA	32	Zanichelli	Walter	15/10/1961	NO	58,00	5,60	63,60
LOMBARDIA	33	Amatuzzo	Fausto	09/03/1981	NO	56,10	5,60	61,70
LOMBARDIA	34	Pedulla'	Daniela	01/10/1974	NO	56,50	5,00	61,50
LOMBARDIA	35	Sciumbata	Silvia	22/10/1991	NO	56,20	5,10	61,30
LOMBARDIA	36	Ciraudo	Pietro	04/07/1984	NO	56,00	5,10	61,10
LOMBARDIA	37	MANFREDI	MARINA	04/08/1970	NO	56,30	2,20	58,50

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000382.05-07-2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante «*norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»;

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107" e, in particolare il comma 7 dell'art. 17;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";

VISTO Il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510", con i quali il Ministero dell'Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale - il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado, e con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso;

VISTE le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all'art. 3 del bando di concorso;

VISTO l'art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, sono approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE per le regioni ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA formate secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio**.**

Art. 2

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la rete Intranet e il sito internet del Ministero dell'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri

Digitally signed by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
ABRUZZO	A046	1	pellegrini	damiana	19/03/1979	NO	SI	NO	62,00	20,00	82,00
ABRUZZO	A046	2	Di Fiore	Elisabetta	02/09/1980	NO	NO	NO	65,00	6,50	71,50
ABRUZZO	A046	3	Di Vito	Daniele	08/04/1974	NO	SI	NO	58,00	13,00	71,00
ABRUZZO	A046	4	Traficante	Carla	17/10/1972	NO	NO	NO	56,50	14,10	70,60
ABRUZZO	A046	5	Napolitano	Paolino	23/04/1980	NO	NO	NO	63,50	6,90	70,40
ABRUZZO	A046	6	Giangrande	Ilaria Lisa	05/06/1973	NO	SI	NO	59,00	11,00	70,00
ABRUZZO	A046	7	Bernardi	Patrizia	15/02/1971	NO	SI	NO	56,50	10,40	66,90
ABRUZZO	A046	8	Biocca	Annalucia	10/06/1981	NO	SI	NO	60,50	5,60	66,10
ABRUZZO	A046	9	Manunzio	Silvia	28/03/1987	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
ABRUZZO	A046	10	Gambacorta	Barbara	15/03/1973	NO	SI	NO	56,00	9,50	65,50

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LAZIO	A046	1	Abbina	Stefania	30/09/1969	NO	NO	NO	65,50	19,50	85,00
LAZIO	A046	2	Amoroso	Claudia	28/09/1986	NO	SI	NO	64,50	14,20	78,70
LAZIO	A046	3	Cedrone	Maria Giovanna	13/02/1982	NO	SI	NO	58,00	20,00	78,00
LAZIO	A046	4	Cheche	Antonella	03/04/1985	NO	SI	NO	61,50	15,50	77,00
LAZIO	A046	5	Biagi	Alessia	04/09/1973	NO	SI	NO	66,00	9,50	75,50
LAZIO	A046	6	Cocco	Ilaria	26/07/1976	NO	SI	NO	56,00	17,70	73,70
LAZIO	A046	7	Guidi	Martina	25/11/1980	NO	SI	NO	56,00	17,60	73,60
LAZIO	A046	8	Pagliari	Giuliana	01/06/1985	NO	NO	NO	59,00	14,00	73,00
LAZIO	A046	9	Bucaccio	Giacomo	09/03/1988	NO	SI	NO	60,00	11,80	71,80
LAZIO	A046	10	Barrovecchio	Simona	11/03/1970	NO	SI	NO	57,50	14,00	71,50
LAZIO	A046	11	Palmisano	Fabio	29/03/1981	NO	SI	NO	60,00	11,00	71,00
LAZIO	A046	12	Niglio	Mariarosaria	06/05/1988	NO	SI	NO	57,00	13,50	70,50
LAZIO	A046	13	Affinito	Gelsomina	20/05/1984	NO	SI	NO	61,50	8,70	70,20
LAZIO	A046	14	Santangelo	Roberto	09/04/1970	NO	SI	NO	57,00	12,70	69,70
LAZIO	A046	15	Comito	Gianfranco	08/01/1975	NO	SI	NO	58,50	10,00	68,50
LAZIO	A046	16	Colafranceschi	Lucia	29/11/1980	NO	SI	NO	56,00	12,50	68,50
LAZIO	A046	17	Tritto	Rita	11/11/1975	NO	SI	NO	56,00	12,10	68,10
LAZIO	A046	18	Borrelli	Rosa	06/06/1990	NO	SI	NO	56,00	12,00	68,00
LAZIO	A046	19	D'angelo	valentina	30/11/1987	NO	SI	NO	56,00	12,00	68,00
LAZIO	A046	20	Ruscio	Michela	06/06/1979	NO	SI	NO	58,00	9,70	67,70
LAZIO	A046	21	Santoro	Lorenzo	11/02/1974	NO	NO	NO	58,00	9,60	67,60
LAZIO	A046	22	Auricchio	Rachele	18/01/1969	NO	SI	NO	57,50	10,00	67,50
LAZIO	A046	23	TARTAGLIONE	CAROLA	24/03/1983	NO	SI	NO	56,00	11,50	67,50
LAZIO	A046	24	Pedana	Ersilia	13/10/1983	NO	SI	NO	58,00	9,20	67,20
LAZIO	A046	25	Cianciaruso	Giovanni	04/05/1985	NO	SI	NO	60,50	6,70	67,20
LAZIO	A046	26	Cimmino	Rossella	27/04/1989	NO	SI	NO	56,00	11,10	67,10

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

LAZIO	A046	27	Romeo	Daniela	14/03/1979	NO	SI	NO	56,00	11,00	67,00
LAZIO	A046	28	Grammatica	Veronica	28/04/1983	NO	SI	NO	57,50	9,20	66,70
LAZIO	A046	29	Pietrafesa	Dora	10/11/1984	NO	SI	NO	56,00	10,50	66,50
LAZIO	A046	30	Di Gennaro	Maria Teresa	10/07/1988	NO	SI	NO	56,00	10,20	66,20
LAZIO	A046	31	Giardiello	Veronica	11/08/1986	NO	NO	NO	56,50	8,30	64,80
LAZIO	A046	32	Di Vaio	Anna	21/08/1974	NO	NO	NO	56,00	8,60	64,60
LAZIO	A046	33	PETRICCA	FRANCESCA ILARIA	12/03/1980	NO	SI	NO	57,00	7,50	64,50
LAZIO	A046	34	Grillo	Anastasia	29/12/1977	NO	SI	NO	56,00	8,40	64,40
LAZIO	A046	35	Soraci	Carla Serena	21/02/1983	NO	SI	NO	56,00	7,60	63,60
LAZIO	A046	36	Cirillo	Rosita	21/04/1973	NO	SI	NO	56,00	4,50	60,50

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
MARCHE	A046	1	Carducci	Laura	29/07/1980	NO	SI	NO	74,50	9,20	83,70
MARCHE	A046	2	Paci	Natalia	16/04/1974	NO	SI	NO	59,00	20,00	79,00
MARCHE	A046	3	Cardilli	Felicia	04/02/1977	NO	SI	NO	66,00	12,00	78,00
MARCHE	A046	4	Compagnucci	Luna	23/07/1981	NO	NO	NO	61,50	14,00	75,50
MARCHE	A046	5	Marinucci	Cristina	03/12/1962	NO	NO	NO	58,00	13,80	71,80
MARCHE	A046	6	MERCANTE	ALICE	30/10/1989	NO	SI	NO	62,00	9,00	71,00
MARCHE	A046	7	Del Gatto	Anselmo	09/01/1964	NO	SI	NO	56,00	14,20	70,20
MARCHE	A046	8	Di Berardino	Alberta	22/04/1983	NO	NO	NO	57,00	13,00	70,00
MARCHE	A046	9	Casilio	Silvia	11/06/1975	NO	SI	NO	56,00	12,00	68,00
MARCHE	A046	10	Lucchetti	Silvia	21/11/1967	NO	SI	NO	59,00	9,00	68,00
MARCHE	A046	11	Bianconi	Viviana	10/08/1973	NO	SI	NO	56,00	10,40	66,40
MARCHE	A046	12	Iommi	Ambra	23/12/1988	NO	SI	NO	56,00	9,50	65,50
MARCHE	A046	13	Ricci	Francesca	24/03/1986	NO	SI	NO	56,00	9,00	65,00
MARCHE	A046	14	Morandi	Manuela	11/06/1973	NO	SI	NO	59,00	6,00	65,00
MARCHE	A046	15	Ubaldi	Michela	25/08/1969	NO	SI	NO	56,00	7,00	63,00
MARCHE	A046	16	Leonardi	Loretta	11/03/1973	NO	SI	NO	56,70	3,40	60,10
MARCHE	A046	17	Bevilacqua	Marco	17/05/1972	NO	NO	NO	56,00	3,80	59,80
MARCHE	A046	18	Santancini	Laura	19/10/1984	NO	SI	NO	56,00	3,00	59,00

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SARDEGNA	A046	1	Caponetti	Simone	03/07/1976	NO	SI	NO	72,00	20,00	92,00
SARDEGNA	A046	2	CHINETTI	ARIANNA	15/03/1988	SI	SI	NO	71,10	20,00	91,10
SARDEGNA	A046	3	Arpa	Francesco	02/12/1985	NO	SI	NO	71,00	8,00	79,00
SARDEGNA	A046	4	Iuliano	Rosangela	23/09/1981	NO	NO	NO	63,00	12,20	75,20
SARDEGNA	A046	5	Piccolo	Paola	10/08/1989	NO	SI	NO	58,50	13,10	71,60
SARDEGNA	A046	6	Portalupi	Alexia Raffaella	04/07/1977	NO	SI	NO	64,00	7,20	71,20
SARDEGNA	A046	7	Contu	Marianna	13/12/1981	NO	SI	NO	61,50	9,50	71,00
SARDEGNA	A046	8	Marotta	Giambattista	16/04/1966	NO	SI	NO	56,50	12,50	69,00
SARDEGNA	A046	9	Ambrosini	Marta	10/01/1982	NO	SI	NO	58,00	10,10	68,10
SARDEGNA	A046	10	Contu	Martino	07/05/1965	NO	SI	NO	56,60	11,10	67,70
SARDEGNA	A046	11	Sarta	Giordano	01/04/1987	NO	SI	NO	61,50	6,00	67,50
SARDEGNA	A046	12	Guarino	Linda	19/02/1983	NO	SI	NO	58,50	8,40	66,90
SARDEGNA	A046	13	Mais	Barbara	30/09/1976	NO	SI	NO	56,00	8,50	64,50
SARDEGNA	A046	14	Pisano	Ilaria	05/10/1971	NO	SI	NO	56,00	8,10	64,10
SARDEGNA	A046	15	Tarollo	Costantino	02/09/1970	NO	NO	NO	56,00	6,40	62,40
SARDEGNA	A046	16	Scotto	Maria Giusy	06/05/1985	NO	NO	NO	56,50	5,80	62,30
SARDEGNA	A046	17	Marci	Manuela	25/02/1969	NO	NO	NO	56,00	5,00	61,00
SARDEGNA	A046	18	Nieddu	Paola	19/06/1986	NO	SI	NO	56,00	4,50	60,50
SARDEGNA	A046	19	Lorefice	Alessandro	03/12/1982	NO	NO	NO	56,00	3,70	59,70

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
TOSCANA	A046	1	Tavera	Eleonora	13/09/1977	NO	NO	NO	79,00	8,50	87,50
TOSCANA	A046	2	Giuntoli	Erica	13/11/1987	NO	SI	NO	77,00	10,00	87,00
TOSCANA	A046	3	Mannella	Nicola	10/01/1975	NO	SI	NO	77,00	9,10	86,10
TOSCANA	A046	4	Fargione	Valeria	22/09/1983	NO	SI	NO	62,00	15,50	77,50
TOSCANA	A046	5	Travison	Silvia	20/06/1980	NO	SI	NO	63,80	13,30	77,10
TOSCANA	A046	6	Virone	Maria Gabriella	02/10/1981	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
TOSCANA	A046	7	D'ANGELO	VALENTINA	20/12/1985	NO	SI	NO	58,50	16,00	74,50
TOSCANA	A046	8	Corea	Teresa	18/09/1973	NO	SI	NO	56,00	18,50	74,50
TOSCANA	A046	9	COTECCHIA MANCINI	LIDIA	08/12/1980	NO	SI	NO	60,00	14,00	74,00
TOSCANA	A046	10	Viti	Veronica	03/05/1974	NO	SI	NO	67,00	6,90	73,90
TOSCANA	A046	11	Foresi	Angela	26/04/1975	NO	SI	NO	63,00	9,60	72,60
TOSCANA	A046	12	Tranchina	Teresa	30/06/1983	NO	SI	NO	60,00	12,20	72,20
TOSCANA	A046	13	Riccio	Elvira	03/10/1978	NO	SI	NO	61,00	11,00	72,00
TOSCANA	A046	14	Guiggi	Beatrice	13/08/1973	NO	SI	NO	62,50	8,00	70,50
TOSCANA	A046	15	Montagnani	Andrea	18/02/1979	NO	SI	SI	62,00	8,40	70,40
TOSCANA	A046	16	Ledda	Francesco Paolo	31/03/1982	NO	SI	NO	57,00	13,00	70,00
TOSCANA	A046	17	Mazzini	Francesca	15/10/1984	NO	SI	NO	61,00	9,00	70,00
TOSCANA	A046	18	Leoni	Marta	16/11/1967	NO	SI	NO	58,50	10,40	68,90
TOSCANA	A046	19	Pieri	Simona	18/08/1981	NO	SI	NO	57,00	11,00	68,00
TOSCANA	A046	20	Vaccaro	Francesca	16/06/1983	NO	NO	NO	56,00	12,00	68,00
TOSCANA	A046	21	Polito	Erica Antonia	17/02/1985	NO	NO	NO	58,00	9,40	67,40
TOSCANA	A046	22	Stefani	Vittorio	12/11/1968	NO	SI	NO	59,00	8,00	67,00
TOSCANA	A046	23	Bisignani	Elisabetta	17/05/1985	NO	SI	NO	57,50	9,50	67,00
TOSCANA	A046	24	D'Amelio	Francesca	10/09/1977	NO	SI	NO	56,50	10,40	66,90
TOSCANA	A046	25	Raugei	Francesco	10/09/1983	NO	SI	NO	58,50	8,00	66,50
TOSCANA	A046	26	Bertelletti	Giulia	31/08/1976	NO	SI	NO	56,00	10,50	66,50
TOSCANA	A046	27	Leggio	Sara	01/10/1978	NO	SI	NO	59,00	7,50	66,50

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

TOSCANA	A046	28	romano	maria grazia	30/07/1979	NO	SI	NO	56,50	9,80	66,30
TOSCANA	A046	29	Grieco	Gabriele	16/05/1974	NO	SI	NO	63,00	3,00	66,00
TOSCANA	A046	30	Mannelli	Barbara	15/09/1974	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
TOSCANA	A046	31	Santoro	Orsola	04/07/1981	NO	SI	NO	56,00	9,70	65,70
TOSCANA	A046	32	Rinaldi	Dario	24/08/1974	NO	SI	NO	57,50	8,00	65,50
TOSCANA	A046	33	Menicucci	Alessandra	03/06/1974	NO	SI	NO	56,00	9,50	65,50
TOSCANA	A046	34	VITTORIO	FEDERICA	05/01/1987	NO	SI	NO	56,00	9,50	65,50
TOSCANA	A046	35	Brizzi	Pietro	28/04/1969	NO	SI	NO	57,50	7,60	65,10
TOSCANA	A046	36	Venturini	Gabriele	02/11/1972	NO	SI	NO	57,50	7,60	65,10
TOSCANA	A046	37	Marecci	Sonia	20/08/1974	NO	SI	NO	56,50	8,50	65,00
TOSCANA	A046	38	Iannone	Fabio	20/05/1986	NO	NO	NO	57,00	7,50	64,50
TOSCANA	A046	39	Bavetta	Lucia	30/07/1983	NO	SI	NO	56,00	8,20	64,20
TOSCANA	A046	40	Farnesi	Silvia	28/01/1972	NO	SI	NO	56,00	8,00	64,00
TOSCANA	A046	41	Gennusa	Giuseppina	13/07/1982	NO	SI	NO	56,00	8,00	64,00
TOSCANA	A046	42	Vanni	Beatrice	21/06/1967	NO	SI	NO	56,00	8,00	64,00
TOSCANA	A046	43	Santi	Elena	03/11/1970	NO	SI	NO	57,20	6,70	63,90
TOSCANA	A046	44	Caforio	Lucia Rita	12/06/1971	NO	SI	NO	56,00	7,60	63,60
TOSCANA	A046	45	Innaco	Laura	22/02/1970	NO	SI	NO	57,50	6,00	63,50
TOSCANA	A046	46	Fornai	Eleonora	31/07/1982	SI	SI	NO	57,50	6,00	63,50
TOSCANA	A046	47	D'Andria	Margherita	16/08/1971	NO	SI	NO	56,00	7,10	63,10
TOSCANA	A046	48	Bacci	Ilaria	24/03/1978	NO	SI	NO	58,00	4,40	62,40
TOSCANA	A046	49	Miccoli	Silvia	03/11/1970	NO	NO	NO	56,00	6,40	62,40
TOSCANA	A046	50	Caforio	Luigi Liborio	03/11/1967	NO	NO	NO	58,60	2,80	61,40
TOSCANA	A046	51	Abati	Silvia	02/01/1971	NO	SI	NO	57,00	4,20	61,20
TOSCANA	A046	52	De Blasio	Emiliano	16/06/1972	NO	NO	NO	56,00	5,00	61,00
TOSCANA	A046	53	Cervioni	Simona	01/04/1971	NO	SI	NO	56,00	4,80	60,80

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
UMBRIA	A046	1	Vincenti	Andrea	28/12/1975	NO	NO	NO	78,00	11,00	89,00
UMBRIA	A046	2	Di Masi	Maurizio	16/04/1984	NO	SI	NO	64,00	20,00	84,00
UMBRIA	A046	3	Marchesi	Adriana	29/10/1984	NO	NO	NO	62,50	19,70	82,20
UMBRIA	A046	4	Moscatelli	Rosaria	17/03/1977	NO	SI	NO	60,50	15,00	75,50
UMBRIA	A046	5	Lancellotti	Elisabetta	20/05/1973	NO	SI	NO	63,50	8,60	72,10
UMBRIA	A046	6	Riboloni	Catia	25/01/1978	NO	SI	NO	59,50	11,50	71,00
UMBRIA	A046	7	Ferrata	Leonardo	06/06/1972	NO	SI	NO	57,50	7,20	64,70
UMBRIA	A046	8	Arcaleni	Lucilla	17/10/1968	NO	SI	NO	56,00	8,10	64,10
UMBRIA	A046	9	Nunzi	Alessia	19/05/1976	NO	SI	NO	56,00	7,00	63,00
UMBRIA	A046	10	Bellini	Anna Rita	05/12/1969	NO	SI	NO	56,00	3,20	59,20

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020879.08-06-2021

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito**,** con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria";

VISTO il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B del predetto decreto;

VISTO l'allegato B del bando di concorso che prevede le aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali;

VISTO l'allegato A che suddivide i posti messi a bando per regione, tipologia di posto e classe di concorso;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del bando di concorso che stabiliscono i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;

VISTO il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice (ex art. 15 D.D. 510/2020);

VISTO il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che "la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo";

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrate da quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

DECRETA

Art.1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE per le Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia;

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.campania.istruzione.it.

MTDL

mariateresa.delisa@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

All'albo

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – GRADUATORIE della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - CLC A046

GRADUATORIA REGIONE CALABRIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CALABRIA	A046	1	Allevato	Francesca Nausicaa	03/01/1991	NO	SI	NO	57,00	9,00	66,00
CALABRIA	A046	2	Lechiara	Franca Maria	19/01/1964	NO	SI	NO	56,00	7,00	63,00
CALABRIA	A046	3	Bruno	Maria	12/11/1983	NO	SI	NO	56,00	6,10	62,10

GRADUATORIA REGIONE CAMPANIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A046	1	Ziviello	Carlo	03/02/1969	SI	SI	NO	61,00	12,50	73,50
CAMPANIA	A046	2	De Luca	Nunzio	11/09/1983	NO	NO	NO	56,00	15,00	71,00
CAMPANIA	A046	3	Di Lallo	Lidia	22/03/1986	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
CAMPANIA	A046	4	Ambrosio	Autilia Alessandra	19/05/1986	NO	SI	NO	56,00	9,50	65,50

GRADUATORIA REGIONE PUGLIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
PUGLIA	A046	1	Russo	Maria Teresa	28/04/1973	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
PUGLIA	A046	2	Centrelli	Barbara	22/04/1972	NO	SI	NO	59,00	10,70	69,70
PUGLIA	A046	3	Di Giacomo	Dario	02/10/1986	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00
PUGLIA	A046	4	Mauta	Mariarosaria	20/12/1979	NO	SI	NO	56,00	9,00	65,00
PUGLIA	A046	5	Abbattista	Federica	03/05/1987	NO	NO	NO	56,00	9,00	65,00
PUGLIA	A046	6	Chicco	Rita	08/06/1962	NO	SI	NO	56,00	8,50	64,50
PUGLIA	A046	7	Sgobio	Maristella	04/01/1990	NO	NO	NO	56,00	8,50	64,50
PUGLIA	A046	8	Sabato	Anna Elisa	08/01/1971	NO	SI	NO	56,00	2,00	58,00

GRADUATORIA REGIONE SICILIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SICILIA	A046	1	Ruggieri	Maria	10/08/1981	NO	SI	NO	56,00	11,50	67,50
SICILIA	A046	2	Mallaci Bocchio	Tina Laura	23/09/1982	NO	SI	NO	56,00	10,50	66,50
SICILIA	A046	3	Monaco	Lorenzo	16/06/1970	NO	SI	NO	56,00	7,00	63,00

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»;

VISTO l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli;

VISTA la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta;

VISTA la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **A046**;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe **A046**;

VISTO l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso **A046** per la regione **Lombardia**.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all'indirizzo mail drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/ddi

Concorso D.D. 510/2020 - Graduatoria A046.

Regione destinataria	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	1	Porpora	Mariasole	22/12/1987	NO	63,00	15,00	78,00
LOMBARDIA	2	Morandi	Chiara	22/05/1973	NO	57,70	18,00	75,70
LOMBARDIA	3	Cario	Armido	10/06/1979	NO	64,00	10,50	74,50
LOMBARDIA	4	Rubinaccio	Andrea	20/06/1978	NO	67,00	6,40	73,40
LOMBARDIA	5	Mercinelli	Maria Teresa	11/05/1972	NO	61,50	11,80	73,30
LOMBARDIA	6	Soma	Fabiola	31/07/1973	NO	63,20	8,20	71,40
LOMBARDIA	7	ZATTI	IVONNE	04/02/1972	NO	58,70	12,50	71,20
LOMBARDIA	8	Orlando	Mariella	10/11/1979	NO	58,00	12,90	70,90
LOMBARDIA	9	Martinelli	Paola	04/04/1967	NO	56,30	14,50	70,80
LOMBARDIA	10	Giungi	Lucilla	15/11/1984	NO	57,20	12,60	69,80
LOMBARDIA	11	melisi	rossella	15/09/1986	NO	56,20	13,50	69,70
LOMBARDIA	12	Baroni	Fabrizia	02/06/1965	NO	58,50	9,00	67,50
LOMBARDIA	13	Druido	Bruno	08/12/1971	NO	61,50	5,80	67,30
LOMBARDIA	14	Ascione	Gabriella	24/02/1975	NO	57,00	10,00	67,00
LOMBARDIA	15	Paladino	Maria Rita	02/03/1980	NO	60,00	6,80	66,80
LOMBARDIA	16	Sciortino	Mariangela	12/02/1978	NO	56,00	10,70	66,70
LOMBARDIA	17	Middione	Davide	07/07/1982	NO	56,50	10,00	66,50
LOMBARDIA	18	De Nicola	Raffaele	02/07/1983	NO	58,00	8,20	66,20
LOMBARDIA	19	Di Giacomorusso	Bruno	20/07/1975	NO	57,00	9,00	66,00
LOMBARDIA	20	Figliolia	Rocchina	27/03/1972	NO	57,00	8,70	65,70
LOMBARDIA	21	Soresi Bordini	Beatrice	07/01/1969	NO	59,60	6,00	65,60
LOMBARDIA	22	Ippolito	Luisa	25/11/1981	NO	56,60	9,00	65,60
LOMBARDIA	23	Lombardelli	Chiara	01/03/1977	NO	57,50	7,80	65,30
LOMBARDIA	24	De Gregorio	Maria Rosaria	13/11/1971	NO	57,00	8,10	65,10
LOMBARDIA	25	Pozzi	Fede	17/01/1973	NO	57,50	7,60	65,10
LOMBARDIA	26	Guglieri	Alessandra	31/03/1977	NO	56,00	9,00	65,00
LOMBARDIA	27	Sesto	Giovanni	24/06/1985	NO	56,20	8,50	64,70
LOMBARDIA	28	Milano	Mariano	20/08/1980	NO	56,20	8,20	64,40
LOMBARDIA	29	PETRULLI	CARMELA MARIA LEA	22/11/1984	NO	56,30	8,00	64,30

Regione destinataria	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	30	Giansiracusa	Concetta	18/09/1974	NO	56,00	8,30	64,30
LOMBARDIA	31	Celeste	Alfonso	30/06/1982	NO	56,80	7,40	64,20
LOMBARDIA	32	Zanichelli	Walter	15/10/1961	NO	58,00	5,60	63,60
LOMBARDIA	33	Amatuzzo	Fausto	09/03/1981	NO	56,10	5,60	61,70
LOMBARDIA	34	Pedulla'	Daniela	01/10/1974	NO	56,50	5,00	61,50
LOMBARDIA	35	Sciumbata	Silvia	22/10/1991	NO	56,20	5,10	61,30
LOMBARDIA	36	Ciraudo	Pietro	04/07/1984	NO	56,00	5,10	61,10
LOMBARDIA	37	MANFREDI	MARINA	04/08/1970	NO	56,30	2,20	58,50

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 -Rettifica Graduatoria generale di merito - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrato D.L. 73 del 23/05/2021 art. 59, comma 3

CLASSE DI CONCORSO: A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE - Regione SICILIA

ALLEGATA AL DECRETO PROT. 15842 DEL 28.06.21

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Faillaci	Francesca	09/05/1985	72,20	17,00	89,20	*		**	
2	Aliotta	Chiara	14/10/1983	66,30	20,00	86,30	*		**	
3	Valenti	Veronica	14/04/1988	71,10	14,00	85,10	*		**	
4	Tropea	Maria	08/01/1988	69,80	13,30	83,10	*		**	
5	Palmeri	Valeria	06/01/1983	60,00	20,00	80,00	*		**	
6	Prestigiacomo	Rossella	10/05/1983	57,20	11,00	68,20				
7	Canzoneri	Rosalia	31/10/1987	56,70	6,90	63,60			**	

** verifica titoli d'accesso

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, l'USR Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale per la sola regione Toscana;

VISTO l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;

VISTO il proprio decreto n. AOODRTO 716 del 02/11/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi dell'art. 15 del D.D. 510/2020 è approvata la graduatoria regionale di merito del concorso straordinario per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria per la classe di concorso **A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE** per la Regione Toscana.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, in relazione alle disponibilità riservate alla suddetta procedura concorsuale e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'accesso, da verificarsi anche all'atto dell'assunzione in servizio.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

***Responsabile del procedimento**: Michele Mazzola*
***e-mail:** michele.mazzola7@istruzione.it*

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
***e-mail: PEO** direzione-toscana@istruzione.it*
***e-mail: PEC:** drto@postacert.istruzione.it*
***Web:** http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana*

***Referente:** Carmela Figoli*

GRADUATORIA DI MERITO - PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO D.D. 510/2020 e D.D. 783/20												
Regione responsabile	**Regione destinataria**	**Procedura concorsuale**	**Posizione in graduatoria**	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Titoli di riserva**	**Titoli di preferenza**	**Incluso con riserva**	**Punteggio prova scritta**	**Punteggio titoli**	**Punteggio totale**
TOSCANA	TOSCANA	A050	1	Ferrara	Patrizia	04/12/1974	NO	SI	NO	70,20	15,50	85,70
TOSCANA	TOSCANA	A050	2	Lucarotti	Valentina	21/11/1984	NO	NO	NO	67,70	15,50	83,20
TOSCANA	TOSCANA	A050	3	Bicocchi	Gabriele	04/09/1982	NO	SI	NO	62,90	20,00	82,90
TOSCANA	TOSCANA	A050	4	Vallebona	Chiara	14/11/1977	NO	SI	NO	56,50	20,00	76,50
TOSCANA	TOSCANA	A050	5	Natale	Mariarita	06/08/1977	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	6	Rossi	Martina	17/01/1984	SI	SI	NO	56,00	20,00	76,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	7	Innocenti	Augusto	22/10/1962	NO	NO	NO	56,00	20,00	76,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	8	Contemori	Mattia	05/09/1988	NO	SI	NO	64,60	9,00	73,60
TOSCANA	TOSCANA	A050	9	Guccione	Alessia	14/08/1984	NO	SI	NO	56,00	17,50	73,50
TOSCANA	TOSCANA	A050	10	Della Pina	Francesca	04/09/1974	NO	SI	NO	57,80	14,50	72,30
TOSCANA	TOSCANA	A050	11	Borgogni	Federica	28/04/1978	NO	SI	NO	56,80	14,30	71,10
TOSCANA	TOSCANA	A050	12	Bravi	Giulia	24/04/1982	NO	SI	NO	58,00	13,00	71,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	13	Luisi	Alessandro	18/11/1980	NO	SI	NO	56,00	15,00	71,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	14	Nourisson	Delphine	08/10/1982	NO	SI	NO	56,00	14,50	70,50
TOSCANA	TOSCANA	A050	15	Biondi	Francesco	16/06/1987	NO	SI	NO	64,00	5,60	69,60
TOSCANA	TOSCANA	A050	16	Picchi	Malayka Samantha	10/07/1985	NO	NO	NO	56,00	13,00	69,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	17	Landini	Giulia	05/03/1989	NO	NO	NO	56,90	12,00	68,90
TOSCANA	TOSCANA	A050	18	Zapparata	Antonio	17/07/1987	NO	SI	NO	56,00	11,50	67,50
TOSCANA	TOSCANA	A050	19	Gandino	Antonio	02/03/1977	NO	SI	NO	56,00	11,40	67,40
TOSCANA	TOSCANA	A050	20	Biermann	Claudia	16/08/1990	NO	SI	NO	61,20	6,00	67,20
TOSCANA	TOSCANA	A050	21	Silvestri	Veronica	06/10/1976	NO	SI	NO	58,00	8,50	66,50
TOSCANA	TOSCANA	A050	22	De Rienzo	Chiara	10/04/1986	NO	SI	NO	59,00	6,00	65,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	23	Ricevuto	Elena	28/05/1985	NO	NO	NO	57,00	8,00	65,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	24	Paolini	Riccardo	24/11/1987	NO	NO	NO	56,00	8,50	64,50
TOSCANA	TOSCANA	A050	25	Grassi	Stefano	20/04/1984	NO	SI	NO	58,20	6,00	64,20
TOSCANA	TOSCANA	A050	26	Niccologi	Marta	15/05/1987	NO	NO	NO	56,00	8,00	64,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	27	Paoletti	Matteo	28/03/1987	NO	SI	NO	56,80	7,00	63,80
TOSCANA	TOSCANA	A050	28	Scalera	Rosaria	30/04/1988	NO	SI	NO	56,00	7,20	63,20
TOSCANA	TOSCANA	A050	29	Bertolini	Susanna	20/01/1967	NO	SI	NO	56,00	7,20	63,20
TOSCANA	TOSCANA	A050	30	Berti	Alessandra	18/06/1988	NO	SI	NO	56,10	7,00	63,10
TOSCANA	TOSCANA	A050	31	Milighetti	Marco	28/01/1982	NO	SI	NO	56,00	7,00	63,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	32	Stefanini	Irene	09/12/1988	NO	SI	NO	56,00	6,00	62,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	33	Cipollini	Maria	16/02/1985	NO	SI	NO	56,00	6,00	62,00
TOSCANA	TOSCANA	A050	34	Cosimi	Simone	10/09/1989	NO	SI	NO	56,00	5,60	61,60

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 -Rettifica Graduatoria generale di merito - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrato D.L. 73 del 23/05/2021 art. 59, comma 3

CLASSE DI CONCORSO: A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE - Regione SICILIA

ALLEGATA AL DECRETO PROT. 15969 DEL 29.06.21

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Valvo	Maria Angela	29/07/1978	79,10	20,00	99,10	*		**	
2	Viviano	Pierangelo	05/10/1984	68,30	9,50	77,80				
3	Licari	Filippo	24/10/1980	65,70	5,20	70,90	*			
4	Virga	Angelo	20/01/1982	62,00	6,30	68,30	*		**	
5	Frazzitta	Fabio Vincenzo	31/05/1976	57,20	8,40	65,60				

****verifica titolo d'accesso**

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»;

VISTO l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli;

VISTA la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta;

VISTA la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **ADMM**;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe **ADMM**;

VISTO l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso **ADMM** per la regione **Lombardia**.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all'indirizzo mail drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/JS

ADMM graduatoria concorso straordinario D.D. 510/2020

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	ADMM	1	Bergamini	Isabella	20/02/1982	NO	76,00	17,40	93,40
LOMBARDIA	ADMM	2	Dede'	Ester Chiara	30/04/1980	NO	77,50	15,40	92,90
LOMBARDIA	ADMM	3	Dell'Anna	Paola	08/03/1988	NO	76,00	16,90	92,90
LOMBARDIA	ADMM	4	Incoronato	Fernanda	24/10/1968	NO	72,00	20,00	92,00
LOMBARDIA	ADMM	5	Gurrieri	Angela Teresa	18/11/1974	NO	80,00	11,60	91,60
LOMBARDIA	ADMM	6	Zanaria	Elena	05/10/1967	NO	80,00	11,50	91,50
LOMBARDIA	ADMM	7	Giraudi	Marianna	03/03/1977	NO	74,50	16,00	90,50
LOMBARDIA	ADMM	8	Renna	Maria Concetta	29/01/1985	NO	76,50	13,50	90,00
LOMBARDIA	ADMM	9	Rocca	Anna	10/06/1988	NO	80,00	9,50	89,50
LOMBARDIA	ADMM	10	Camardo	Maria Teresa	05/01/1982	NO	75,50	14,00	89,50
LOMBARDIA	ADMM	11	Greganti	Giulia	25/05/1990	NO	78,50	10,50	89,00
LOMBARDIA	ADMM	12	Mencherini	Raffaella	27/08/1973	NO	77,00	12,00	89,00
LOMBARDIA	ADMM	13	Bosio	Linda	19/07/1984	NO	80,00	8,90	88,90
LOMBARDIA	ADMM	14	Violetta	Luisa Beatrice	11/02/1982	NO	79,00	9,90	88,90
LOMBARDIA	ADMM	15	Corsaro	Veronica	15/03/1982	NO	75,50	13,00	88,50
LOMBARDIA	ADMM	16	FRONTINI	MATTEO	04/07/1988	NO	80,00	8,50	88,50
LOMBARDIA	ADMM	17	Morrillo	Micaela	31/05/1973	NO	72,50	16,00	88,50
LOMBARDIA	ADMM	18	Fiorentini	Cristina	19/08/1971	NO	79,00	9,40	88,40
LOMBARDIA	ADMM	19	Carotti	Mario	29/09/1986	NO	78,00	10,00	88,00
LOMBARDIA	ADMM	20	cognetti	silvia	14/04/1982	NO	77,00	11,00	88,00
LOMBARDIA	ADMM	21	D' Ambrosio	Rosa Lucia	25/06/1973	NO	67,00	20,00	87,00
LOMBARDIA	ADMM	22	Viola	Irene	08/12/1984	NO	77,00	10,00	87,00
LOMBARDIA	ADMM	23	LATERZA	MARCO	12/09/1974	NO	72,00	14,60	86,60
LOMBARDIA	ADMM	24	Voltolini	Sandra	15/10/1963	NO	66,50	20,00	86,50
LOMBARDIA	ADMM	25	Antico	Cinzia	23/07/1991	NO	80,00	6,40	86,40
LOMBARDIA	ADMM	26	BERTAZZONI	PAOLO CARLO MARIA	13/07/1977	NO	80,00	6,40	86,40
LOMBARDIA	ADMM	27	Rispoli	Guendalina	18/07/1989	NO	77,50	8,50	86,00
LOMBARDIA	ADMM	28	Dalla Libera	Maria Elena	20/08/1972	NO	77,00	9,00	86,00
LOMBARDIA	ADMM	29	Saottini	Ombretta	19/01/1968	NO	70,00	16,00	86,00

LOMBARDIA	ADMM	30	La Corte	Rossella	10/07/1989	NO	79,00	6,60	85,60
LOMBARDIA	ADMM	31	Urso	Giuseppe	27/10/1983	NO	78,00	7,40	85,40
LOMBARDIA	ADMM	32	Passoni	Elisa	25/06/1990	NO	77,00	8,00	85,00
LOMBARDIA	ADMM	33	Baldoni	Lorenzo	21/06/1989	NO	72,50	12,50	85,00
LOMBARDIA	ADMM	34	Altamura	Alessandro	11/09/1982	NO	75,00	9,90	84,90
LOMBARDIA	ADMM	35	Lopardo	Teresa	30/10/1976	NO	64,50	20,00	84,50
LOMBARDIA	ADMM	36	Daglia	Bruna Giulia	07/03/1987	NO	75,00	9,50	84,50
LOMBARDIA	ADMM	37	Gerbino	Rosalia	28/10/1983	NO	76,00	8,40	84,40
LOMBARDIA	ADMM	38	Strazzeri	Ingrid	26/09/1983	NO	75,50	8,60	84,10
LOMBARDIA	ADMM	39	Pizio	Marta	27/01/1985	NO	73,00	11,10	84,10
LOMBARDIA	ADMM	40	Campoli	Francesca	21/09/1978	NO	73,50	10,50	84,00
LOMBARDIA	ADMM	41	Torti	Cristina	09/02/1987	NO	77,00	7,00	84,00
LOMBARDIA	ADMM	42	Parenza	Federica Isabella	07/05/1983	NO	72,50	11,40	83,90
LOMBARDIA	ADMM	43	Seresini	Greta	01/11/1974	NO	74,00	9,90	83,90
LOMBARDIA	ADMM	44	Vitarelli	Elena	28/07/1983	NO	70,40	13,40	83,80
LOMBARDIA	ADMM	45	Del Gatto	Maria Luisa	16/03/1977	NO	63,50	20,00	83,50
LOMBARDIA	ADMM	46	Vanini	Arianna	29/01/1977	NO	68,00	15,50	83,50
LOMBARDIA	ADMM	47	Sacchi	Francesca	03/01/1992	NO	77,50	6,00	83,50
LOMBARDIA	ADMM	48	Randazzo	Elena	27/04/1986	NO	76,50	7,00	83,50
LOMBARDIA	ADMM	49	De Matteis	Gabriele	27/04/1991	NO	74,00	9,40	83,40
LOMBARDIA	ADMM	50	Schiavone	Felice	28/06/1980	NO	73,00	10,00	83,00
LOMBARDIA	ADMM	51	Roncari	Annachiara	04/03/1978	NO	70,00	13,00	83,00
LOMBARDIA	ADMM	52	Zambelli	Nadia	27/01/1979	NO	76,00	6,90	82,90
LOMBARDIA	ADMM	53	Schepisi	Raffaella	22/09/1986	NO	76,00	6,90	82,90
LOMBARDIA	ADMM	54	Amara	Deborah Carmen	25/07/1991	NO	73,00	9,90	82,90
LOMBARDIA	ADMM	55	Rudilosso	Daniela	05/01/1980	NO	70,50	12,00	82,50
LOMBARDIA	ADMM	56	Lattuada	Eleonora	05/05/1982	NO	76,50	6,00	82,50
LOMBARDIA	ADMM	57	Minniti	Rossella	01/09/1982	NO	75,50	7,00	82,50
LOMBARDIA	ADMM	58	Brescianini	Francesca	24/04/1985	NO	70,50	11,90	82,40
LOMBARDIA	ADMM	59	SACCU	GIACOMO	14/03/1978	NO	66,50	15,90	82,40
LOMBARDIA	ADMM	60	Tonoli	Gemma	10/06/1969	NO	73,00	9,40	82,40
LOMBARDIA	ADMM	61	De Cataldo	Sara	30/06/1990	NO	77,50	4,60	82,10
LOMBARDIA	ADMM	62	Troiano	Viola	01/02/1985	NO	72,50	9,60	82,10

LOMBARDIA	ADMM	63	Carminati	Alba	30/10/1990	NO	75,50	6,50	82,00
LOMBARDIA	ADMM	64	LIBERATORE	CHIARA	09/09/1985	NO	74,50	7,40	81,90
LOMBARDIA	ADMM	65	Pagliari	Gabriela	31/05/1973	NO	74,00	7,90	81,90
LOMBARDIA	ADMM	66	Ricci Palopoli	Francesco	05/01/1982	NO	72,00	9,60	81,60
LOMBARDIA	ADMM	67	Falco	Cosimina	06/04/1980	NO	70,00	11,60	81,60
LOMBARDIA	ADMM	68	Patellaro	Roberta	26/04/1985	NO	73,50	8,00	81,50
LOMBARDIA	ADMM	69	Montalbano	Selene	10/05/1989	NO	75,50	6,00	81,50
LOMBARDIA	ADMM	70	Casamento	Anna Maria	19/07/1987	NO	74,40	7,10	81,50
LOMBARDIA	ADMM	71	Monfreda	Maria Teresa	21/01/1985	NO	75,00	6,50	81,50
LOMBARDIA	ADMM	72	Torresi	Alessandra	23/02/1974	NO	74,70	6,50	81,20
LOMBARDIA	ADMM	73	Anastasi	Elio Giuseppe Paolo Maria	26/07/1969	NO	73,00	8,00	81,00
LOMBARDIA	ADMM	74	Barriera	Giacomo	30/08/1993	NO	72,50	8,40	80,90
LOMBARDIA	ADMM	75	Ciccopiedi	Eliana	04/10/1986	NO	72,20	8,40	80,60
LOMBARDIA	ADMM	76	Scognamiglio	Maria	03/04/1980	NO	76,00	4,50	80,50
LOMBARDIA	ADMM	77	Passoni	Cristina	18/11/1981	NO	71,50	8,90	80,40
LOMBARDIA	ADMM	78	Bassani	Elisa	28/02/1985	NO	71,00	9,40	80,40
LOMBARDIA	ADMM	79	Trotta	Rosita	29/04/1990	NO	74,20	6,00	80,20
LOMBARDIA	ADMM	80	Biangardo	Maria Carmina	11/07/1981	NO	63,20	16,90	80,10
LOMBARDIA	ADMM	81	Martinelli	Valentina	14/05/1990	NO	70,00	9,90	79,90
LOMBARDIA	ADMM	82	Biasiolli	Nicola	28/11/1983	NO	66,50	13,00	79,50
LOMBARDIA	ADMM	83	Maida	Pietro	20/01/1995	NO	73,50	6,00	79,50
LOMBARDIA	ADMM	84	Maria	Concetta Immacolata	26/03/1985	NO	73,50	5,90	79,40
LOMBARDIA	ADMM	85	Zucchelli	Valentina	19/12/1988	NO	73,00	6,40	79,40
LOMBARDIA	ADMM	86	Bruno	Piero	06/05/1978	NO	67,00	12,40	79,40
LOMBARDIA	ADMM	87	Lupoli	Sara	18/08/1980	NO	59,00	20,00	79,00
LOMBARDIA	ADMM	88	Inghilleri	Simona	20/08/1972	NO	66,50	12,40	78,90
LOMBARDIA	ADMM	89	Buss	Valentina	15/09/1984	NO	69,50	9,40	78,90
LOMBARDIA	ADMM	90	CRIPPA	BEATRICE	13/04/1989	NO	72,50	6,40	78,90
LOMBARDIA	ADMM	91	Ruggeri	Rossella	08/02/1985	NO	70,50	8,40	78,90
LOMBARDIA	ADMM	92	Quarteroni	Rossana	04/03/1983	NO	71,50	7,40	78,90
LOMBARDIA	ADMM	93	Papa	Orsola	29/05/1978	NO	68,90	10,00	78,90
LOMBARDIA	ADMM	94	Spina	Francesco	30/10/1984	NO	66,00	12,60	78,60
LOMBARDIA	ADMM	95	Pirruccello	Valeria Maria	14/06/1985	NO	69,00	9,60	78,60

LOMBARDIA	ADMM	96	ROSITANI	LUISA MARIA ANTONIETTA	24/07/1981	NO	70,00	8,50	78,50
LOMBARDIA	ADMM	97	Riganati	Mariacarmela	10/08/1991	NO	64,20	14,00	78,20
LOMBARDIA	ADMM	98	Schiera	Grazia	02/03/1985	NO	72,00	6,10	78,10
LOMBARDIA	ADMM	99	Valente	Valentina	28/03/1982	NO	62,50	15,60	78,10
LOMBARDIA	ADMM	100	calabrese	francesca	29/12/1977	NO	71,50	6,60	78,10
LOMBARDIA	ADMM	101	Taini	Ottavia	02/02/1974	NO	72,50	5,40	77,90
LOMBARDIA	ADMM	102	Simone	Paolo	10/03/1981	NO	70,50	7,40	77,90
LOMBARDIA	ADMM	103	Motta	Daniela	09/09/1979	NO	68,00	9,90	77,90
LOMBARDIA	ADMM	104	Zappella	Silvia	26/04/1973	NO	67,90	10,00	77,90
LOMBARDIA	ADMM	105	D'Angelo	Maria Gloria	16/09/1984	NO	62,70	14,90	77,60
LOMBARDIA	ADMM	106	Adelchi	Anna	30/12/1982	NO	66,70	10,90	77,60
LOMBARDIA	ADMM	107	Terruzzi	Daniela	05/10/1969	NO	69,00	8,60	77,60
LOMBARDIA	ADMM	108	SAVELLI	SERENA	04/10/1972	NO	57,50	20,00	77,50
LOMBARDIA	ADMM	109	Castorina	Claudia	07/08/1991	NO	66,50	11,00	77,50
LOMBARDIA	ADMM	110	Fatibene	Veronica	24/11/1978	NO	72,00	5,40	77,40
LOMBARDIA	ADMM	111	Sardella	Raffaele	29/07/1982	NO	69,60	7,60	77,20
LOMBARDIA	ADMM	112	Vegetti	Gabriella	07/10/1972	NO	72,50	4,60	77,10
LOMBARDIA	ADMM	113	Reho	Francesca	04/10/1992	NO	71,00	6,00	77,00
LOMBARDIA	ADMM	114	Torriani	Luca	16/09/1986	NO	70,00	7,00	77,00
LOMBARDIA	ADMM	115	Danielli	Ilaria	15/02/1985	NO	70,00	7,00	77,00
LOMBARDIA	ADMM	116	Gravaghi	Lucia	27/01/1981	NO	69,00	8,00	77,00
LOMBARDIA	ADMM	117	D'Agostino	Domenica Barbara	10/02/1974	NO	62,00	15,00	77,00
LOMBARDIA	ADMM	118	Bonacina	Barbara	30/03/1976	NO	68,50	8,40	76,90
LOMBARDIA	ADMM	119	Gliottone	Filomena	10/04/1980	NO	69,20	7,50	76,70
LOMBARDIA	ADMM	120	Bestetti	Valentina	21/04/1980	NO	65,20	11,40	76,60
LOMBARDIA	ADMM	121	D'Amore	Daniela	22/06/1988	NO	61,50	15,10	76,60
LOMBARDIA	ADMM	122	Rallo	Susanna	05/06/1987	NO	66,50	10,10	76,60
LOMBARDIA	ADMM	123	Guarnori	Agnese	01/12/1986	NO	68,00	8,40	76,40
LOMBARDIA	ADMM	124	Ganzinelli	Chiara	29/11/1980	NO	67,00	9,40	76,40
LOMBARDIA	ADMM	125	Di Prazza	Ilenia Piera	25/03/1986	NO	68,00	8,40	76,40
LOMBARDIA	ADMM	126	Bonoldi	Francesca	07/12/1974	NO	67,30	8,90	76,20
LOMBARDIA	ADMM	127	Benatti	Rossella	18/04/1980	NO	66,50	9,60	76,10
LOMBARDIA	ADMM	128	Rocchi	Daniele	04/06/1982	NO	57,00	19,10	76,10

LOMBARDIA	ADMM	129	Pelucchi	Greta	11/04/1976	NO	67,00	9,00	76,00
LOMBARDIA	ADMM	130	Merati	Ilaria	13/04/1972	NO	64,50	11,50	76,00
LOMBARDIA	ADMM	131	SORRENTINO	GIUSEPPINA	18/09/1987	NO	67,00	9,00	76,00
LOMBARDIA	ADMM	132	Aldegheri	Maria	30/03/1984	NO	70,00	6,00	76,00
LOMBARDIA	ADMM	133	Carcano	Elena	20/05/1967	NO	65,00	10,90	75,90
LOMBARDIA	ADMM	134	Camisasca	Ombretta	10/08/1968	NO	57,20	18,60	75,80
LOMBARDIA	ADMM	135	Vivone	Antonia	13/06/1985	NO	67,50	8,10	75,60
LOMBARDIA	ADMM	136	Rea	Immacolata	29/12/1987	NO	66,00	9,40	75,40
LOMBARDIA	ADMM	137	Contaldo	Alessandra	10/09/1992	NO	65,90	9,40	75,30
LOMBARDIA	ADMM	138	De Santis	Stefania	08/11/1986	NO	62,30	12,90	75,20
LOMBARDIA	ADMM	139	DIOLI	IRENE MARIA	07/01/1984	NO	64,20	10,90	75,10
LOMBARDIA	ADMM	140	Schiatti	Roberta	30/08/1973	NO	68,50	6,60	75,10
LOMBARDIA	ADMM	141	Berti	Laura	23/03/1990	NO	66,70	8,40	75,10
LOMBARDIA	ADMM	142	Mignini	Marta	18/06/1977	NO	64,50	10,60	75,10
LOMBARDIA	ADMM	143	Giroldini	Mattia	09/09/1994	NO	66,00	9,00	75,00
LOMBARDIA	ADMM	144	Suriano	Francesca	06/12/1983	NO	67,00	7,90	74,90
LOMBARDIA	ADMM	145	Gaglione	Filomena	08/12/1990	NO	68,50	6,00	74,50
LOMBARDIA	ADMM	146	Valenza	Sara	03/04/1984	NO	66,00	8,40	74,40
LOMBARDIA	ADMM	147	Gironda	Silvia Paola	23/01/1980	NO	64,00	10,40	74,40
LOMBARDIA	ADMM	148	De Stefano	Alessandra Michela	20/02/1988	NO	67,20	7,10	74,30
LOMBARDIA	ADMM	149	Morelli	Claudia	25/05/1990	NO	70,20	4,00	74,20
LOMBARDIA	ADMM	150	Terruzzin	Chiara	20/10/1988	NO	67,50	6,60	74,10
LOMBARDIA	ADMM	151	De Simone	Stefania	07/03/1981	NO	67,50	6,50	74,00
LOMBARDIA	ADMM	152	Di Vizio	Elisa	08/08/1986	NO	66,00	7,90	73,90
LOMBARDIA	ADMM	153	Manzolini	Perla	21/11/1990	NO	67,20	6,50	73,70
LOMBARDIA	ADMM	154	Pozzuolo	Arianna	21/10/1977	NO	66,30	7,40	73,70
LOMBARDIA	ADMM	155	Tossani	Nadia	26/08/1988	NO	63,80	9,60	73,40
LOMBARDIA	ADMM	156	Cabras	Federica	03/05/1986	NO	70,00	3,40	73,40
LOMBARDIA	ADMM	157	Novarese	Margherita	23/03/1975	NO	63,80	9,40	73,20
LOMBARDIA	ADMM	158	SPINELLA	CARMELO	01/09/1989	SI	58,50	14,60	73,10
LOMBARDIA	ADMM	159	Penna	Laura	11/09/1987	NO	58,00	15,00	73,00
LOMBARDIA	ADMM	160	Torri Clerici	Silvia Ester Elena Carla	02/11/1974	NO	64,00	9,00	73,00
LOMBARDIA	ADMM	161	Tropea	Alessia	28/03/1983	NO	60,50	12,50	73,00

LOMBARDIA	ADMM	162	Lombardi	Alessandra	25/06/1990	NO	68,50	4,40	72,90
LOMBARDIA	ADMM	163	Rongaroli	Anita	27/06/1986	NO	64,50	8,10	72,60
LOMBARDIA	ADMM	164	Vecchies	Chiara	29/11/1972	NO	68,50	4,00	72,50
LOMBARDIA	ADMM	165	Ciaramella	Silvia	23/09/1988	NO	63,40	9,10	72,50
LOMBARDIA	ADMM	166	Fortunato	Elena	06/11/1982	NO	61,50	11,00	72,50
LOMBARDIA	ADMM	167	BOZZA	ELISA	10/10/1982	NO	65,50	7,00	72,50
LOMBARDIA	ADMM	168	Moretti	Lia	18/10/1992	NO	66,30	6,00	72,30
LOMBARDIA	ADMM	169	Pinto	Sabrina	17/02/1972	NO	61,00	11,10	72,10
LOMBARDIA	ADMM	170	Mirabella	Elisabetta	01/01/1976	NO	65,00	7,00	72,00
LOMBARDIA	ADMM	171	Carassai	Lorenida	13/05/1974	NO	60,50	11,40	71,90
LOMBARDIA	ADMM	172	Zucchelli	Bruno	05/08/1989	NO	65,50	6,40	71,90
LOMBARDIA	ADMM	173	Infantino	Federica	11/08/1987	NO	64,20	7,60	71,80
LOMBARDIA	ADMM	174	Velardi	Simona Maria	12/07/1983	NO	65,50	6,00	71,50
LOMBARDIA	ADMM	175	Savoldi	Silvia	05/05/1981	NO	65,00	6,40	71,40
LOMBARDIA	ADMM	176	MAURIZI	SARA	21/11/1991	NO	65,00	6,10	71,10
LOMBARDIA	ADMM	177	Bavetta	Antonina	16/11/1977	NO	64,00	7,00	71,00
LOMBARDIA	ADMM	178	Robertazzi	Vita	07/08/1983	NO	65,50	5,50	71,00
LOMBARDIA	ADMM	179	COLOMBO	VERA	20/09/1971	NO	67,00	4,00	71,00
LOMBARDIA	ADMM	180	Scarciglia	Corrado	17/07/1986	NO	57,00	13,90	70,90
LOMBARDIA	ADMM	181	CAPUZZI	PAOLO	15/10/1982	NO	65,50	5,40	70,90
LOMBARDIA	ADMM	182	Innocenti	Chiara	10/11/1983	NO	64,00	6,60	70,60
LOMBARDIA	ADMM	183	Mazza	Caterina	07/04/1982	NO	62,00	8,50	70,50
LOMBARDIA	ADMM	184	Vizzini	Luana Shamanta Sara	11/08/1987	NO	58,00	12,40	70,40
LOMBARDIA	ADMM	185	Marazzita	Michela	24/03/1982	NO	61,20	9,10	70,30
LOMBARDIA	ADMM	186	Fornari	Laura	19/11/1973	NO	66,50	3,50	70,00
LOMBARDIA	ADMM	187	Cicognani	Laura	08/10/1967	NO	62,50	7,40	69,90
LOMBARDIA	ADMM	188	Bonisolo	Elisa	13/01/1967	NO	63,50	6,40	69,90
LOMBARDIA	ADMM	189	Blunda	Daniele	04/04/1983	NO	58,00	11,60	69,60
LOMBARDIA	ADMM	190	Patrucco	Marco	31/05/1986	NO	63,50	6,00	69,50
LOMBARDIA	ADMM	191	Stratico'	Emilia	17/11/1978	NO	63,00	6,50	69,50
LOMBARDIA	ADMM	192	Vadala'	Giovanna	21/09/1989	NO	56,00	13,50	69,50
LOMBARDIA	ADMM	193	Ferre'	Vilma	02/02/1982	NO	63,50	5,60	69,10
LOMBARDIA	ADMM	194	Gerardini	Nora	01/10/1982	NO	58,50	10,40	68,90

LOMBARDIA	ADMM	195	Pisciotta	Rossella	10/02/1984	NO	60,20	8,60	68,80
LOMBARDIA	ADMM	196	DI LUZIO	MARIA	22/10/1981	NO	60,50	8,00	68,50
LOMBARDIA	ADMM	197	Cicala	Nicola Amedeo	09/05/1988	NO	60,00	8,40	68,40
LOMBARDIA	ADMM	198	Ceruti	Patrizia	20/05/1982	NO	57,00	11,40	68,40
LOMBARDIA	ADMM	199	CROCCO	FRANCESCA	09/10/1978	NO	62,00	6,40	68,40
LOMBARDIA	ADMM	200	Zaccaria	Maria Emanuela	28/02/1987	NO	61,00	7,40	68,40
LOMBARDIA	ADMM	201	Bonandi	Roberta	30/09/1981	NO	63,20	5,10	68,30
LOMBARDIA	ADMM	202	Raimondi	Lara	25/03/1984	NO	60,30	8,00	68,30
LOMBARDIA	ADMM	203	Corti	Tiziana	03/04/1971	NO	60,50	7,60	68,10
LOMBARDIA	ADMM	204	VERONESI	FEDERICA	04/01/1989	NO	61,00	7,00	68,00
LOMBARDIA	ADMM	205	Licciardello	Laura	31/10/1988	NO	60,50	7,50	68,00
LOMBARDIA	ADMM	206	Cavigliano	Paola Maria	14/04/1968	NO	61,00	7,00	68,00
LOMBARDIA	ADMM	207	Giorio	Annalisa	13/07/1968	NO	58,50	9,40	67,90
LOMBARDIA	ADMM	208	Ranzi	Stefano	08/06/1978	NO	57,20	10,60	67,80
LOMBARDIA	ADMM	209	Mangone	Mariateresa	15/10/1987	NO	63,50	4,00	67,50
LOMBARDIA	ADMM	210	Russo	Irene	14/01/1973	NO	56,00	11,50	67,50
LOMBARDIA	ADMM	211	Vasinton	Anna	13/04/1983	NO	61,00	6,10	67,10
LOMBARDIA	ADMM	212	Martinazzoli	Alessandro	06/03/1984	NO	59,50	7,40	66,90
LOMBARDIA	ADMM	213	Volpati	Federica Paola	19/11/1969	NO	56,20	9,40	65,60
LOMBARDIA	ADMM	214	Lizzadro	Maria	09/05/1976	NO	56,00	9,50	65,50
LOMBARDIA	ADMM	215	Corno	Dario Cesare Tindaro	18/07/1987	NO	56,00	9,40	65,40
LOMBARDIA	ADMM	216	Ganzinelli	Ilaria Maria	04/08/1978	NO	58,50	6,90	65,40
LOMBARDIA	ADMM	217	Maffina	Giulia	24/06/1980	NO	57,70	7,50	65,20
LOMBARDIA	ADMM	218	Suardi	Giada	26/09/1989	NO	58,50	6,60	65,10
LOMBARDIA	ADMM	219	Attanasio	Barbara	23/11/1987	NO	59,50	5,60	65,10
LOMBARDIA	ADMM	220	FORTE	ELENA	04/11/1990	NO	62,00	3,00	65,00
LOMBARDIA	ADMM	221	Bambacaro	Vincenzo	15/05/1970	SI	56,00	9,00	65,00
LOMBARDIA	ADMM	222	Castiglioni	Cristina	12/07/1986	NO	61,00	3,50	64,50
LOMBARDIA	ADMM	223	Paniga	Floriana	09/04/1977	NO	56,00	8,00	64,00
LOMBARDIA	ADMM	224	Scaligina	Nicola	24/09/1985	NO	56,00	7,50	63,50
LOMBARDIA	ADMM	225	Lanotte	Armando	03/01/1968	NO	56,00	7,40	63,40
LOMBARDIA	ADMM	226	Tellini	Fabio	28/08/1972	NO	56,00	6,00	62,00
LOMBARDIA	ADMM	227	Gorini	Davide	20/09/1983	NO	57,50	3,60	61,10

LOMBARDIA	ADMM	228	Battaglia	Claudia	20/10/1984	SI	56,00	3,50	59,50

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»;

VISTO l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli;

VISTA la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta;

VISTA la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **ADSS**;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe **ADSS**;

VISTO l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso **ADSS** per la regione **Lombardia**.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all'indirizzo mail drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/JS

ADSS graduatoria concorso straordinario D.D. 510/2020

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	ADSS	1	Delli Santi	Raffaella	03/07/1982	NO	75,00	13,90	88,90
LOMBARDIA	ADSS	2	Pasi	Claudio	31/10/1985	NO	77,30	11,10	88,40
LOMBARDIA	ADSS	3	Soldano	Kinzica Laura	17/09/1987	NO	80,00	8,00	88,00
LOMBARDIA	ADSS	4	MACI	MARIO	07/12/1978	NO	80,00	6,50	86,50
LOMBARDIA	ADSS	5	Bonaccorsi	Nelly	28/06/1979	SI	73,70	11,50	85,20
LOMBARDIA	ADSS	6	Romani	Saverio	01/02/1987	NO	76,00	8,90	84,90
LOMBARDIA	ADSS	7	Scurria	Concetta	08/12/1975	NO	72,00	12,90	84,90
LOMBARDIA	ADSS	8	Colombo	Chiara	16/03/1979	NO	68,80	16,00	84,80
LOMBARDIA	ADSS	9	Cavallo	Floriana	07/04/1990	NO	77,80	7,00	84,80
LOMBARDIA	ADSS	10	DOLLORENZO	FEDERICA	22/11/1986	NO	77,80	6,10	83,90
LOMBARDIA	ADSS	11	Cristiani	Sabrina	08/08/1982	NO	72,50	11,00	83,50
LOMBARDIA	ADSS	12	ZATTI	IVONNE	04/02/1972	NO	72,70	10,50	83,20
LOMBARDIA	ADSS	13	Del Duca	Sofia	20/03/1990	NO	74,30	7,60	81,90
LOMBARDIA	ADSS	14	Spicola	Simona	13/10/1984	NO	69,00	12,40	81,40
LOMBARDIA	ADSS	15	Parravicini	Federica	27/07/1986	NO	72,00	9,00	81,00
LOMBARDIA	ADSS	16	Avino	Antonietta	13/11/1984	NO	72,00	8,90	80,90
LOMBARDIA	ADSS	17	Piemonte	Fabio	27/12/1986	NO	70,00	10,60	80,60
LOMBARDIA	ADSS	18	Gastaldo	Isabella Vittoria	28/03/1980	NO	72,50	8,00	80,50
LOMBARDIA	ADSS	19	Piccione	Federica	06/03/1991	NO	72,50	7,40	79,90
LOMBARDIA	ADSS	20	Strina	Valentina	17/11/1982	NO	67,20	12,40	79,60
LOMBARDIA	ADSS	21	ZONCA	LUCIA	27/04/1990	NO	70,50	9,00	79,50
LOMBARDIA	ADSS	22	Ricci	Silvia	21/05/1990	NO	67,10	12,00	79,10
LOMBARDIA	ADSS	23	Capelli	Maria Giacinta	27/03/1982	NO	61,30	17,60	78,90
LOMBARDIA	ADSS	24	Mammino	Alessia	30/05/1985	NO	66,40	12,10	78,50
LOMBARDIA	ADSS	25	Campana	Sara	04/05/1986	NO	69,70	8,40	78,10
LOMBARDIA	ADSS	26	RIZZO	ROBERTA	15/11/1988	NO	70,10	7,90	78,00
LOMBARDIA	ADSS	27	GANDOLFI	IVONNE	18/03/1978	NO	71,00	6,10	77,10
LOMBARDIA	ADSS	28	CARNABUCI	CHIARA	02/02/1977	NO	67,50	8,90	76,40
LOMBARDIA	ADSS	29	Tripaldella	Francesco	14/01/1988	NO	67,50	8,70	76,20

LOMBARDIA	ADSS	30	Colombo	Sara	26/08/1974	NO	58,50	17,50	76,00
LOMBARDIA	ADSS	31	Pisati	Ilaria	14/11/1984	NO	69,20	6,10	75,30
LOMBARDIA	ADSS	32	Sabbatini	Marta Antonia	15/11/1987	NO	65,50	8,90	74,40
LOMBARDIA	ADSS	33	Colombo	Irene	19/06/1989	NO	64,60	9,40	74,00
LOMBARDIA	ADSS	34	Ciampa	Pasquale Alessio	07/04/1987	NO	67,00	7,00	74,00
LOMBARDIA	ADSS	35	CATTANI	MARTA	08/04/1981	NO	66,50	7,40	73,90
LOMBARDIA	ADSS	36	Vazzana	Helena	02/09/1988	SI	62,20	11,50	73,70
LOMBARDIA	ADSS	37	Radice	Luigi	10/05/1967	NO	57,30	15,50	72,80
LOMBARDIA	ADSS	38	Atanasio	Giusy	04/08/1979	NO	64,20	8,10	72,30
LOMBARDIA	ADSS	39	Ganzaroli	Francesco	07/11/1970	NO	59,60	12,10	71,70
LOMBARDIA	ADSS	40	Perna	Rossana Daria	31/01/1982	NO	61,20	10,50	71,70
LOMBARDIA	ADSS	41	Tommasoni	Elisa	22/04/1985	NO	63,90	7,60	71,50
LOMBARDIA	ADSS	42	Rainone	Carmen	15/06/1987	NO	62,90	8,60	71,50
LOMBARDIA	ADSS	43	Colombo	Alessandra	29/01/1985	NO	62,20	9,00	71,20
LOMBARDIA	ADSS	44	Tesoriere	Eloisa	12/12/1976	NO	56,00	14,50	70,50
LOMBARDIA	ADSS	45	Gemmellaro	Alfio	13/12/1989	NO	63,80	6,50	70,30
LOMBARDIA	ADSS	46	Bianchini	Susanna	20/11/1978	NO	62,60	7,40	70,00
LOMBARDIA	ADSS	47	Riglietti	Gianpaolo	16/05/1981	NO	56,00	13,60	69,60
LOMBARDIA	ADSS	48	Oddo	Manuela	14/08/1982	SI	58,00	11,50	69,50
LOMBARDIA	ADSS	49	Scinaldi	Selenia	15/11/1985	NO	59,70	9,60	69,30
LOMBARDIA	ADSS	50	Montorio	Teresa Pia	12/10/1984	NO	61,10	8,10	69,20
LOMBARDIA	ADSS	51	Agostino	Carmelo	25/08/1984	SI	56,00	12,70	68,70
LOMBARDIA	ADSS	52	Samuele	Venera	24/04/1986	NO	56,00	12,50	68,50
LOMBARDIA	ADSS	53	Rinelli	Fabiana	22/04/1978	NO	59,90	8,50	68,40
LOMBARDIA	ADSS	54	MONTANO	CLAUDIO	08/01/1970	NO	61,80	6,50	68,30
LOMBARDIA	ADSS	55	Mingotti	Lory	03/11/1989	NO	59,00	8,90	67,90
LOMBARDIA	ADSS	56	cazzani	cristina	23/09/1974	NO	59,30	8,40	67,70
LOMBARDIA	ADSS	57	D'Amico	Mariarosaria	27/12/1979	NO	56,00	10,90	66,90
LOMBARDIA	ADSS	58	Granata	Maria	07/02/1988	NO	56,00	10,50	66,50
LOMBARDIA	ADSS	59	Venerini	Federica	17/11/1987	NO	58,40	7,90	66,30
LOMBARDIA	ADSS	60	Paonessa	Francesca	11/09/1989	NO	56,00	9,10	65,10
LOMBARDIA	ADSS	61	PIAZZANI	MARZIA	17/10/1989	NO	59,50	4,00	63,50
LOMBARDIA	ADSS	62	Pastore	Barbara	15/09/1978	NO	56,00	7,40	63,40

LOMBARDIA	ADSS	63	Bacchiani	Valentina	01/03/1972	NO	56,00	7,40	63,40
LOMBARDIA	ADSS	64	Colombo	Gloria	08/07/1992	NO	56,00	6,40	62,40
LOMBARDIA	ADSS	65	Ambrosini	Claudia	24/02/1975	NO	56,00	6,00	62,00
LOMBARDIA	ADSS	66	Foci	Cinzia	27/11/1974	NO	56,00	5,50	61,50

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati,

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, l'USR Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale per la sola regione Toscana;

VISTO l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;

VISTO il proprio decreto n. AOODRTO 747 del 11/11/2020, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi dell'art. 15 del D.D. 510/2020 è approvata la graduatoria regionale di merito del concorso straordinario per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria per la classe di concorso **ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO** per la Regione Toscana.

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, in relazione alle disponibilità riservate alla suddetta procedura concorsuale e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'accesso, da verificarsi anche all'atto dell'assunzione in servizio.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

GRADUATORIA DI MERITO - PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO D.D. 510/2020 e D.D. 783/2020												
Regione responsabile	**Regione destinataria**	**Procedura concorsuale**	**Posizione in graduatoria**	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Titoli di riserva**	**Titoli di preferenza**	**Incluso con riserva**	**Punteggio prova scritta**	**Punteggio titoli**	**Punteggio totale**
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	1	Bondi	Damiano	31/08/1985	NO	NO	NO	80,00	20,00	100,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	2	Grillo	Elisa	17/01/1985	NO	SI	NO	79,60	20,00	99,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	3	Balzi	Francesca	20/10/1976	NO	SI	NO	80,00	17,50	97,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	4	Martinelli	Chiara	23/04/1987	NO	NO	NO	80,00	17,50	97,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	5	Rendo	Carmela Anna	07/06/1973	NO	SI	NO	78,50	17,90	96,40
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	6	Rossi	Martina	17/01/1984	SI	SI	NO	75,90	20,00	95,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	7	Fantini	Mariapina Lara	04/05/1983	NO	SI	NO	78,40	15,50	93,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	8	Mancuso	Angela	14/10/1987	NO	NO	NO	80,00	13,60	93,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	9	Barbini	Veronica	24/07/1988	NO	SI	NO	80,00	12,50	92,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	10	Galigani	Pietro	20/01/1989	NO	NO	NO	79,20	13,10	92,30
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	11	Profeta	Maria Grazia	08/11/1981	NO	SI	NO	78,20	13,40	91,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	12	Carbone	Valentina	10/03/1992	NO	SI	NO	78,00	12,00	90,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	13	Calvano	Sabina	29/05/1984	NO	SI	NO	71,60	14,50	86,10
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	14	Barsotti	Veronica	22/12/1980	NO	SI	NO	69,60	15,40	85,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	15	Amici	Valerio	10/09/1980	NO	SI	NO	64,70	20,00	84,70
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	16	Ferrantino	Fabio	19/09/1989	NO	SI	NO	67,90	16,00	83,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	17	Fini	Benedetta	14/08/1984	NO	SI	NO	67,20	16,50	83,70
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	18	Rosati	Chiara	06/09/1986	NO	SI	NO	70,30	12,60	82,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	19	Caltabiano	Morgana	15/12/1983	NO	SI	NO	66,40	16,40	82,80
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	20	Frauenfelder	Raoul	21/04/1985	NO	SI	NO	64,50	18,00	82,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	21	De Martino	Fabio	11/08/1984	NO	SI	NO	65,00	17,50	82,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	22	Marianelli	Veronica	19/09/1975	NO	SI	NO	68,10	14,00	82,10
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	23	Molteni	Laura	12/06/1975	NO	NO	NO	63,60	18,50	82,10
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	24	Vurchio	Cristina	06/02/1986	NO	SI	NO	68,00	14,00	82,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	25	Cristiano	Luca	16/05/1980	NO	NO	NO	64,50	17,40	81,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	26	Marcantonio	Paola Rita	01/03/1979	NO	NO	NO	64,60	17,00	81,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	27	Calvigioni	Elisa	26/03/1980	NO	SI	NO	66,70	14,50	81,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	28	Pallucco	Sara	07/05/1974	NO	SI	NO	64,60	15,90	80,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	29	Novero	Anna Maria	11/07/1975	NO	NO	NO	68,60	11,90	80,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	30	Bogazzi	Marilena	01/08/1983	NO	SI	NO	63,90	16,50	80,40
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	31	Gabellini	Francesca	19/01/1980	NO	SI	NO	66,30	14,00	80,30

GRADUATORIA DI MERITO - PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO D.D. 510/2020 e D.D. 783/2020												
Regione responsabile	**Regione destinataria**	**Procedura concorsuale**	**Posizione in graduatoria**	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Titoli di riserva**	**Titoli di preferenza**	**Incluso con riserva**	**Punteggio prova scritta**	**Punteggio titoli**	**Punteggio totale**
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	32	Lucarotti	Valentina	21/11/1984	NO	NO	NO	62,60	17,50	80,10
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	33	Bavetta	Lucia	30/07/1983	NO	SI	NO	67,60	12,10	79,70
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	34	Cassi	Paola	04/06/1976	NO	SI	NO	59,30	20,00	79,30
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	35	Imperatori	Francesca	09/06/1985	NO	NO	NO	62,30	17,00	79,30
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	36	Donati	Agnese	11/03/1984	NO	SI	NO	65,80	13,40	79,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	37	Ferrari	Francesca	18/10/1984	NO	SI	NO	59,80	19,00	78,80
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	38	Ciorli	Sara	09/09/1980	NO	SI	NO	63,80	13,40	77,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	39	Catenaccio	Laura	29/05/1970	NO	SI	NO	62,50	14,50	77,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	40	Golia	Giuliana	27/11/1973	NO	SI	NO	60,00	17,00	77,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	41	Brini	Benedetta	28/03/1987	NO	SI	NO	62,10	14,60	76,70
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	42	Paonessa	Davide	17/09/1985	NO	NO	NO	61,20	15,10	76,30
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	43	Giolito	Barbara	12/02/1973	NO	SI	NO	56,20	20,00	76,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	44	Buralli	Lorella	04/05/1960	NO	NO	NO	56,50	19,40	75,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	45	Vegni	Sara	16/07/1987	NO	SI	NO	63,60	12,00	75,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	46	Pizzetti	Marica	14/06/1977	NO	SI	NO	63,90	11,60	75,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	47	Gazzillo	Elena	31/05/1986	NO	SI	NO	60,60	14,00	74,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	48	Lazzarini	Sara	08/05/1978	NO	SI	NO	59,60	15,00	74,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	49	Cuzzola	Irene	23/06/1981	NO	SI	NO	59,30	15,00	74,30
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	50	Cafarella	Maria	17/10/1979	NO	SI	NO	56,20	17,90	74,10
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	51	Dambruoso	Francesca	09/07/1971	NO	SI	NO	57,00	17,00	74,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	52	Cossu	Silvia	08/03/1976	NO	SI	NO	56,50	17,50	74,00
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	53	Bandoni	Silvia	13/01/1978	NO	SI	NO	58,70	14,50	73,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	54	Rossato	Francesca	06/06/1980	NO	SI	NO	56,60	16,00	72,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	55	Gesualdi	Mariano	12/06/1984	NO	SI	NO	56,60	16,00	72,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	56	Caldelli	Laura	05/02/1975	NO	SI	NO	61,90	10,60	72,50
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	57	Del Cucina	Elisa	27/08/1976	NO	SI	NO	57,30	15,10	72,40
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	58	Rami	Elena	30/05/1983	NO	SI	NO	56,70	15,50	72,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	59	Sensi	Valentina	14/04/1976	NO	SI	NO	58,40	13,40	71,80
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	60	Ademollo	Serena	10/04/1976	NO	SI	NO	58,30	13,50	71,80
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	61	Ciocco	Marta	18/04/1980	NO	SI	NO	56,20	15,00	71,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	62	Ricci	Matteo	25/11/1981	NO	SI	NO	56,10	15,00	71,10

GRADUATORIA DI MERITO - PROCEDURA STRAORDINARIA PER L'IMMISSIONE IN RUOLO D.D. 510/2020 e D.D. 783/2020												
Regione responsabile	**Regione destinataria**	**Procedura concorsuale**	**Posizione in graduatoria**	**Cognome**	**Nome**	**Data di nascita**	**Titoli di riserva**	**Titoli di preferenza**	**Incluso con riserva**	**Punteggio prova scritta**	**Punteggio titoli**	**Punteggio totale**
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	63	Santoro	Elena	08/05/1977	NO	SI	NO	57,40	13,50	70,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	64	Rizzuto	Elisabetta	16/12/1982	NO	SI	SI *	64,70	6,10	70,80
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	65	Chiti	Elisa	16/09/1981	NO	SI	NO	57,30	13,40	70,70
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	66	Nicastro	Matteo	30/05/1983	NO	NO	NO	56,70	13,50	70,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	67	Pellicci	Francesca	24/01/1986	NO	SI	NO	56,50	13,40	69,90
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	68	Angelici	Michele	18/09/1982	NO	SI	NO	56,20	13,60	69,80
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	69	Scattoni	Marta	13/12/1980	NO	SI	NO	56,20	13,10	69,30
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	70	Mordini	Federica	08/04/1991	NO	SI	NO	56,20	13,00	69,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	71	Sodi	Niccolo	26/12/1988	NO	SI	NO	56,10	12,10	68,20
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	72	Caprara	Michela	06/05/1989	NO	SI	NO	56,50	11,10	67,60
TOSCANA	TOSCANA	ADSS	73	Sole	Martina	24/11/1987	NO	SI	SI *	56,10	8,40	64,50
(*) titolo di accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento												

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANOFORTE

ALLEGATA AL DD PROT. 16156 DEL 30/06/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserve	Inserimento con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Cannavo'	Antonino	23/03/1989	72,60	20,00	92,60	*			
2	Palmisano	Miryam	21/01/1989	71,50	18,00	89,50				
3	Poidomani	Maria	12/04/1974	78,40	9,00	87,40	*			
4	Mazzi	Adele	03/08/1994	70,70	15,50	86,20	*		***	
5	Spallino	Donatella	27/03/1985	68,60	16,00	84,60	*			
6	Mandina	Chiara	19/08/1989	72,00	12,00	84,00	*		***	
7	Guastella	Daniele Leonardo	03/06/1974	73,50	6,00	79,50				
8	Pellitteri	Antonino	04/02/1975	58,50	20,00	78,50	*	**		
9	Provenzano	Maria	13/03/1985	64,10	13,70	77,80	*		***	
10	Allegro	Michele	30/10/1990	58,80	19,00	77,80				
11	Santuzzo	Valentina	04/09/1987	62,60	15,00	77,60	*			
12	Fontanarosa	Carmela Maria Dora	12/09/1971	69,00	8,60	77,60	*		***	
13	Campo	Michele	21/07/1986	57,00	20,00	77,00	*			
14	Giliberti	Marco	15/04/1985	61,70	15,00	76,70			***	
15	Strada	Giovanni	22/09/1980	60,10	16,50	76,60	*			
16	Mirrione	Giovanna	30/06/1972	56,00	20,00	76,00	*			
17	Spitalieri	Silvana	03/05/1982	63,00	12,00	75,00	*			
18	Cordova	Luigi	04/01/1967	62,50	12,00	74,50			***	
19	Longo	Domenico	22/04/1977	60,10	14,00	74,10	*			
20	Galante	Salvatore	13/12/1983	58,50	15,50	74,00	*			
21	Pellegrino	Carmen	07/06/1982	61,70	11,00	72,70	*		***	
22	Di Mauro	Gaia	18/06/1991	63,20	9,50	72,70				
23	Sparta'	Gaetano	02/04/1979	62,30	10,10	72,40	*			
24	Gaglio	Salvatore	19/06/1992	58,80	13,50	72,30			***	
25	Lavenia	Salvatore	16/10/1990	56,90	14,00	70,90			***	
26	Algeri	Ambra Rita	27/07/1990	57,20	13,50	70,70	*		***	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PIANOFORTE

ALLEGATA AL DD PROT. 16156 DEL 30/06/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserve	Inserimento con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
27	Raro	Roberta	16/06/1989	56,30	14,00	70,30				
28	Cortese	Accursio Antonio	13/06/1980	66,00	4,00	70,00				
29	Palmeri	Giuseppe	05/03/1973	61,50	8,20	69,70	*			
30	Curti Giardina	Anna Maria	10/11/1984	57,40	12,00	69,40	*		***	
31	Musmarra	Giovanni	24/12/1981	56,10	12,00	68,10			***	
32	Luppino	Isabella	01/10/1986	56,70	11,00	67,70				
33	Di Francesco	Antonino	13/09/1974	66,10	1,50	67,60			***	
34	Lia	Simone	07/08/1997	58,30	9,00	67,30	*		***	
35	Midolo	Massimo	24/05/1971	60,00	6,50	66,50	*			
36	Giavatto	Laura	07/05/1973	60,00	6,10	66,10	*			
37	Miceli	Mariella	27/09/1974	60,50	4,50	65,00	*			
38	Cantarella	Sebastiana	08/01/1970	56,20	7,50	63,70	*		***	
39	Lo Turco	Lorena	13/01/1981	56,20	5,00	61,20	*		***	

***** Verifica titoli di accesso**

Palermo, 30/06/2021

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad essso connesse

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021150.09-06-2021

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito**,** con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria";

VISTO il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B del predetto decreto;

VISTO l'allegato B del bando di concorso che prevede le aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali;

VISTO l'allegato A che suddivide i posti messi a bando per regione, tipologia di posto e classe di concorso;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del bando di concorso che stabiliscono i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;

VISTO il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice (ex art. 15 D.D. 510/2020);

VISTO il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che "la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo";

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrate da quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021;

CONSIDERATO che nessun candidato per la Regione Molise ha superato le prove concorsuali;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

DECRETA

Art.1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.campania.istruzione.it.

MTDL

mariateresa.delisa@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

All'albo

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – GRADUATORIE della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - CLC B006

GRADUATORIA REGIONE BASILICATA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
BASILICATA	B006	1	Forlenza	Vito	05/07/1984	SI	SI	NO	62,00	18,10	80,10
BASILICATA	B006	2	Caracciolo	Luigi	07/12/1989	NO	SI	NO	56,00	15,10	71,10
BASILICATA	B006	3	De Bonis	Gerardo	21/06/1972	NO	SI	NO	56,50	10,00	66,50

GRADUATORIA REGIONE CALABRIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CALABRIA	B006	1	Cicero	Francesco	05/02/1992	NO	SI	NO	56,10	10,00	66,10

GRADUATORIA REGIONE CAMPANIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	B006	1	Sabatino	Luigi	06/07/1981	NO	NO	NO	72,50	11,50	84,00
CAMPANIA	B006	2	Amich	Roberto	14/08/1967	NO	SI	NO	62,80	11,00	73,80
CAMPANIA	B006	3	Ferrara	Luigi	18/04/1971	NO	SI	NO	56,30	12,00	68,30
CAMPANIA	B006	4	Guerriero	Domenico	06/06/1983	NO	SI	NO	59,20	9,00	68,20

GRADUATORIA REGIONE PUGLIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
PUGLIA	B006	1	Palmieri	Gianluigi	15/04/1978	SI	SI	NO	56,00	13,00	69,00
PUGLIA	B006	2	Elia	Oronzo	15/12/1990	NO	NO	NO	56,90	4,50	61,40
PUGLIA	B006	3	Bonavita	Valter	16/09/1963	NO	NO	NO	57,40	3,40	60,80

GRADUATORIA REGIONE SICILIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SICILIA	B006	1	Ansaldo	Maria	21/11/1983	NO	SI	NO	56,40	6,90	63,30

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli;

VISTA la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta;

VISTA la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;

VISTI gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;

VISTI i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe B014;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTA la graduatoria e l'elenco nominativo compilati dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe B014;

VISTO l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

VISTO l'art. 15 del D.D.G. 510/2020, che disciplina l'approvazione delle graduatorie regionali e degli elenchi regionali degli aspiranti all'abilitazione;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili,

DECRETA

Art. 1) Sono approvati la graduatoria di merito e l'elenco nominativo del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso B014 per la regione Lombardia.

Art. 2) La graduatoria e l'elenco nominativo sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all'indirizzo mail drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Firmato digitalmente da CELADA AUGUSTA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/DB

B014 Elenco nominativo concorso straordinario DD 510/2020

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	B014	Begovic	Neno	30/03/1978	56,00	4,00	60,00
LOMBARDIA	B014	Cestaro	Claudia	16/04/1982	56,00	8,00	64,00
LOMBARDIA	B014	Di Iorio	Antonio	18/07/1982	56,50	7,00	63,50
LOMBARDIA	B014	Gannuscio	Filippo	19/02/1983	56,00	8,60	64,60
LOMBARDIA	B014	PELLINO	LUIGI	05/09/1984	56,00	5,00	61,00
LOMBARDIA	B014	Perillo	Alessandro	10/12/1991	56,00	6,00	62,00
LOMBARDIA	B014	Sozzi	Daniele	18/09/1970	56,00	5,00	61,00

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000409.06-07-2021

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA

B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante «*norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»;

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107" e, in particolare il comma 7 dell'art. 17;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";

VISTO Il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510", con i quali il Ministero dell'Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale - il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado, e con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;

VISTO l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso;

VISTE le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all'art. 3 del bando di concorso;

VISTO l'art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze;

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, sono approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA per le regioni LAZIO, MARCHE, SARDEGNA e UMBRIA formate secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio**.**

Art. 2

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la rete Intranet e il sito internet del Ministero dell'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri

Digitally signed by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LAZIO	B020	1	Caputo	Serena	19/04/1989	NO	NO	NO	69,70	19,00	88,70
LAZIO	B020	2	Vinco	Lucia	22/11/1967	NO	SI	SI	68,00	20,00	88,00
LAZIO	B020	3	Toscano	Daniela	01/12/1984	NO	SI	NO	70,40	12,50	82,90
LAZIO	B020	4	Figari	Maria	22/03/1984	NO	SI	NO	67,70	15,00	82,70
LAZIO	B020	5	Rondinelli	Chiara	30/11/1994	NO	NO	NO	70,80	6,50	77,30
LAZIO	B020	6	Montuori	Amalio	27/03/1991	NO	SI	NO	68,00	9,00	77,00
LAZIO	B020	7	Barba	Umberto	05/04/1990	NO	SI	NO	64,00	13,00	77,00
LAZIO	B020	8	Cavaliere	Pasqualina	02/03/1968	NO	SI	NO	64,70	12,10	76,80
LAZIO	B020	9	Quintiliani	Massimiliano	26/10/1972	NO	SI	NO	56,00	20,00	76,00
LAZIO	B020	10	Santilli	Danilo	30/03/1987	NO	SI	NO	65,00	10,90	75,90
LAZIO	B020	11	Bottoni	Luca	10/07/1989	NO	NO	NO	65,00	9,60	74,60
LAZIO	B020	12	Iavarone	Valeria	02/03/1990	NO	NO	NO	65,60	8,50	74,10
LAZIO	B020	13	Mazzone	Mariagrazia	02/07/1987	NO	SI	NO	64,50	8,70	73,20
LAZIO	B020	14	Russo	Raffaele	25/11/1981	NO	NO	NO	60,30	10,00	70,30
LAZIO	B020	15	Pezone	Vincenzo	21/11/1990	NO	NO	NO	58,40	10,00	68,40
LAZIO	B020	16	Santodonato	Felice	25/09/1983	NO	NO	NO	59,00	8,00	67,00
LAZIO	B020	17	Viola	Pamela	02/04/1984	NO	SI	NO	57,90	9,00	66,90
LAZIO	B020	18	Capuano	Massimiliano	05/03/1967	NO	SI	NO	56,50	9,50	66,00
LAZIO	B020	19	Di Maio	Maria Pina	27/04/1978	NO	SI	NO	56,20	9,20	65,40
LAZIO	B020	20	Esposito	Alessandra	24/09/1992	NO	SI	NO	57,50	7,70	65,20
LAZIO	B020	21	Toso	Fabio	20/11/1979	NO	SI	NO	58,40	6,70	65,10
LAZIO	B020	22	DI FONZO	GLORIA	07/11/1992	NO	NO	NO	56,50	8,00	64,50
LAZIO	B020	23	Scardamaglia	Giuseppe	12/01/1994	NO	NO	NO	56,50	7,70	64,20
LAZIO	B020	24	Ardolino	Ferdinando	13/09/1990	NO	SI	NO	56,10	8,00	64,10
LAZIO	B020	25	Cacciola	Riccardo	12/04/1979	NO	SI	NO	57,50	6,50	64,00

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

LAZIO	B020	26	Introcaso	Ettore Antonio	13/02/1973	NO	SI	NO	56,50	7,00	63,50
LAZIO	B020	27	Salvador	Alessandro	29/04/1974	NO	SI	NO	56,00	5,40	61,40
LAZIO	B020	28	Sorrentino	Raffaele	26/02/1986	NO	SI	NO	56,20	5,00	61,20
LAZIO	B020	29	Nunziata	Francesco	10/09/1987	NO	NO	NO	56,00	5,00	61,00
LAZIO	B020	30	Cozzolino	Marco Salvatore	22/11/1996	NO	SI	NO	56,40	4,50	60,90
LAZIO	B020	31	Guerriero	Ciro	12/11/1997	NO	SI	NO	56,30	4,50	60,80
LAZIO	B020	32	Russo	Carmine	06/09/1993	NO	SI	NO	56,40	1,00	57,40

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
MARCHE	B020	1	LIBERTI	GIACOMO	28/01/1990	NO	SI	NO	78,90	11,50	90,40
MARCHE	B020	2	Paoletti	Mayra	23/12/1987	SI	SI	NO	76,80	9,50	86,30
MARCHE	B020	3	Mammoliti	Eleonora	20/10/1982	NO	SI	NO	68,00	16,50	84,50
MARCHE	B020	4	Mitillo	Mose'	30/12/1991	NO	SI	NO	75,80	7,60	83,40
MARCHE	B020	5	Lupinelli	Leonardo	28/09/1986	NO	SI	NO	67,50	15,50	83,00
MARCHE	B020	6	Sartini	Loris	24/12/1986	NO	SI	NO	66,60	13,20	79,80
MARCHE	B020	7	Duranti	Silvia	21/07/1977	NO	SI	NO	63,70	8,70	72,40
MARCHE	B020	8	Patrignani	Francesco	13/04/1991	NO	SI	NO	68,70	2,40	71,10
MARCHE	B020	9	Morelli	Desolina	29/06/1972	NO	SI	NO	64,00	3,50	67,50
MARCHE	B020	10	Paoletti	Alessandro	25/06/1981	NO	SI	NO	59,60	7,40	67,00
MARCHE	B020	11	Casali	Costantino Maria	22/10/1991	NO	SI	NO	57,80	5,40	63,20

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SARDEGNA	B020	1	Atzori	Fabio	14/09/1990	NO	SI	NO	79,00	10,60	89,60
SARDEGNA	B020	2	Fois	Marco	26/11/1987	NO	NO	NO	71,10	9,50	80,60
SARDEGNA	B020	3	Altamura	Raffaele	05/10/1976	NO	SI	NO	67,80	7,80	75,60
SARDEGNA	B020	4	Campus	Mirko	08/01/1994	NO	NO	NO	67,20	8,00	75,20
SARDEGNA	B020	5	Deligia	Barbara	28/04/1978	NO	SI	NO	59,70	14,00	73,70
SARDEGNA	B020	6	Deidda	Rossella	21/10/1973	NO	NO	NO	63,10	9,50	72,60
SARDEGNA	B020	7	Caria	Claudia	22/05/1985	NO	NO	NO	56,60	11,50	68,10
SARDEGNA	B020	8	Arba	Maria Giovanna	08/08/1983	NO	NO	NO	60,40	6,50	66,90
SARDEGNA	B020	9	CUSCUNA'	GIACOMO	28/08/1986	NO	NO	NO	58,00	5,20	63,20
SARDEGNA	B020	10	Arcadu	Maria Giovanna	07/07/1972	NO	SI	NO	56,40	3,50	59,90

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
UMBRIA	B020	1	CHIARALUCE	FRANCESCO	11/03/1991	NO	SI	NO	74,00	7,60	81,60
UMBRIA	B020	2	Ciancaleoni	Giulia	26/12/1986	NO	NO	NO	62,90	10,50	73,40
UMBRIA	B020	3	Pissaglia	Fabio	24/09/1982	NO	SI	NO	56,50	11,00	67,50
UMBRIA	B020	4	Malfetta	Graziano	11/04/1987	NO	SI	NO	56,00	10,00	66,00